Prof. VITTORIO ALFIERI

RAGIONERIA APPLICATA

PARTE I.

I. SOCIETÀ COMMERCIALI. — II. ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE. — III. SINDACATI. — IV. AZIENDE DIVISE. — V. IMPRESE CONCESSIONARIE. — VI. AZIENDE DI RAPPRESENTANZA. — VII. AZIENDE COMMISSIONARIE.

MILANO-ROMA-NAPOLI
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
DI
ALBRIGHI, SEGATI & C.

1921

PROPRIETÀ LETTERARIA
DELLA CASA EDITRICE DANTE ALIGHIERI
DI
ALBRIGHI, SEGATI & C.

Le copie non firmate si ritengono contraffatte.

V Alfieri

Città di Castello, Tipografia della Casa Editrice S. Lapi

657
A l 28r REMOTE STORAGE
v. 1

INTRODUZIONE

La ragioneria dà norme per le inventariazioni, le previsioni, la costrizione del lavoro, la rilevazione e la classificazione dei fatti, l'esposizione e la dimostrazione dei risultamenti nelle aziende economiche e per l'organizzazione amministrativa di queste aziende, almeno nei riguardi del controllo. Come disciplina normativa giovevole all'azione pratica, essa non può contentarsi di norme generiche. Quanto più le norme si avvicinano al caso concreto, che non raggiungono mai, ossia quanto più si fanno particolari, tanto più sono utili. Norma anche questa, e molto antica, ma non vieta. Le norme generiche, estensibili a tutte le aziende, debbono essere integrate da altre norme, più o meno specifiche, per le diverse classi di aziende, per le aziende individuali e collettive, pubbliche e private, transitorie e permanenti, semplici e complesse, indivise e divise, autonome e dipendenti, civili e commerciali, per le molteplici aziende rivolte al soddisfacimento di bisogni e alla produzione di ricchezze. La ragioneria *generale* vuole essere seguita dalla ragioneria *speciale* o, come si dice, *applicata*. Questa poi, nella sua casistica, deve procedere per gradi, passando da norme relativamente generali a norme relativamente particolari, senza la pretesa di esaurire la materia, perchè mutevoli e svariate sono le numerose aziende in cui si manifesta e dirama l'umana attività, e senza quei conati filosofici che, mirando a rafforzare le norme, in realtà le oltrepassano.

769910

I. - SOCIETÀ COMMERCIALI

1. — Caratteristiche.

Le aziende collettive, come le individuali, sono svariate nel fine. Riguardo però al soggetto, si possono distribuire in due classi: *private* e *pubbliche*. La prima classe comprende tutte le aziende di *unioni volontarie*, e quindi anche quelle di *società*, che hanno luogo quando si mettono cose in comune per dividere poi il guadagno.

Le società si dicono *civili* o *commerciali*, secondo che trattasi di conseguire un guadagno per via di atti civili o di atti commerciali.[1]

Rispetto alla responsabilità dei soci, le società commerciali sono di tre specie: *in nome collettivo, in accomandita* e *anonime*. Nella società in nome colletivo, le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti soci, ossia ogni socio, oltre l'obbligo di conferire o mettere in comune qualche cosa, ha quello di rispondere verso i creditori sociali, se risultasse insufficiente il patrimonio della società. Nella società in accomandita (con uno o più soci accomandatari e uno o più soci accomandanti), la responsabilità del socio accomandatario è illi-

[1] Il legislatore distingue anche le società *universali*, le società *particolari*, le società universali *dei beni presenti*, le società universali *dei guadagni*. La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili e immobili che possedono attualmente e gli utili che potranno ricavarne. La società di tutti i guadagni riguarda tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società. La società particolare riguarda invece determinate cose soltanto, il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre. (Art. 1700, 1701, 1705 Cod. Civ.).

mitata; quella invece del socio accomandante è limitata, ossia il socio accomandante risponde soltanto per l'obbligo di compiere il suo apporto o conferimento. Nella società anonima, tutti i soci hanno responsabilità limitata (Art. 76 Cod. di Comm.).

Rispetto alla ripartizione del capitale sociale, le società commerciali sono *per quote* oppure *per azioni*. La quota [1] è una parte di capitale sociale non trasmissibile senza il consenso della società; l'azione è una parte di capitale trasmissibile senza tale consenso. Le società in nome collettivo sono per quote; le società in accomandita e le società anonime possono essere o per quote o per azioni. Le società anonime sono d'ordinario per azioni; le società in accomandita sono per azioni quando il capitale in accomandita è molto rilevante, altrimenti sono per quote ed in questo caso prendono il nome di accomandite *semplici*.

Si hanno poi società commerciali *regolari* e società commerciali *irregolari*, vale a dire non legalmente costituite, non conformate alle prescrizioni di legge.

Per ultimo, si possono avere società regolari ed irregolari, di cui facciano parte, come soci, altre società.

Il legislatore considera le società commerciali come enti distinti dalle persone dei soci (Art. 77 Cod. di Comm.).

La società commerciale deve avere un patrimonio che serva ai fini per cui è riconosciuta ed i rapporti giuridici di cui diviene centro non possono subire influenza da quelli in cui si trovino i singoli soci.[2] Costituita sopra un contratto che pone come oggetto l'esercizio del commercio, essa è commerciante, anche prima che imprenda tale esercizio, ed ha gli stessi doveri e diritti del commerciante singolo.

I soci assumono, nell'atto sociale, di fronte alla società, ed anche ai terzi, l'obbligo di formare il patrimonio della società. Per tutto ciò che hanno promesso di conferire sono *debitori della società*. Se ritardano, sono tenuti al pagamento dei danni e, trattandosi di conferimento in denaro, sono tenuti al pagamento degli interessi oltre il maggior danno derivato (Art. 1709, 1710, Cod. civ.).

---

[1] Si dice anche *caratura* o *carato*.

[2] La società non potrà opporre ad un suo creditore un credito, che abbia un socio verso di lui nè un socio potrà opporre a un suo creditore, nemmeno in parte, un credito che verso di lui abbia la società e viceversa.

Gli utili e le perdite debbonsi ripartire fra tutti i soci e, tacendo il contratto, la partizione va fatta in proporzione del conferimento (Art. 1717 Cod. Civ.) o, più esattamente, in ragione diretta del valore monetario attribuito a quanto il socio ha conferito.

1. — Società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

a) COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE.

Il contratto di società deve essere fatto per iscritto. L'atto costitutivo può essere scrittura privata. Deve essere datato e indicare il nome e il cognome o la ditta e il domicilio dei soci, la ragione sociale e la sede della società, i soci che hanno la firma sociale, l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in denaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione, la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite, il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Un estratto dell'atto costitutivo, sottoscritto in forma autentica dai contraenti o dal notaro, se la stipulazione avvenne per atto pubblico, dev'essere depositato, entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo, nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro delle società ed essere affisso nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei locali della borsa più vicina (Art. 88 e 90 Cod. di Comm.).

Nelle società in nome collettivo l'amministrazione è di regola affidata a un socio o a più soci disgiuntamente o congiuntamente.[1] Tutti i soci, non mai numerosi, essendo responsabili illimitatamente e solidalmente, hanno in ogni caso diritto di sorvegliare la gestione.

Se l'atto costitutivo non indica l'amministratore, si presume fra i soci un mandato reciproco a amministrare, con facoltà in ogni socio di opporsi alle operazioni prima che siano concluse. Sull'opposizione decide la maggioranza determinata dalle quote di interesse (Art. 1723 Cod. Civ. e art. 107 Cod. di Comm.).

---

[1] Può essere affidata a non soci.

Nella società in accomandita l'amministrazione è riserbata ai soli soci accomandatari. Può essere affidata a un solo socio accomandatario od a più, singolarmente o collettivamente. Essendoci più soci accomandatari, non occorre che tutti siano amministratori. I soci accomandanti possono soltanto dare pareri o consigli, fare atti di ispezione o di sorveglianza, nominare e revocare gli amministratori nei casi preveduti dalla legge (Art. 114 e 118 Cod di Comm.).

b) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI GLI APPORTI.

I soci possono porre in comune denaro (apporto in contanti), beni diversi, mobili o immobili (apporto in natura); possono contribuire il proprio nome commerciale [1] e l'industria propria [2] possono conferire la proprietà o solamente il godimento (usufrutto, uso) di determinate cose; possono effettuare l'apporto in una sola volta o in più volte (apporto successivo).

Considerando, dal punto di vista della ragioneria, la formazione del capitale sociale, si possono distinguere due momenti: quello dei *conferimenti promessi* e quello degli *effettivi apporti*.

Nel primo momento il capitale sociale risulta costituito da crediti della società verso i soci, crediti che possono essere diversi nell'oggetto loro, ma che vogliono essere espressi tutti, per via di stima, nella stessa moneta.

Riguardo a questa stima, basta osservare che si dovrebbero adottare criteri di valutazione uguali per tutti i soci, che si dovrebbe tener conto della diversa disponibilità dei beni da apportarsi, che, se non si valutano prima dell'effettivo apporto le singole cose che i soci sono tenuti a conferire, è necessario fissare almeno per ogni socio il valore complessivo delle cose ch'egli ha promesso, ossia prestabilire le singole quote di capitale sociale.

Nel secondo momento, i crediti della società verso i soci sono sostituiti da diverse attività. Se il valore delle cose conferite non è determinato dai contraenti (Art. 8 Cod. Comm.), si intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, se-

[1] Si può apportare solamente il proprio *nome* commerciale, ossia il proprio credito, se altri apporta beni che ne possano risentire vantaggio.

[2] Cioè vincolare a vantaggio della società l'opera propria.

condo le liste di borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti.

Supponiamo che A, B, C, soci di una società in nome collettivo, siansi obbligati rispettivamente per le seguenti quote di capitale sociale: 100 000, 80 000, 50 000 lire avremo:

Aumento di attivo:[1]

Credito verso il socio A	L. 100 000
Credito verso il socio B	» 80 000
Credito verso il socio C	» 50 000
Capitale sociale	L. 230 000

e nei conti:

		Dare	Avere
N. Sig. A, per apporti[2]	L.	100 000	
N. Sig. B, » »	»	80 000	
N. Sig. C, » »	»	50 000	
Capitale sociale	L.		230 000

Il conto *Capitale sociale* può anche essere decomposto in tanti conti quanti sono i soci, annotando in ciascuno di essi la quota per la quale il socio si è obbligato.

Supponiamo ancora che il socio A apporti 100 000 lire in denaro, il socio B 1 000 quintali di merci, valutati 80 000 lire e il socio C crediti cambiari del valore nominale di 50 000 lire e del valore attuale di 49 500 lire.

Per l'apporto del socio A avremo:

	Qualità	Quantità	Stime
Aumento di attivo	denaro	100 000	100 000
Diminuzione di passivo . . .	crediti	—	100 000
			0

e nei conti:

	Dare	Avere
Cassa	100 000	—
N. Sig. A, per apporti	—	100 000

1. Aumento da zero.
2. *Compte obligé,* dei francesi.

Per l'apporto del socio B avremo:

	Qualità	Quantità	Stime
Aumento di attivo	merci	q. 1 600	L. 80 000
Diminuzione di attivo. . . .	crediti	—	» 80 000
			0

e nei conti:

		Dare	Avere
Merci	L.	80 000	—
N. Sig. B, per apporti		—	80 000

Per l'apporto del socio C avremo:

	Qualità	Quantità	Stime	
			1° modo	2° modo
Aumento di attivo.	crediti	L. 50 000	L. 49 500	L. 50 000
Diminuzione di attivo	crediti	—	» 49 500	» 49 500
Aumento di patrimonio netto .			0	L. 500

e nei conti, col primo modo di stima:

		Dare	Avere
Cambiali attive	L.	49 500	—
N. Sig. C, per apporti.	»	—	49 500

col secondo modo di stima:

		Dare	Avere
Cambiali attive	L.	50 000	—
N. Sig. C, per apporti	»	—	49 500
Sconti attivi	»	—	500

Si può però accogliere il criterio di accendere, per il conferimento di crediti, conti intermedi. E bene ricordare che, secondo il codice di commercio (Art. 80), il socio che ha conferito nella società uno

o più crediti non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per la quale ebbe luogo il conferimento e che, se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio risponde della somma dovuta coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento dei danni.

Per esempio, nel caso sopra considerato, la somma di 49 500 lire, valore dei crediti cambiari conferiti da C. potrebbe essere notata all'avere del conto *N. S. C, per crediti apportati* invece che all'avere del conto *N. S. C, per apporti*: ma quando sarà accertata l'esigibilità di tali crediti si dovrà notare la stessa somma al dare del primo conto e all'avere del secondo.

Circa gli interessi che il socio dovrebbe pagare alla società, le spese che dovrebbe rimborsare, i danni che dovrebbe risarcire per ritardo di apporti o per inesigibilità di crediti apportati, è palese che occorre accendere al socio conti distinti da quello degli apporti promessi.

Altri conti ancora possono essere necessari, per utili spettanti al socio, per rimunerazioni di lavoro a lui dovute, per anticipazioni da lui fatte alla società, per prelevamenti concessigli ecc. Volendosi conti complessi per i diversi crediti e debiti del socio verso la società, devesi almeno distinguere il conto dei crediti e debiti che il socio ha verso la società *come socio* da quello dei crediti e debiti che il socio ha verso la società *come terzo*.[1]

L'apporto del proprio nome, l'apporto della propria industria, l'apporto dell'avviamento di una impresa, l'apporto di brevetti, in generale, l'apporto di beni incorporali, richiedono anch'essi la stima, avendosi da tener conto di essi nella determinazione del capitale sociale, ossia del patrimonio netto iniziale. Ma il valore ad essi attribuito, valore di attività patrimoniale, vuole essere ammortizzato in progresso di tempo, senza ridurre il capitale sociale, vuole essere ammortizzato a diminuzione degli utili. Ten-

[1] Il socio, se ha verso la società crediti che si collegano alla sua qualità di socio o derivano da pagamento ch'egli ha fatto nella qualità di socio per la società, non può rivolgersi verso i consoci che *pro rata*. Se ha crediti acquistati contro la società come terzo, egli può rivolgersi solidariamente contro i consoci, salvo detrazione, s'intende, della parte che anche per lui, come socio, deve, secondo i patti sociali, pesare sulla sua quota. (Cfr. U. Navarrini, *Trattato Teorico-pratico di Diritto commerciale*, Vol. IV).

desi così a comprendere fra i mutabili elementi del patrimonio i soli beni corporali a disposizione immediata o differita.

Consideriamo ora gli apporti nelle società in accomandita semplice.

La società in accomandita può aver luogo per un'impresa preesistente, individuale o collettiva, o per una nuova impresa. In questo secondo caso possono mancare gli apporti dei soci accomandatari. Quando anche i soci accomandatari conferiscono beni, conviene distinguere il capitale dei soci accomandanti (capitale in accomandita) da quello dei soci accomandatari (capitale proprio).

Supposto che A e B, siano soci accomandanti, C e D soci accomandatari, che debba ciascuno dei soci accomandanti apportare beni per il valore di 100 000 lire e ciascuno dei soci accomandatari per il valore di 25 000 lire, avremo:

Aumento di attivo:[1]

Credito verso il socio A		L.	100 000
» » » B		»	100 000
» » » C		»	25 000
» » » D		»	25 000
Capitale	in accomandita	L.	200 000
	proprio	»	50 000

a nei conti:

		Dare	Avere
N. Sig. A, per apporti	L.	100 000	
N. Sig. B, » »	»	100 000	
N. Sig. C, » »	»	25 000	
N. Sig. D, » »	»	25 000	
Capitale in accomandita	»		200 000
Capitale proprio	»		50 000

Il conto *Capitale in accomandita* e il conto *Capitale proprio* possono essere decomposti in tanti conti quanti sono i soci, esponendo in ciascuno di essi la quota per la quale il socio si è obbligato.

Per gli effettivi apporti valgono le norme già date considerando le società in nome collettivo. Supposto che tutti i soci con-

[1] Aumento da zero.

feriscano contemporaneamente, per intero ed in denaro, la loro quota, dovrebbesi porre in evidenza una diminuzione di attivo (crediti verso i soci) e un'aumento di attivo (denaro):

		Dare	Avere
Cassa	L.	250 000	
N. Sig. A, per apporti	»		100 000
N. Sig. B, » »	»		100 000
N. Sig. C, » »	»		25 000
N. Sig. D, » »	»		25 000

c) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI I GUADAGNI E LE PERDITE.

Di regola, la determinazione del guadagno o della perdita ha luogo annualmente, all'epoca dell'inventario, prescritto dalla legge (Art. 22 Cod. Comm.) ai commercianti; inventario che deve esser chiuso col bilancio e col conto delle perdite e dei profitti.

Le difficoltà che s'incontrano nella calcolazione periodica del guadagno o della perdita hanno indotto alcuni scrittori ad affermare che l'epoca di tale determinazione dovrebbe essere quella in cui il contratto di società si scioglie, perchè allora si potrebbe fare un paragone definitivo fra l'entità del patrimonio iniziale e quella del patrimonio finale.

Per verità, allo scioglimento del contratto sociale, estinte tutte le passività, i soci hanno solo da dividersi il patrimonio rimanente.[1]

Ma, ammesso che si voglia in tale momento calcolare il guadagno o la perdita, devesi rilevare: 1°, che la determinazione del

[1] Nelle antiche compagnie di mercanti e banchieri, comuni sin dal secolo XIV, la determinazione del guadagno aveva luogo, mediante inventari generali, a intervalli di due o più anni e solevasi anche, valutato il patrimonio sociale, o come si diceva a Firenze il « corpo di facoltà » della compagnia, di dividerne il valore fra i compagni chiudendo la « vecchia ragione » e notando la somma a credito loro in una nuova ragione. Queste ragioni, o conti, dei compagni si componevano in registri segreti, detti talora « libri dell'asse » nei quali spesso trascrivevansi anche i dati principali degl'inventari della compagnia e particolarmente quelli che riguardavano i beni somministrati alle fattorie o agenzie.

patrimonio netto iniziale, ossia del capitale sociale: richiede la stima, se gli apporti sono di diversa natura; 2°, che richiede la stima anche la determinazione del patrimonio netto finale, se diversi sono gli elementi patrimoniali; 3°, che variando i criteri di stima, può variare il guadagno o la perdita.[1]

L'*incremento* o il *decremento* patrimoniale di qualsivoglia impresa, rispetto a un dato spazio di tempo, possono avere espressione certa solo quando i beni da considerarsi per la determinazione del patrimonio netto al principio e alla fine del suddetto spazio di tempo sono, sotto ogni aspetto, omogenei,[2] talchè non è necessaria la stima e si può senz'altro confrontare la quantità finale con quella iniziale. Giova anche avvertire che l'incremento o decremento patrimoniale così inteso non può corrispondere sempre al *miglioramento* o *peggioramento* economico dell'impresa, perchè il prezzo delle cose che possono far parte di un patrimonio particolare non è costante.[3] È poi risaputo che nel corso della gestione si rilevano e registrano, non solo particolari mutamenti di quantità e di valore monetario delle diverse attività e passività, ma anche particolari mutamenti del patrimonio netto, ossia della somma algebrica dei valori attivi e passivi risultanti dall'ultimo bilancio. È anche risaputo che, ove nulla siasi omesso e nulla abbiasi a correggere, è possibile così desumere dai conti riguardanti i valori delle diverse attività e passività (conti elementari), le poste attive e passive del nuovo bilancio, e dimostrare coi conti dei mutamenti di patrimonio netto, (conti derivati di gestione) il guadagno o la perdita *a valore*.

Il legislatore (Art. 1817 Cod. Civ.) vuole che, se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sia in proporzione di quanto ciascun socio ha conferito pel fondo sociale e che, riguardo al conferimento della propria industria, la parte nei guadagni o nelle per-

[1] Se il patrimonio sociale iniziale fosse stato costituito con soli apporti di denaro in moneta di conto, e fossero allo scioglimento della società estinte tutte le passività e ridotte a danaro, nella suddetta moneta, tutte le rimanenti attività, la differenza fra la quantità iniziale e quella finale denoterebbe la perdita o il guadagno di denaro.

[2] Per esempio, quando trattasi soltanto di denaro o soltanto di grano della stessa qualità e disponibilità.

[3] Chi aveva centomila lire qualche anno addietro non si può dire meno ricco allora di chi adesso ne ha duecentomila.

dite sia regolata come la parte di chi ha conferito la porzione minore.[1]

Dovrebbesi, adunque, ripartire il guadagno o la perdita in proporzione di *quanto i soci hanno conferito,* ossia del valore attribuito agli *effettivi apporti*, non alle quote di capitale sociale (valore attribuito agli apporti promessi). È un caso di riparto diretto, semplice (regola di società semplice).

Indicando con q_a, q_b, q_c i valori attribuiti agli apporti di A, B, C, e con u_a, u_b, u_c l'utile corrispondente, ponendo $q_a + q_b + q_c = Q$, e $u_a + u_b + u_c = U$ per determinare gli utili di ciascun socio avremo:

$$\begin{aligned} Q : U &= q_a : u_a \\ &= q_b : u_b \\ &= q_c : u_c \end{aligned}$$

Un riparto diretto composto si ha quando, oltre alle quote sociali, si tien conto, per esempio, del tempo d'impiego. Allora si dovrà procedere in altro modo, ed indicando t_a, t_b, t_c i tempi d'impiego delle singole quote, avremo:

$$\begin{aligned} q_a t_a + q_b t_b + q_c t_c : U &= q_a t_a : u_a \\ &= q_b t_b : u_b \\ &= q_c t_c : u_c . \end{aligned}$$

Si potrebbe anche concepire un riparto diretto rispetto alle quote investite ed inverso rispetto ai prelevamenti fatti dai soci; allora rappresentando con p_a, p_b, p_c i prelevamenti e mantenendo il significato che hanno i simboli q_a, q_b, q_c avremo:

$$\begin{aligned} \frac{q_a}{p_a} + \frac{q_b}{p_b} + \frac{q_c}{p_c} : U &= \frac{q_a}{p_a} : u_a \\ &= \frac{q_b}{p_b} : u_b \\ &= \frac{q_c}{p_c} : u_c \end{aligned}$$

Se, per esempio, tolte 2000 lire da destinarsi al fondo di riserva,[2] spettano al socio A 8000 lire, al socio B 5000 lire, al so-

[1] Secondo il codice tedesco, si fa un prelievo, non eccedente il 4 %, a favore dei soci, in ragione del loro apporto, e si divide il resto per capi.

[2] Per le società in nome collettivo il nostro codice di comm. non prescrive nessuna riserva, ma è prudenziale il costituirla.

cio C 3000 lire, e queste vengono subito pagate, supposti già compendiati i conti derivati di gestione in un conto *perdite e profitti generali*, si ha:

		Dare	Avere
Perdite e profitti generali	L.	18 000	
Fondo di riserva	»		20 000
Cassa	»		16 000

Se non si fa subito il pagamento ai soci, si ha:

		Dare	Avere
Perdite e profitti generali	L.	18 000	
Fondo di riserva	»		2 000
N. Sig. A conto utili	»		8 000
N. Sig. B conto utili	»		5 000
N. Sig. C conto utili	»		3 000

Se in luogo di un guadagno si accertasse una perdita, questa dovrebbe essere considerata come diminuzione del fondo di riserva già costituito. Ove il fondo di riserva fosse inferiore alla perdita, dovrebbesi ripartire la differenza fra i soci per nuovi apporti a reintegrazione del capitale sociale, oppure considerarla come riduzione di questo capitale.

Ad esempio, se la perdita è di 7600 lire e il fondo di riserva è di 3000 lire, si ha per la parte che può essere coperta dal fondo di riserva:

		Dare	Avere
Fondo di riserva	L.	3 000	
Perdite e profitti generali	»		3 000

e per la parte scoperta:

		Dare	Avere
N. Sig. A, per perdite[1]	L.	2 000	
N. Sig. B, per perdite	»	1 600	
N. Sig. C, per perdite	»	1 000	
Perdite e profitti generali	»		4 600

[1] Oppure *Conto nuovi apporti*, oppure *Conto utili e perdite*, unendo il conto delle perdite a quello degli utili.

o, quando i soci deliberassero di ridurre il capitale sociale [1], :

		Dare	Avere
Capitale sociale	L.	4 600	
Perdite e profitti generali	»		4 600

d) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI L'ESCLUSIONE, IL RECESSO E LA MUTAZIONE DEI SOCI.

Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili sino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale. Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale sino a che non siano compiute. Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali ma soltanto ad una somma di danaro che ne rappresenti il valore (Art. 187 Cod. Comm.).[2]

La legge ammette il recesso dei soci, ma non lo regola.[3] La condizione però del socio receduto non può essere dissimile da quella del socio escluso, tranne particolari convenzioni concernenti i rapporti interni.

Per stabilire quanto spetta al socio uscente è innanzi tutto necessario accertare i valori di attività e di passività sociali nel mo-

---

[1] La riduzione, l'aumento, la reintegrazione del capitale devono risultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto, come è disposto per l'atto costitutivo (Art. 96 Cod. Comm.). La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la dichiarazione o la deliberazione della società fu pubblicata (Art. 101 Cod. Comm.).

[2] Il legislatore (Art. 186 Cod. Comm.) enumera i casi di esclusione: 1° socio che costituito in mora non paga la sua quota sociale; 2° socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta e, invitato in forma legale a ritornare, non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza ecc.

[3] La mutazione, il recesso e l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, devono risultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto come è disposto per l'atto costitutivo della società Art. 96 Cod. di Comm.).

mento della esclusione o del recesso, quindi il patrimonio netto della società in tale momento, patrimonio netto che risulta dalla somma algebrica dei suddetti valori e che può eccedere il capitale sociale per utili già accantonati come riserva e per utili che non hanno ancora avuto particolare destinazione.

Al momento della esclusione o del recesso, il socio escluso o receduto (non considerando altri crediti e debiti che egli potesse avere verso la società e le perdite che potranno derivare dalle operazioni in corso) diviene creditore verso la società proporzionalmente al suo apporto effettivo, di una parte del capitale sociale, degli utili accantonati come riserva e degli altri utili già conseguiti, in poche parole, di una parte del patrimonio netto sociale.

Supponendo che il socio X abbia diritto a 85 000 lire così ripartite: 80 000 lire di capitale sociale, 3 000 lire di riserva e 2 000 lire di utili in più, avremo:

	Qualità	Quantità	Stime
Aumento di passivo	debiti	L. 85 000	L. 85 000
Diminuzione di patrimonio netto			
Capitale sociale			L. 80 000
Riserve			» 3 000
Utili			» 2 000

e passando alla registrazione:

		Dare	Avere
N. Sig. X, per liquidazione della sua quota	L.	85 000	
Capitale sociale	»		80 000
Fondo di riserva	»		3 000
Perdite e profitti	»		2 000

È ovvio che, nel caso di perdita scoperta, dovrebbesi portare a debito del socio od a diminuzione del suo credito, una parte in proporzione del valore attribuito all'apporto effettivo.[1]

In quanto agli utili e alle perdite che potrebbero derivare da operazioni ancora in corso, operazioni che debbono essere condotte

[1] Il socio resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni anteriori al momento in cui cessa di far parte della società.

a compimento p[illegible]a di considerare liquido il credito del socio uscente, occorrebbe una duplicazione di conti, specialmente di conti, derivati di gestione (perdite e profitti, interessi attivi e passivi ecc.) ed anche di conti di esercizio (compere e vendite, nelle aziende manifatturiere, lavorazioni nelle aziende manifatturiere, ecc.) al fine di distinguere i risultati delle vecchie operazioni da quelli delle nuove. Per verità siffatta distinzione non è sempre agevole. Si potrebbe anche osservare che gli affari sono spesso collegati, che un affare può essere di preparazione ad altri affari, che un affare o negozio può non aver luogo se non hanno già avuto luogo altri negozi o affari, che vi sono poi operazioni le quali richiedono molto tempo per il loro compimento (assicurazioni a lungo termine, mutui a lontana scadenza ecc.), che vi sono anche attività e passività che possono, in progresso di tempo, risultare erroneamente stimate o suscettibili di radiazione totale o parziale.

Nella pratica però gli utili o le perdite delle operazioni in corso divengono oggetto di transazione o composizione tra la società e il socio uscente.

Ove si deliberasse di ammettere un nuovo socio, dovrebbesi procedere all'accertamento dei valori di attività e passività patrimoniali e ripartire fra i vecchi soci gli utili già accertati. Avendosi riserve di utili, il valore attribuito all'apporto effettivo del nuovo socio vuole essere ripartito fra tali riserve e il capitale sociale, in modo da lasciarne immutato il rapporto.

Supponiamo una società fra A e B, con un capitale di 100 000 lire e una riserva di 20 000 lire. Se C, nuovo socio, apporta 30 000 lire, si ha:

$$120\,000 : 20\,000 = 30\,000 : x$$

da cui $x = 5\,000$, quota di riserva; talchè la quota di capitale sociale è $30\,000 - 5\,000 = 25\,000$.

Conseguentemente, nei riguardi patrimoniali, al momento in cui il nuovo socio sarà ammesso, avremo:

	Qualità	Quantità	Stima
Aumento di attivo	crediti	30 000	30 000
Aumento di netto:			
Capitale sociale			25 000
Fondo di riserva			5 000

e nei conti:

		Dare	Avere
N. Sig. C, per conferimenti	L.	30 000	
Capitale sociale	»		25 000
Fondo di riserva	»		5 000

3. — Società in accomandita per azioni e società anonime.

a) COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE.

Le società in accomandita per azioni e le anonime devono costituirsi per atto pubblico, che indichi la denominazione e la sede della società, de' suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze, la qualità e la specie degli affari che sono oggetto della società, l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato, le persone dei soci e il loro domicilio, il numero e il valore nominale delle azioni, il valore dei crediti o degli altri beni conferiti, le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti, i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori, il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, chi tra essi abbia la firma sociale, il nome e cognome e domicilio degli accomandatari, il numero dei sindaci, le facoltà dell'assemblea generale, le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio di voto, il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire (Art. 87 e 89 Cod. di Comm.).

L'atto costitutivo delle società in accomandita per azioni e delle società anonime deve essere, a cura e sotto la responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato, entro quindici giorni dalla data, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo (Art. 91 Cod. di Comm.).

Nelle società in accomandita per azioni, l'amministrazione è riserbata ai soli soci accomandatari. Può essere affidata a un solo socio accomandatario od a più, singolarmente o collettivamente.

Essendoci più soci accomandatari, non occorre che tutti siano amministratori.

La nomina dell'amministratore o degli amministratori e la revoca (nei casi previsti dalla legge) spetta all'assemblea degli azionisti.

Nelle società anonime l'amministrazione può essere affidata a uno o più mandatari temporanei, rivocabili, soci o non soci (Art. 121 Cod. di Comm.), che debbono dare cauzione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale. Però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di cinquantamila lire di capitale o di valor nominale delle azioni. Essa deve darsi col deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato altro luogo (Art. 123 Cod. di Comm.).

Ordinariamente l'amministrazione delle società per azioni di qualche momento è affidata collettivamente a più persone, che costituiscono così il *consiglio di amministrazione*. La divisione delle attribuzioni fra i membri del consiglio di amministrazione può variare secondo la loro specifica competenza e la natura dell'azienda. Una parte di queste attribuzioni, onde sia continua e sollecita l'azione direttiva, è delegata a più consiglieri (comitato direttivo) o ad un solo consigliere (consigliere delegato) o anche ad un estraneo, che assume il nome di direttore e che può essere coadiuvato da un consigliere (consigliere di turno).

L'organo volitivo dell'azienda sociale è l'assemblea dei soci, le cui adunanze ordinarie debbono aver luogo almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per discutere, approvare, o modificare il bilancio, surrogare gli amministratori scaduti, nominare i sindaci, determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo (Art. 154 Cod. di Comm.). La convocazione è fatta dagli amministratori, mediante avviso pubblicato non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza. Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea, nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi (Art. 159 Cod. di Comm.).

L'alto controllo della gestione è compito dei *sindaci*. Controllo concomitante alla azione amministrativa, onde questa sia

sempre conforme alla legge, allo statuto sociale, ai regolamenti dell'azienda, alle deliberazioni dell'assemblea; controllo susseguente a tale azione, per l'accertamento dei risultati esposti all'assemblea degli amministratori; controllo che può richiedere, non solo cognizioni contabili, ma anche giuridiche e tecniche. L'organo sindacale è composto di tre o quattro membri, con due supplenti. I sindaci possono essere soci o non soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili, possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze ed in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune, devono stabilire, d'accordo cogli amministratori, la forma dei bilanci e delle situazione delle azioni, esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura, fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, non mai lontani più di un trimestre l'uno dall'altro, riconoscere, almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società, rivedere il bilancio ecc. (Art. 184 Cod. di Comm.).

b) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI GLI APPORTI.

Il capitale delle società per azioni in accomandita e anonime, può essere formato in due modi: mediante accordo di pochi che sottoscrivono tutte le azioni (Art. 128 Cod. di Comm.) o mediante sottoscrizione pubblica (Art. 129 Cod. di Comm.). Il capitale azionario deve essere sottoscritto per intero e su ogni azione i sottoscrittori debbono versare i tre decimi (Art. 131 Cod. di Comm.), a meno chè non siasi stabilito il versamento di una somma maggiore. Le somme versate devono essere depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di emissione legalmente costituito (Art. 133 Cod. di Comm.) e rimanervi almeno fino alla nomina degli ammistratori.[1]

[1] Quando si ricorre alla pubblica sottoscrizione (ed è il caso più frequente) devesi depositare il programma (sottoscritto di proprio pugno dai promotori) alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione sarà stabilita la sede della

Le scritture generali, patrimoniali, per questi fatti non richiedono dilucidazioni. Se, ad esempio, il capitale azionario è di 10 000 000 di lire e si sono versate 3 000 000 di lire, si potrà avere:

		Dare	Avere
Azionisti, per versamenti non richiesti . .	L.	7 000 000	
Cassa depositi e prestiti	»	3 000 000	
Capitale sociale	»		10 000 000

Riguardo alle spese di costituzione della società, se sono rilevanti, possono ripartirsi fra più periodi di bilancio e porsi in evidenza con un conto speciale, che accolga al dare la loro somma e all'avere le quote successive di ammortamento.

In quanto poi alla cauzione data dagli amministratori con deposito di azioni, non trattandosi di mutamento delle attività o delle passività sociali, si debbono, per ricordarla, compilare scritture distinte da quelle patrimoniali, e, volendosi anche per tale deposito scritture a partita doppia, si può portare il valore nominale delle azioni (capitale sottoscritto) al dare di un conto *Titoli in deposito per cauzione degli amministratori* e all'avere di un conto *Amministratori per deposito titoli a cauzione*.

L'atto costitutivo può ammettere più specie di azioni: ad esempio, azioni ordinarie (actions ordinaries), azioni privilegiate, di priorità o di preferenza (actions privilégiées, preference shares, Vorzugs-Aktien),[1] azioni ammortizzabili [2] ecc. E può essere perciò conveniente accendere più conti per i versamenti non ancora richiesti, tanti quante sono le classi di azioni.

In quanto alle *azioni di lavoro*, che danno diritto di voto nelle assemblee e di partecipazione agli utili netti,[3] giova avvertire che

società. Sottoscritto il capitale azionario e versati i tre decimi, i promotori convocano la prima *assemblea generale* degli azionisti, la quale, approvati i conferimenti, lo statuto, la partecipazione dei promotori agli utili netti della società, nominati gli amministratori, procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo, a mezzo di notaio.

[1] Privilegiate rispetto alla divisione degli utili, al numero dei voti spettanti agli azionisti nelle assemblee ecc.

Si hanno anche azioni *anticlasse* o azioni di preferenza fra quelle di preferenza.

[2] Le azioni rimborsabili surrogano efficacemente le obbligazioni; per esse il diritto di socio è avvicinato a quello di creditore comune della società.

[3] La Francia, con la legge del 26 aprile 1917, ha dettato norme riguardo all'azionariato operaio. Tale legge ammette speciali azioni, dette di lavoro, ri-

non possono essere riguardate come parti di capitale sociale *originario, primordiale* o *costitutivo.* Esse sono parti di utili spettanti agli agenti o agli operai dell'azienda, parti di speciale riserva, e dovranno essere considerate come parti di capitale sociale solo quando quegli utili si porteranno ad aumento di questo capitale.

Altri conti riguardanti i versamenti possono, in progresso di tempo, essere intestati agli azionisti. Volendo distinguere nelle scritture generali i crediti della società verso gli azionisti per nuovi versamenti richiesti (versements sur appels de fonds) da quelli per versamenti non richiesti (versements non appelés), si porta la somma dei nuovi versamenti richiesti al dare del conto *Azionisti, per nuovi versamenti richiesti* e all'avere del conto *Azionisti, per versamenti non richiesti,* e poi, avendo luogo i nuovi versamenti, se ne porterà la somma al dare del conto *Cassa* e all'avere del conto *Azionisti, per nuovi versamenti richiesti.* Vi sono società che accordano agli azionisti la facoltà di liberare anticipatamente i loro titoli e concedono anche un interesse sulle somme anticipate, interesse che cessa quando ha luogo la *richiesta di versamento a tutti gli azionisti.* Si può in questo caso accendere un conto *Azionisti per versamenti anticipati,* conto che accoglie all'avere le somme anticipatamente versate dagli azionisti e al dare quelle successivamente richieste.[1]

La società, di fronte al mancato pagamento dei decimi richiesti, può far vendere l'azione, trattenendosi i versamenti richiesti e le spese, salvo sempre il diritto di agire contro i sottoscrittori ed i cessionari per la differenza fra la somma che le spetta e la somma ricavata, se questa è minore di quella. Ricavando di più, tiene la differenza a disposizione dell'azionista moroso. Si dovranno perciò accendere conti che mettano in evidenza i crediti ed i debiti della società per le differenze suddette.

Ove la vendita non avesse luogo per mancanza di compratori, la società che non agisce contro i sottoscrittori o cessionari dell'azione, può dichiarare questa decaduta, confiscando a proprio

lasciate agli operai di un'impresa qualunque, costituitisi in società cooperativa, azioni che sono parti di utili spettanti agli operai ed accantonati in aumento del patrimonio sociale. (Cfr. Dott. Rag. P. Rallo. *Le azioni di lavoro nelle società anonime a partecipazione operaia.* In Rivista Italiana di Ragioneria, 30 settembre 1920).

[1] Converrà anche accendere un conto *Azionisti per interessi su versamenti anticipati* (conto elementare) e un conto *Interessi passivi su versamenti anticipati* (conto derivato).

vantaggio i versamenti fatti su di essa.[1] In questo caso si dovrebbe portare al dare del conto *Capitale sociale* il valore nominale delle azioni decadute, all'avere del conto *Azionisti per versamenti non richiesti* e del conto *Azionisti per nuovi versamenti richiesti* la parte di tali versamenti corrispondente alle suddette azioni e all'avere di un conto *Versamenti confiscati* (conto derivato) la somma dei versamenti già fatti sulle stesse azioni.

c) LIBRO DEI SOCI.

I fatti concernenti la condizione dei soci nella società possono essere considerati in sè stessi o classificati rispetto ai singoli soci. Si possono perciò compilare, per tali fatti, scritture di mera rilevazione e scritture di classificazione, si possono tenere giornali per le prime e mastri a forma di libro o di schedario (fichier grand-livre) per le seconde.

Il libro dei soci, imposto dal nostro legislatore (Art. 140 Cod. comm.) agli amministratori delle società in accomandita per azioni e delle società anonime, dovrebbe indicare, essendo le azioni nominative, l'identità dei soci, i versamenti tanto per il capitale primitivo quanto per ogni successivo aumento, nonchè i passaggi della proprietà delle azioni o delle quote ed i vincoli che vi fossero imposti. La cessione dei titoli nominativi dovrebbesi operare con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari (Art. 169 Cod. comm.).

La legge però sulla obbligatorietà della conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso (Legge 24 settembre 1920, n. 1297) accenna a provvedimenti (Art. 4) intesi a rendere rapida ed economica, non solo la conversione, ma anche la trasmissione dei titoli.

Il libro dei soci può variare nella forma sua tabellare secondo le disposizioni riguardanti il trasferimento dei titoli.[2]

---

[1] Competente a pronunciare la decadenza delle azioni morose non può essere che l'assemblea, perchè la decadenza importa riduzione di capitale sociale.

[2] Negli Stati Uniti d'America vi sono titoli nominativi, trasferibili con girata, senza obbligo di autentica di un pubblico ufficiale. Ma la nominatività

Per la tenuta del libro dei soci non è necessaria l'emissione del *titolo*, perchè l'*azione* (parte aliquota di capitale sociale) potrebbe essere trasferita con notifica alla società.[1]

Dovendo i titoli essere nominativi,[2] si potrebbe stabilire che, in caso di trasferimento, essi siano ritirati dalla società e sostituiti con titoli al nuovo nome, o presentati alla società per la notazione della variazione di titolare o, volendosi facilitarne il trapasso, che senza la presentazione alla società, siano muniti di girata.

Il trasferimento dei titoli per mezzo di girata in bianco ne altererebbe la nominatività. Fa d'uopo che la girata, scritta in inchiostro indelebile, contenga il nome e il cognome per esteso del giratario, la data e la firma del girante (nome e cognome per esteso), che la regolarità della girata, come pure la verità della data e della firma del girante siano attestate da notaio, o da agente di cambio, iscritto nel ruolo. Di più, per la tenuta del libro dei soci, dovrebbesi esibire alla società, se non il titolo girato, almeno una copia autentica della girata, rilasciata dal notaio, o agente di cambio, che vidimò la girata stessa sul titolo.

Con la girata non è più necessaria la emissione di nuovi titoli, al nome del cessionario, in sostituzione di quelli al nome del cedente, eccetto che si abbiano titoli multipli, o certificati comprensivi di più titoli unitari, della stessa specie e si trasferiscano

---

così intesa non è bastevole per la tenuta *continua* di un libro dei soci, perchè il titolo iscritto al nome di Tizio, purchè Tizio vi abbia apposta la sua firma, gira come una cambiale in bianco, senza che la società possa conoscere i successivi giratari.

[1] In Inghilterra, per il debito pubblico, il creditore, iscritto sui registri della Banca d'Inghilterra, senza emissione di titolo, può effettuare il trasferimento del suo credito con notifica, fatta personalmente o mediante procuratore, alla banca suddetta, la quale deve eseguire la voltura. Oltre questa forma di nominatività, v'è quella molto diffusa, della emissione di titoli nominativi, che, in caso di compra-vendita ed in seguito a dichiarazione scritta delle parti presentata dall'agente di cambio, l'ente che li ha emessi deve sostituire con altri al nome del compratore.

[2] Si possono distinguere due classi di titoli nominativi:

1° nominativi con cedole al portatore;

2° nominativi con cedole nominative.

Quelli della seconda classe sono particolarmente consigliabili quando occorrano annotamenti di vincolo per incapacità del titolare (minore età, interdizione ecc.), per dote, per usufrutto, per cauzione ecc.

parzialmente; nel quale caso è inevitabile l'emissione di nuovi titoli al nome del cessionario, per la parte ceduta. Ma, anche in questo caso, il vecchio certificato, opportunamente annotato di riduzione, continuerebbe ad aver vigore per la parte residua non ceduta.

Potrebbe non essere obbligatoria la notificazione alla società di ogni singola girata, ma il giratario, che volesse avere diritto di voto nell'assemblea, dovrebbe sempre richiedere alla società la iscrizione nel libro dei soci e perciò dimostrare la sua qualità di azionista.

d) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI L'AUMENTO E LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

Secondo il disposto della legge, non si possono emettere nuove azioni finchè le precedenti non siano state interamente liberate (Art. 131 Cod. di Comm.), vale a dire, finchè non siano stati richiamati tutti i decimi da pagarsi ancora sulle azioni precedenti. Di più non si possono emettere nuove azioni per somma minore del loro valore nominale. In pratica l'emissione di nuovi titoli ha luogo d'ordinario *sopra la pari;* o, come si dice, con *sopraprezzo*, con *premio*.

Se al momento della costituzione della società vennero sottoscritte n azioni, costituendosi un capitale sociale C_1, il valore di ciascuna azione sarà dato da $\frac{C_1}{n}$. Ma dal momento della costituzione a quello della emissione di nuove azioni si saranno già avuti degli utili, parte dei quali saranno stati assegnati al fondo di riserva, sicchè, se complessivamente si è accumulato un fondo di riserva F, la parte azionaria di patrimonio netto sarà aumentata e divenuta pari a $\frac{C_1 + F_1}{n}$.

Tale dovrebbe essere il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprendente il valore iniziale $\frac{C_1}{n}$ e il sopraprezzo $\frac{F_1}{n}$, per il già costituito fondo di riserva. E tenendo anche conto degli utili U, che deriveranno da operazioni in corso e dell'avviamento A, il prezzo

di emissione delle nuove azioni sarà dato da $\frac{C_1 + F_1 + U + A}{n}$.

Se m è il numero delle nuove azioni emesse al prezzo $\frac{C_1 + F_1 + U + A}{n}$, il capitale sociale diviene $C_1 + \frac{m\,C_1}{n}$, il fondo di riserva $F_1 + \frac{m\,F_1}{n}$.

La parte di sopraprezzo $\frac{U\,m}{n}$ sarà compresa fra gli utili che poi si ripartiranno, fatte le debite detrazioni, fra vecchi e nuovi soci. In quanto all'avviamento, se non era e non si vuole che sia stimato distintamente come attività, la parte di sopraprezzo $\frac{A\,m}{n}$ deve essere compresa anch'essa fra gli utili.[1]

Ricorriamo a un esempio numerico. Il capitale al momento della costituzione sia di 50 000 000 lire: con 100 000 azioni sottoscritte. Supponiamo siasi poi formato un fondo di riserva di 1 500 000 lire. Supponiamo inoltre che si emettano 10 000 nuove azioni, ciascuna del valore nominale di lire 500, al prezzo di 525 lire.

Questo prezzo dovrà essere ripartito nel seguente modo: capitale sociale 500 lire, fondo di riserva 15 lire, utili 10 lire. E, nei conti, per la sottoscrizione delle azioni, si avrà:

		Dare	Avere
Azionisti, per sottoscrizione azioni nuove	L.	5 250 000	
Capitale sociale	»		5 000 000
Fondo di riserva	»		150 000
Profitto su emissione nuove azioni	»		100 000

Riscosso il prezzo, si noterà la somma al dare del conto *Cassa* e all'avere del conto *Azionisti, per sottoscrizione azioni nuove*.

Non considerandosi nella determinazione del sopraprezzo gli utili netti già accertati e non ancora divisibili si dovrebbe, per le azioni nuove, proporzionare il più prossimo dividendo al tempo decorso dalla loro emissione.

[1] È difficile e nella maggior parte de' casi impossibile scindere la quota di avviamento da quella di utili.

Generalmente, le nuove azioni sono date di preferenza ai vecchi azionisti, in proporzione della loro parte di capitale originario. Nell'atto costitutivo, o con deliberazione successiva dell'assemblea, può essere concesso ai vecchi azionisti il diritto di sottoscrivere azioni nuove prima degli estranei ed anche ad un prezzo minore di quello che può essere realizzato con pubblica sottoscrizione o con trattative private. Questo diritto (diritto di opzione)[1] deve essere esercitato entro un termine breve, fissato nel programma di emissione. Talvolta però si concede anche il diritto di prenotazione per la ripartizione delle azioni che eventualmente non venissero optate. Può anche essere concesso ai sottoscrittori di corrispondere il prezzo dell'azione a rate, in determinate epoche, conteggiando a carico del sottoscrittore un dato interesse sui singoli versamenti, a partire dalla data di godimento fissata per le nuove azioni.

Concedendo il diritto di opzione in proporzione del numero delle azioni vecchie possedute, se questo numero non è divisibile esettamente per quello delle azioni vecchie corrispondente a una azione nuova, si ricorre, generalmente, al rilascio di certificati, detti *buoni di opzione*, per le azioni vecchie il cui numero non è bastevole alla sottoscrizione di un'azione nuova. L'azionista può vendere tali buoni o acquistare quelli che in più gli occorrono per la sottoscrizione di un'azione nuova. Se, ad esempio, Tizio possiede 14 azioni e le azioni nuove sono offerte in ragione di un'azione nuova per 3 vecchie, egli potrà sottoscrivere 4 azioni nuove e ottenere due buoni di opzione. Se poi acquisterà un altro buono di opzione, presentando in tempo i tre buoni, potrà sottoscrivere un'altra azione nuova.

Le azioni vecchie, presentate per l'esercizio del diritto di opzione sono restituite dopo essere state munite di una stampiglia comprovante l'esercitato diritto di opzione.

All'atto della sottoscrizione, il sottoscrittore deve pagare il prezzo delle nuove azioni o la rata stabilita nel programma, ritirando una ricevuta provvisoria che, dopo un certo termine, sarà cambiata nel certificato definitivo di azione.

Può essere aumentato il capitale sociale lasciando invariato il patrimonio netto. È il caso di conversione di riserve in capitale.

[1] *Droit de préférence, Vorbezugsrecht, right of préférence.*

Questa conversione può anche essere effettuata senza aumento del numero delle azioni. È palese che l'aumento del numero delle azioni per conversione di riserve in capitale può aver luogo soltanto con assegnazione gratuita delle nuove azioni ai soci, in proporzione delle vecchie azioni possedute.[1]

Per le scritture generali si porterà la somma in dare del conto acceso alla riserva e in avere di quello acceso al capitale sociale.

Può anche l'aumento del capitale sociale corrispondere a una diminuzione di passività. È il caso di trasformazione di obbligazioni in azioni, col consenso, s'intende, degli obligazionisti. Per le scritture generali si dovrà notare la somma in dare del conto acceso agli obligazionisti (debiti della società) e in avere del conto acceso al capitale sociale.

Il capitale sociale può essere ridotto in due modi:

1° riducendo il valore nominale, azionario;

2° riducendo il numero delle azioni.

La riduzione del valore nominale, azionario può aver luogo:

a) liberando i soci da ulteriori versamenti;

b) restituendo ai soci una parte delle somme versate.

La riduzione del numero delle azioni può aver luogo:

a) con acquisto di azioni;

b) con rimborso di azioni.

Circa le scritture generali, se liberansi i soci da ulteriori versamenti, si nota la somma in dare del conto acceso al capitale sociale e in avere del conto acceso agli azionisti per versamenti non richiesti. Se devesi restituire ai soci una parte delle somme versate, si nota la somma in dare del conto acceso al capitale sociale e in avere di un conto acceso agli azionisti per il credito che così hanno verso la società; e quando si effettuerà il pagamento si porterà la somma in dare di questo conto e in avere del conto di cassa.

L'art. 144 del codice di commercio ammette che l'acquisto delle azioni proprie possa aver luogo alle seguenti condizioni: sia autorizzato dall'assemblea, si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, le azioni siano liberate per intero.

---

[1] Si possono costituire riserve da portarsi poi ad aumento del capitale sociale con emissione di azioni a favore degli agenti o degli operai (azioni di lavoro).

Considerato l'acquisto dal punto di vista della ragioneria, dobbiamo rivolgerci la solita domanda: quali modificazioni qualitative e quantitative ha subito il patrimonio e quali mutazioni di valore sono avvenute? La risposta non è difficile. Se lo scopo dell'acquisto è di ritirare dei titoli dal mercato per rimetterli più tardi in circolazione, si ha una diminuzione di denaro e un aumento di attività *sui generis* (azioni proprie); se invece trattasi di riduzione del capitale azionario ed i titoli debbono essere annullati, si ha una diminuzione di denaro, che si risolve in una diminuzione di patrimonio netto. In questo secondo caso bisogna vedere se l'acquisto è stato fatto alla pari, sotto o sopra la pari. Se è stato fatto alla pari, la diminuzione del patrimonio netto è diminuzione soltanto di capitale azionario; se è stato fatto sotto la pari la diminuzione del patrimonio netto è minore della diminuzione di capitale azionario e la differenza può essere riguardata come utile o aumento di riserva; se infine è stato fatto sopra la pari, la diminuzione di patrimonio netto è maggiore della diminuzione di capitale azionario e la differenza è perdita o riduzione di riserva.

Ecco alcuni esempi di registrazione:

1° Acquisto di 1000 azioni da 500 lire ciascuna, al prezzo di 500 lire, per riduzione di capitale sociale:

		Dare	Avere
Capitale sociale	L.	500 000	
Cassa	»		500 000

2° Acquisto di 1 000 azioni da 500 lire ciascuna, al prezzo di 480 lire, per riduzione di capitale sociale:

		Dare	Avere
Capitale sociale	»	500 000	
Cassa	»		480 000
Utili su acquisto azioni proprie	»		20 000

3° Acquisto di 1 000 azioni da 500 lire ciascuna al prezzo di 510 lire, per riduzioni di capitale sociale:

		Dare	Avere
Capitale sociale	L.	500 000	
Riserva per acquisto azioni proprie	»	10 000	
Cassa	»		510 000

4° Acquisto di 1 000 azioni proprie, da 500 lire ciascuna, al prezzo di 480 lire, da rimettersi in circolazione:

		Dare	Avere
Azioni proprie	L.	480 000	
Cassa	»		480 000

L'ammortamento delle azioni in una sola volta è poco usato benchè abbia il pregio di mettere tutti gli azionisti in identica condizione. Si preferisce il rimborso in più volte, con estrazione a sorte dei titoli. L'azionista riceve, al rimborso dell'azione, un nuovo titolo, detto azione *di godimento*,[1] che gli dà il diritto di partecipare ai futuri utili e, in caso di scioglimento della società, soddisfatti i terzi e rimborsate le rimanenti azioni ordinarie, a dividersi coi possessori di queste azioni ciò che resta di patrimonio sociale.

Giova osservare che per il rimborso e per l'acquisto alla pari o sotto la pari delle azioni non è necessaria la formazione di nessuna riserva, se mirasi a ridurre il capitale azionario. Potrebbe essere necessaria una riserva per coprire l'eccedenza del prezzo di acquisto sul valore nominale (acquisto sopra la pari). Formato un fondo di riserva per ammortamento di azioni, si dovrebbe, quando si effettua il rimborso o l'acquisto alla pari, notare la somma pagata in dare del conto *Fondo ammortamento azioni* e in avere del conto di cassa. Ma così non sarebbe posta in evidenza la riduzione del capitale azionario. Dovrebbesi notare la somma, non in dare del

[1] *Actions de jouissance. Genussaktien.*

conto acceso al fondo per ammortamento azioni, ma in dare del conto acceso al capitale sociale.

La riserva per ammortamento azioni è necessaria quando, avendosi azioni ammortizzabili e azioni non ammortizzabili, il valore nominale delle seconde aumenta coll'ammortamento delle prime. in modo che il capitale sociale, originario rimanga immutato. In questo caso, la somma pagata per ammortamento di azioni, posta in evidenza all'avere del conto di cassa, deve essere portata in dare del conto acceso alla riserva per ammortamento azioni.

Volendo nelle scritture generali distinguere l'estrazione delle azioni dal loro effettivo rimborso, si può accendere un conto *Azioni estratte* o *Azioni da rimborsare*, che accolga prima in avere la somma che si deve pagare e in dare poi la somma pagata.

Un'ultima osservazione: le azioni di godimento date ai possessori delle azioni ordinarie. rimborsate, potrebbero essere considerate come passività sociali, adeguandosi il loro valore alla somma dei valori attuali dei probabili dividendi futuri, ma così si avrebbe duplice diminuzione di patrimonio netto (diminuzione di danaro e aumento di debiti!) Le azioni di godimento concernono non solo la ripartizione degli utili, ma anche quella delle riserve ed al possessore di tali azioni può essere riconosciuto il diritto di voto nell'assemblea. Non debbonsi confondere coi buoni di godimento (dati, ad esempio, in corrispettivo di speciali servizi) che attribuiscono al possessore la qualità di creditore della società.

e) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI L'EMISSIONE ED IL RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI.

Le società non possono emettere titoli di obbligazioni per somma eccedente il capitale versato, se l'eccedenza non è garantita da titoli a debito dello Stato, delle provincie e dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella Cassa dei Depositi e Prestiti. Di più l'emissione non può avere luogo senza deliberazione dell'assemblea. Così vuole il legislatore (Art. 171 e 172 Cod. di Comm.). Due sono i modi di emissione: per trattativa privata e per pubblica sottoscrizione. Adottandosi il secondo, deve essere pubblicato dagli amministratori un manifesto o programma che enunci: il nome, l'oggetto e la sede della società. il capitale so-

ciale, la data dell'atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso e allo statuto e le date della loro pubblicazione, la situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato, l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso, il valore nominale di ciascuna, l'interesse che producono, e la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea che approvò l'emissione (Art. 173 Cod. di Comm.).

Varie possono essere le forme di rimborso delle obbligazioni. Di solito però le società ammortizzano il debito iniziale in più volte, a intervalli uguali di tempo, rimborsando, non una parte di tutte le obbligazioni, ma un certo numero di obbligazioni, estratte a sorte, e pagano a intervalli uguali di tempo l'interesse sulle obbligazioni non rimborsate. Provvedendo al servizio del prestito (per pagamento della quantità di debito iniziale e degli interessi successivi) con una somma costante, la parte di tale somma da destinarsi al rimborso delle obbligazioni, col decrescere degli interessi, aumenterà. Rappresentando con a la somma assegnata al servizio del prestito (capitale e interessi), con C la quantità di debito iniziale, con n il numero dei periodi in cui si deve compiere l'ammortamento, con i il saggio di interesse riferito allo stesso periodo a cui è riferita la somma suddetta, si ottiene:

$$a = \frac{C(1+i)^n i}{(1+i)^n - 1}$$

È palese che, rimborsandosi un numero intero di obbligazioni si potranno avere residui della porzione o quota disponibile per l'ammortamento della quantità di debito iniziale.

Si adotta anche il criterio di destinare all'ammortamento suddetto una quota fissa. Così la somma assegnata al servizio del prestito decresce da periodo a periodo di ammortamento col decrescere degli interessi.

L'emissione delle obbligazioni può essere *alla pari, sopra la pari, sotto la pari*. Non considerate le diverse spese di emissione, che possono però essere rilevanti, e adottando per la stima del debito della società lo stesso saggio d'interesse stabilito per le obbligazioni, se l'emissione è sopra la pari, ossia a un prezzo maggiore del valor nominale (somma di debito), si ha un utile, che si può destinare a riserva. Se invece l'emissione è sotto la pari, ossia a un prezzo

minore del valor nominale, si ha una perdita, che può essere coperta da riserve già formate oppure distribuita fra più periodi futuri di bilancio. Se in fine l'emissione è alla pari, il patrimonio netto rimane immutato.

Ad esempio, emettendosi alla pari 10 000 obbligazioni da 500 lire ciascuna, si avrà:

	Qualità	Quantità	Stime
Aumento di attivo	denaro	5 000 000	5 000 000
Aumento di passivo	debiti a diversa scadenza	[1]	5 000 000 [2]
			0

e si scriverà:

		Dare	Avere
Cassa	L.	5 000 000	
Obbligazioni, per capitale	»		5 000 000

Emettendosi le suddette obbligazioni a 505 lire, si avrà:

	Qualità	Quantità	Stime
Aumento di attivo	denaro	5 050 000	5 050 000
Aumento di passivo	debiti a diversa scadenza		5 000 000
Aumento di patrimonio netto			L. 50 000

e si scriverà:

		Dare	Avere
Cassa	L.	5 050 000	
Obbligazioni, per capitale	»		5 000 000
Utile su emissione obbligazioni	»		50 000

[1] Somme da pagarsi successivamente per il servizio del prestito.

[2] Dovrebbesi fare la somma dei valori attuali di tutte le quote che, per capitale e per interesse, la società dovrà successivamente pagare. È risaputo che, adottando per il calcolo di tali valori, un saggio d'interesse diverso da quello stabilito per gli interessi dovuti dalla società, il risultato della stima sarebbe diverso.

Emettendosi le obbligazioni suddette a 495 lire, si avrà:

	Qualità	Quantità	Stime
Aumento di attivo	denaro . .	4 950 000	4 950 000
Aumento di passivo	debiti a diversa scadenza . .		5 000 000
Diminuzione di patrimonio netto.			L. 50 000

e si scriverà:

		Dare	Avere
Cassa	L.	4 950 000	
Perdita su emissione obbligazioni	»	50 000	
Obbligazioni, per capitale	»		5 000 000

Alla scadenza degli interessi, si rileverà un aumento di passività (debiti) e una uguale diminuzione di patrimonio netto. Se, ad esempio, la società dovesse pagare per interessi 125 000 lire, si scriverebbe:

		Dare	Avere
Interessi passivi	L.	125 000	
Obbligazioni, per interessi	»		125 000

e, quando si pagherà, si dovrà notare la somma in dare del conto *Obbligazioni, per interessi* e in avere del conto di cassa.

Estratte le obbligazioni, si avrà una diminuzione di passività (debiti per obbligazioni in circolazione) e un aumento di passività (debiti per obbligazioni estratte). Se fossero estratte 200 obbligazioni, si scriverebbe:

		Dare	Avere
Obbligazioni, per capitale	»	100 000	
Obbligazioni estratte.	»		100 000

e quando si rimborseranno le obbligazioni estratte, si porterà la somma in dare del conto *Obbligazioni estratte* e in avere del conto di cassa.

Le diverse operazioni concernenti le obbligazioni, come quelle relative alle azioni, possono richiedere speciali organi amministrativi, speciali uffici che ad esse attendano, che le rilevino e le classifichino, che le ricordino e provino con particolari scritture su libri o schedari. Dovendo le obbligazioni essere nominative, occorrono registri degli obbligazionisti per ricordare la mutazione di titolare in caso di trasferimento.

f) IL BILANCIO E IL CONTO DELLE PERDITE E DEI PROFITTI.

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente,[1] coi documenti giustificativi (Art. 176). I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio e alle altre disposizioni occorrenti. (Art. 178). Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio (Art. 179).

L'oggetto del bilancio delle società anonime è quello, si può dire, di un *inventario sintetico-estimativo*, che miri a determinare la sostanza netta.

Non pone in evidenza i rapporti economici del soggetto aziendale con gli agenti suoi e coi terzi, richiedendo la determinazione di questi rapporti *inventari analitico-quantitativi*. Non dimostra i mutamenti delle singole attività e passività; non è il rendiconto che Alvise Casanova,[2] nel secolo decimo sesto, consigliava ai fattori, dicendo ad essi: « Il giornale terrete appresso di voi et il libro manderete a padroni vostri distinguendo in questo ogni particolaritade del maneggio vostro ». Indica, o almeno dovrebbe in-

[1] Il periodo di bilancio ordinario si suole chiamare *esercizio*. I bilanci ordinari sono annuali, ma potrebbero aver luogo a intervalli minori di tempo.

[2] *Specchio lucidissimo nel quale si vedono essere diffinito tutti i modi et ordini di scrittura.*

dicare, le attività e le passività esistenti in un dato giorno. Ma, essendo *annuali* i bilanci ordinari (il nostro codice di commercio prescrive anche bilanci straordinari per la fusione di più società, la dichiarazione di fallimento, la liquidazione), se non si variano in essi i criteri di classificazione e di stima delle attività e delle passività, confrontando le singole poste di un bilancio con quelle di un altro bilancio, si possono conoscere le mutazioni *nette* di ogni posta nell'intervallo di tempo compreso fra i giorni a cui i bilanci si riferiscono.

Sono poste caratteristiche dei bilanci delle società anonime quelle per capitale sottoscritto, ma non ancora versato dagli azionisti (poste attive) e quelle per dividendi (liquidati ma non ancora pagati dalle società (poste passive). Nell'attivo si distinguono anche i crediti per versamenti richiesti (sommes non versées sur les appels de fonds) da quelli per versamenti non richiesti (sommes non appélées) i versamenti dovuti alla società per azioni privilegiate da quelli dovuti per azioni ordinarie. Si considerano talvolta fra le poste attive le nuove azioni non ancora collocate (actions à la souche) per mettere così in evidenza l'aumento di capitale sociale già deliberato.[1] Ma è impostazione prematura.

Trovasi anche fra le poste attive quella delle azioni proprie acquistate; posta giustificabile se le azioni debbono essere rimesse sul mercato.

Nel passivo si può avere la posta delle azioni proprie, estratte e da rimborsare. Le poste passive concernenti i crediti degli azionisti per dividendi liquidati possono essere distinte in tante categorie quante sono le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate e di godimento).

Alcuni bilanci hanno anche poste passive per *versamenti anticipati;* sono bilanci di società che accordano agli azionisti la facoltà di liberare anticipatamente i loro titoli e concedono anche un interesse sulle somme anticipate, interesse che cessa quando ha luogo la *richiesta di versamento.* Per il versamento anticipato si considera un aumento di denaro e un aumento di *debiti* verso gli azionisti (di quì la posta passiva suddetta). Avvenuta la richiesta si dovrà considerare una diminuzione di *crediti* verso gli azionisti per versamenti non richiesti e una diminuzione di *debiti* verso

---

[1] Cfr. Louis Daubresse, *Comptabilité des Sociétés.*

gli azionisti per versamenti anticipati. Così la posta passiva dei versamenti anticipati eliminasi dal bilancio. Per i versamenti anticipati che danno diritto a interesse si potrà avere in bilancio una posta passiva che riguardi il debito della società per tali interessi non ancora corrisposti. Ricordiamo anche la posta passiva per interessi da pagarsi agli azionisti (intérêts intercalaires, Bauzinsen), specialmente nel caso di società industriali per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale.

Altre poste passive dipendono dall'emissione di obbligazioni. È risaputo che esse sono quelle delle *obbligazioni in circolazione per capitale* (debito della società per le obbligazioni emesse), *obbligazioni in circolazione per interessi* (debito della società per interessi scaduti), *obbligazioni estratte* (debito della società per le obbligazioni da rimborsare). Abbiamo così indicate le principali poste caratteristiche, attive e passive, dei bilanci delle società anonime.

Possiamo ancora dire che, stabilendo le società anonime pensioni, indennità e buone uscite per i loro impiegati ed amministrandone i relativi fondi, altre poste passive si aggiungono a quelle che abbiamo indicato: sono poste che concernono crediti del personale, debiti delle società verso i loro impiegati (caisse des retraites o fonds de prévoyance). Soventi le società acquistano titoli di facile realizzazione e di valore relativamente costante a garanzia dei crediti suddetti; si hanno così in attivo poste che debbono essere distinte dalle altre con particolare denominazione.

Nella pratica, per la determinazione delle poste di bilancio, non sempre adottansi criteri razionali e costanti. Le merci acquistate in nome proprio o per conto altrui e che non sono state ancora spedite al committente, invece di essere come tali considerate, si comprendono spesso fra i crediti. Non sempre si tiene conto degli interessi, dei fitti e canoni attivi e passivi, riferibili al periodo di bilancio, ma che hanno scadenza posteriore a questo periodo. Nulla possiamo dire per giustificare tale omissione. Trattasi di crediti o debiti (o rate di crediti o di debiti) non ancora esigibili o pagabili, ma già accertati. Talvolta non si considerano neppure le attività e le passività risultanti da pagamenti e da incassi anticipati di fitti o canoni e quando si considerano si notano fra i crediti e i debiti. A ben guardare non si tratta qui di veri crediti e debiti. Potrebbero divenire tali quando, per causa

non imputabile a chi ha anticipato il fitto o il canone, avesse a rompersi il contratto prima che tale fitto o canone sia maturato. Giova anche osservare, che l'anticipazione di un fitto relativo a un immobile può essere riguardata per chi riscuote, cioè per il proprietario dell' immobile, come aumento di denaro e diminuzione del valore dell' immobile, se prima l' immobile era stimato in base ai fitti netti futuri, cioè come rendita immediata. Dopo l'anticipazione si avrebbe il valore di una rendita differita. Per chi paga anticipatamente potrebbesi contrapporre alla diminuzione di denaro l'aumento di beni a disposizione temporanea.

Talvolta l'attivo è turbato da poste riguardanti perdite straordinarie ed è turbato il passivo da poste relative a profitti eccezionali; perdite e profitti che si vogliono ripartire fra più periodi di bilancio. Trovansi, a cagion d'esempio, bilanci che hanno in attivo le spese di emissione e le perdite sull'emissione di obbligazioni e in passivo i premi sull'emissione di azioni. Non pochi scrittori [1] ammettono tali poste. Ma si potrebbero distintamente esporre nel conto delle perdite e dei profitti che si unisce al bilancio.

Riguardo ai premi su emissione di azioni, ricordiamo solamente che il prezzo delle nuove azioni consta di diversi elementi: quota di capitale sociale, quota di riserva, quota di valore d'avviamento, e quota di utili da liquidarsi per operazioni in corso.

Suolsi ancora, per i beni altrui in deposito, ricorrere da alcuni a poste attive e passive di uguale valore. In tal modo, se non si altera la differenza fra le attività e le passività, si altera l'attivo e il passivo. Alvise Casanova,[2] trattando delle registrature a partita doppia, attribuiva alle mercanzie ricevute per commissione di vendita il valore di un piccolo di lira veneta, cioè il minimo valore monetario: con tale espediente quell'antico ragioniere veneziano univa per via del valore i beni altrui agli elementi patrimoniali, ma almeno lasciava pressochè inalterate le significazioni dell'attivo e del passivo.[3] Nei bilanci delle società anonime figurano spesso poste attive e passive di correzione. Chia-

[1] Cfr. Louis Daubresse, *Du bilan et de l' inventaire*.

[2] Cfr. *op. cit.*

[3] Adolfo Salvatori, in un suo articolo, I *beni dei terzi e i beni presso terzi*, (Rivista Italiana di Ragioneria, fascicolo V, 1917) accenna a due poste ben strane per i beni presso terzi, una « depositari » da aggiungersi all'attivo, comprendente già i beni depositati, e l'altra « valori in deposito » da aggiungersi al passivo. Poste che non approva perchè alterano fittiziamente l'attivo e il passivo.

mansi *poste figurative* o *risconti*. Sono per lo più poste passive di correzione di errori per eccesso nell'attivo e poste attive di correzione di errori per eccesso nel passivo. È evidente che siffatte poste alterano il passivo o l'attivo a cui si aggiungono e che soltanto la sostanza netta può risultare rettificata. Per converso, certe attività e passività si omettono perchè si giudicano compensate. Ma così l'attivo e il passivo, distintamente considerati, risultano errati per difetto. Le fideiussione, ad esempio, può dar luogo a determinazione di due valori opposti, uguali o disugnali, secondo che uguali o disuguali sono la probabilità di pagare e quella di riscuotere per regresso. Nullo è il valore attivo se, avendosi certezza di non dover pagare, è nullo il valore passivo; ma può essere nullo il primo senza che sia nullo il secondo, sempre quando è possibile il pagamento e impossibile la riscossione per insolvibilità dell'obbligato principale. Considerazioni che si possono ripetere per l'avallo, affermando la maggiore convenienza di distinguere i due valori opposti, poichè l'avallo costituisce un'obbligazione di per sè stante, non subordinata a quella dell'avallato e l'avallante, obbligato in solido, non può richiedere che sia prima escusso l'avallato. Anche per le assicurazioni sulla vita si potrebbero notare due valori opposti, quello attuale dei premi non scaduti e quello attuale delle somme assicurate: la differenza è la misura del rischio o la così detta riserva matematica. E due valori opposti, uno attivo e l'altro passivo, si potrebbero anche determinare per le enfiteusi, considerando distintamente il valore del fondo, come se fosse questo in piena proprietà, e la somma che l'enfiteuta dovrebbe pagare al direttario per redimere tale fondo dal canone. E ancora due poste, una attiva e l'altra passiva, si potrebbero o dovrebbero determinare per le compere e per le vendite a termine (a consegna e pagamento differiti): un credito in merci o titoli e un debito a denaro per le compere, un credito a denaro e un debito in merci o titoli per le vendite. Jacques Verley[1], considerando il caso di una società che ha comperato 10 balle di mercanzie, da pagarsi dopo che saranno pesate, dice che anche se non sono ancora giunte alla società e questa, non conoscendone il peso, non ne conosce neppure il prezzo, debbono essere poste in bilancio fra le attività a un valore approssimativo.

1 *Le bilan dans les sociétes anonymes.*

Ed. Folliet[1] non approva questo modo di vedere le cose e osserva che « en inscrivant à l'actif ces marchandises pour une somme x, il faudra en même temps (e questo non si discute) créditer le fournisseur pour la même somme x. Le résultat du bilan ne sera donc absolument pas modifié ». Noi non possiamo accogliere questa critica e crediamo che il Verley abbia ragione. Si commettono anche errori nel considerare le attività e le passività rispetto ai singoli organismi amministrativi, istituiti per imprese che debbono svolgersi in più luoghi, vale a dire per imprese che hanno sedi, succursali, filiali ed agenzie, ed in generale rispetto alle diverse particolari aziende pertinenti a una stessa persona o società e costituenti perciò un'azienda complessa. Quando da un organismo amministrativo speciale vengono trasmessi beni ad un altro organismo speciale, i pratici sogliono contrapporre, per il primo, alla diminuzione di attivo un aumento di attivo (crediti) e, per il secondo, all'aumento di attivo un aumento di passivo (debiti) come se fosse diverso nei due organismi il soggetto capace di diritto a cui appartiene o si suppone appartenere, per finzione giuridica, la ricchezza onde essi sono dotati. La interna trasmissione di beni non genera crediti o debiti, poichè non concerne i terzi e, se prescindesi dalle spese che può richiedere, muta solamente, rispetto all'intera azienda, le condizioni di luogo, di consegna e di destinazione dei beni trasmessi. Riguardo alle aziende speciali, essa è diminuzione oppure aumento di attivo, diminuzione di dotazione dell'organismo datore e aumento di dotazione dell'organismo ricevitore. La sostanza di un'azienda complessa può riguardarsi come risultante dalle singole aziende speciali in cui essa è divisa, può cioè considerarsi costituita di tanti elementi quanti sono i cumuli di beni o crediti il cui governo è affidato a distinti organismi; e così dicasi del passivo. Si potrebbero prendere come valori di attività o passività complesse dell'intera azienda le eccedenze dell'attivo rispetto al passivo e del passivo rispetto all'attivo nelle singole aziende particolari. Ma la somma delle attività e la somma delle passività complesse, così intese, non rappresenterebbero distintamente tutto l'attivo e tutto il passivo dell'intera azienda. Vi sono però attività e passività che debbono essere riguardate come parti di attivo netto o di passivo scoperto di altre imprese.

---

[1] *Le bilan dans les sociètés anonymes.*

Chi ha una quota di capitale di una società o associazione, o possiede azioni di società anonime non ha diritto a determinati beni, ma sì a una parte proporzionata del patrimonio netto della società, come risulterà alla liquidazione. Poichè i soci accomandanti e quelli delle società anonime non rispondono di fronte ai terzi oltre al montare della propria quota e delle azioni assunte, se la quota è stata versata tutta e sono le azioni interamente liberate, il passivo scoperto delle società in accomandita e di quelle anonime non può ripercuotersi nel passivo della persona e della società che è accomandante o azionista.

Le differenze fra particolari attività e passività contrastano colla distinzione sempre necessaria o utile tra le cose costitutive della sostanza aziendale e quelle dovute ai terzi. L'attivo dovrebbe essere la quantità di moneta equivalente all'intera sostanza (ellitticamente parlando, il valore di questa) in rapporto al passivo, che dovrebbe essere il valore totale delle cose dovute ai terzi. Nondimeno molti scostansi da questi criteri e, con accezioni varie delle voci attivo e passivo, creano ambiguità, rendendo oscuro ciò che hanno in animo di chiarire.

Non poche società anonime notano ancora nei loro bilanci, sotto la voce *passivo,* il capitale sociale, i fondi di riserva e gli utili. Alcune poi chiamano *passivo della società verso se stessa o verso gli azionisti* il capitale sociale, per distinguerlo dal vero passivo, che dicono *passivo della società verso i terzi.* Alfredo de Gregorio [1] dichiara che « all'innovazione proposta d'indicare a parte, al di fuori del passivo, il capitale sociale non può in verità muoversi alcuna obbiezione seria », riconosce « che essa renderebbe più chiara l'intelligenza del bilancio a chi di questo non abbia alcuna, benchè elementare, nozione » ma soggiunge che « la censura fatta al sistema attuale poggia sopra un errore; quello di attribuire alle parole *attivo* e *passivo* un significato improprio, di confondere il loro significato tecnico col significato traslato in cui si adoperano talvolta nel linguaggio comune; « *attivo* (egli soggiunge) non vuol dire valori esistenti o crediti appartenenti all'azienda, nè *passivo* vuol dire debiti dell'azienda. Quelle parole non esprimono dei concetti giuridici, ma dei concetti contabili ». Noi sappiamo che la contabilità si propone qui di determinare ed esporre la

---

[1] *I bilanci delle società anonime.*

condizione economica dell'impresa, sappiamo che considera le cose di cui la società può disporre o che ha diritto di avere dai terzi e le cose che deve dare: sappiamo che, per esprimere le somme di quelle e la somma di queste cose, si ricorre alla stima, sostituendo idealmente alle quantità di tali cose (quantità eterogenee) altre quantità omogenee fra loro (quantità di monete di conto) in base a giudizi di equivalenza: sappiamo che nelle stime si deve tener conto della disponibilità delle cose (immediata, differita, certa, incerta). In quanto ai *concetti giuridici* diversi da quelli contabili, non sappiamo dire nulla. Per la determinazione delle cose a disposizione di un soggetto aziendale qualsivoglia o che lo stesso soggetto aziendale ha diritto di ricevere dai terzi e delle cose che ai terzi deve dare, non occorre il valore, occorre invece la quantità. Il risultato delle misurazioni (fatto il ragguaglio) deve essere il medesimo per l'azienda del creditore o del depositante e per l'azienda del debitore o del depositario: il risultato delle stime può essere diverso. Nelle stime, la sostanza aziendale non può essere considerata come un insieme di diritti, ma come un insieme di cose. Quando si dice che un podere o un credito valgono tanto, si vuol dire che valgono tanto il podere e l'oggetto del credito. Certamente per l'uomo onesto, osserva Fabio Besta,[1] una cosa non ha valore se al fatto del possesso suo non congiungesi il legittimo diritto di possederla o se almeno questo diritto non può supporsi in buona fede. Ma una cosa può avere valore per chi non è onesto, anche se egli non ha e non potrà mai avere il legittimo diritto di possederla, purchè nel fatto abbia sicurezza e anche solo probabilità di valersene. Per converso il legittimo proprietario serba tutti i diritti sulle cose sue anche quando gli siano state rubate, ma, se non vi ha nessuna probabilità di recupero, quelle cose per lui non valgono niente. Chi ha diritto di esigere una somma serba quel diritto intero anche se il debitore diviene oberato del tutto, ma, se non vi ha nessuna probabilità che il creditore possa avere in tutto o in parte la somma sua, quel diritto è *stimato nullo*. Ecco ciò che possiamo dire riguardo ai concetti contabili. Soggiungiamo che vi sono diritti che non si possono considerare isolatamente nella determinazione degli elementi di una sostanza aziendale. I beni altrui

---

[1] *La ragioneria*, vol. I.

sui quali noi abbiamo diritto di pegno o d'ipoteca hanno per noi solamente un valore condizionale; se il credito a cui garanzia ha luogo il pegno o l'ipoteca si riguarda nella stima come sicuro, non si può attribuire nessun valore al pegno o all'ipoteca.

Ritornando al bilancio delle società anonime, osserviamo che l'attivo dovrebbe essere la somma dei valori attribuiti alle cose costitutive della sostanza aziendale e il passivo dovrebbe essere la somma dei valori attribuiti alle cose che i terzi hanno diritto di avere.

Si potrebbe credere che il *concetto contabile* espresso dalle voci attivo e passivo abbiasi a ricercare nelle scritture da cui soglionsi desumere i bilanci.[1] È errore in cui sono caduti parecchi scrittori. Un consuntivo può comprendere i seguenti dati: attività, passività, sostanza netta al principio di un determinato intervallo o spazio di tempo, aumenti e diminuzioni di attività e di passività in tale spazio avvenuti, attività, passività e sostanza netta alla fine. Or bene, per enunciare le attività, le passività e la sostanza netta non sono necessarie le scritture di gestione, potendosi al principio e alla fine dello spazio di tempo a cui si riferisce il consuntivo ricercare, classificare e valutare, in una parola inventariare, le cose a disposizione immediata o differita e quelle dovute ai terzi. Non sono le scritture di gestione neppure necessarie per enunciare nei consuntivi le differenze fra la somma degli aumenti e la somma delle diminuzioni di ciascuna attività, di ciascuna passività e della sostanza netta, bastando il confronto fra i valori iniziali e quelli finali. Sono per converso necessarie, in difetto di memoria, se voglionsi esporre i singoli aumenti e le singole diminuzioni od anche soltanto le somme degli aumenti e le somme delle diminuzioni di attività, di passività e di sostanza netta.

Giova osservare che nei bilanci delle società anonime si omette l'enunciazione degli aumenti e delle diminuzioni di attività e di passività e, non essendovi intervalli fra i periodi di bilancio, si

---

[1] Non parliamo degli *espedienti contabili*, cui si ricorre in pratica per *truccare i bilanci*, nascondere riserve, ecc. Conosciamo tali espedienti, per verità non sempre commendevoli. Sappiamo, ad esempio, che, costituiti fondi di riserva per ammortamento di obbligazioni, quando si effettua l'ammortamento, si compila solamente l'articolo *Fondo per ammortamento obbligazioni* a *Cassa*, lasciando inalterato il conto delle obbligazioni in circolazione, o si compila poi l'articolo *Obbligazioni in circolazione* a *Immobili*. Cfr. Louis Daubresse, *Comptabilité des sociétés*.

omette anche l'enunciazione delle attività e delle passività iniziali. Pertanto il bilancio si restringe all'esposizione delle diverse attività, delle diverse passività e della sostanza netta in fine dello spazio di tempo cui è riferito. Alcuni scrittori dicono *contabile* il bilancio desunto dalle scritture (scritture di classificazione dei fatti aziendali dal punto di vista delle attività e delle passività) per distinguerlo da quello ottenuto direttamente, cioè con inventariazione estimativa. Ma, per verità, sono l'uno e l'altro ugualmente contabili, anzi è sempre, deve essere sempre lo stesso bilancio, ottenuto *contabilmente in due diversi modi*. Ed. Folliet [1] osserva: « Il ne suffit pas que les sommes inscrites au bilan correspondent au solde du Grand Livre, il faut encore que le bilan *intra comptable*, soit identique au bilan *extra comptable* résultant de l'évaluation raisonnée des choses ». Noi soggiungiamo che, per desumere un bilancio da scritture è necessario accendere e tenere almeno tanti conti (elementari) quante sono le poste attive e le poste passive che si debbono poi col bilancio distintamente esporre; e per desumere le parti della sostanza netta ed i mutamenti di questa sostanza è necessario accendere e tenere conti (derivati) riguardanti quelle parti (capitale sociale e riserve) e tanti altri quante, almeno, sono le classi in cui i mutamenti di sostanza netta si distribuiscono.

Il valore di una sostanza aziendale, riguardata nella sua interezza, come *universalità*, può essere maggiore della somma dei valori attribuiti ai singoli suoi componenti separatamente considerati. La differenza è il *plus valore* che le cose hanno per il loro coordinamento, per le condizioni favorevoli di ambiente, per i fattori immateriali di potenza economica cedibili insieme alla sostanza in caso di mutamento del soggetto aziendale, e che andrebbero perduti se l'azienda cessasse di essere, se si sciogliesse la società e si liquidasse la sostanza aziendale. Prevale nella pratica il criterio di riguardare tali fattori come oggetto transitorio di bilancio per valutare poi i soli *mezzi esterni*, le sole *cose permutabili* di cui consta la sostanza aziendale propriamente detta.

Così considerasi l'avviamento di un affare singolo o di una intera impresa, così consideransi le privative industriali. In caso di cessione di azienda, qualunque sia l'origine dell'avviamento, il

---

1 *Op. cit.*

cessionario tiene conto del prezzo di questo, ma in progresso di tempo lo ammortizza, pur proponendosi l'incremento degli affari. Similmente può dirsi dei brevetti d'invenzione, e dei segreti di fabbrica. L'avviamento derivante in massima parte da abilità, onestà, puntualità notorie, da ubicazione favorevole agli affari, se non anche da abitudini, pregiudizi e parzialità del pubblico, non è d'ordinario valutato finchè l'azienda permane senza mutar soggetto: perciò il prezzo suo, in caso di cessione dell'azienda, è riguardato dal cedente come sostituzione o surroga di un fattore materiale a un fattore immateriale di potenza economica.

D'ordinario non si considerano nei bilanci e non si distinguono che i fattori di potenza economica cedibili separatamente dalla sostanza aziendale o con questa sostanza, il cui conseguimento abbia richiesto dispendio di cose e quindi diminuzione della sostanza propriamente detta, il che avviene nella compera di privative industriali, nell'acquisto (come si dice) di aziende, per il prezzo dell'avviamento, nelle spese di impianto e in quelle richieste da studi, tentativi ed esperienze che fan capo a invenzioni od a miglioramenti dell'esercizio tecnico.

Riepilogando, il primo bilancio di un'impresa può essere informato da *stima di funzionamento,* l'ultimo da *stima di liquidazione.* I bilanci intermedi segnano il graduale ammortamento dei fattori immateriali di potenza economica e il passaggio da quella a questa stima. Nessun dubbio che l'avviamento, i brevetti, i segreti di fabbrica, ecc., debbansi riguardare come fattori immateriali di potenza economica. Alcuni scrittori affermano che tutti gli elementi di potenza economica sono cose materiali, quantità fisiche. « Chi compera la clientela di un negozio, dice Ulisse Gobbi [1], non paga niente di immateriale, bensì egli dà un *corrispettivo immediato* sul *guadagno eventuale in moneta,* e quindi materiale, ch'egli calcola di ottenere sugli acquisti che i consumatori abituati a rivolgersi a quel negozio vi faranno anche in seguito. Se si valuta in moneta un *segreto di fabbrica* od una *privativa industriale,* si indica qual'è la quantità di moneta immediata che in date circostanze equivale alla moneta differita ed eventuale che si otterrà, come guadagno di monopolio, disponendo di quel segreto di fabbrica o di quella privativa. Ma non confondiamo l'oggetto della stima coi

[1] *Sul principio della convenienza economica.*

criteri che in questa si sogliono seguire. L'oggetto della stima può essere misurabile o no. Se è misurabile, abbiamo un componente della *sostanza aziendale* propriamente detta. E la misura è necessaria per determinare i rapporti del soggetto aziendale coi soggetti di altre aziende (agenti suoi o terzi). Se non è misurabile, abbiamo un fattore immateriale di potenza economica, una *condizione favorevole* all'impresa, non una *cosa*. L'avviamento di un'impresa, a cagion d'esempio, non cessa di essere un fattore immateriale di potenza economica se il valor suo è giudicato pari al valore attuale degli utili che, nell'ipotesi d'una gestione normale, si prevedono oltre quelli medi d'altre aziende analoghe, come una casa non cessa di essere una casa se il valor suo adeguasi alla somma dei valori attuali delle pigioni nette, future. Ripetiamo che dei fattori immateriali di potenza economica cedibili si deve tener conto nelle stime, ma che non si possono considerare come componenti della sostanza aziendale e che solo il loro valore può essere aggiunto al valore di questa sostanza.

Ed. Folliet,[1] dopo aver detto che possono comprendersi nel bilancio fattori immateriali di potenza economica, che egli chiama *valeurs immobilisées improductives* (spese di fondazione, clientela, brevetti, marchi, concessioni, privilegi ecc.), afferma che quando si vuol conoscere la situazione di una società è prudenziale non tener conto di siffatte poste, non essendo esse, d'ordinario, realizzabili in caso di crisi, e consiglia di distinguerli sempre dalle vere attività, che vorrebbe classificate in questo modo:

1) Valeurs immobilisées (capitale fisso);
2) » mobilisées (capitale circolante);
a) réalisables à court terme;
b) » » long terme.

Classificazione ch'egli reputa necessaria per sapere se a coprire il passivo (anch'esso diviso in due classi: 1° a lungo termine; 2° a breve termine) basterà quanto, nello stesso intervallo di tempo, la società potrà realizzare ed avere a disposizione.

Circa ai criteri di stima delle singole attività e passività, osserviamo innanzi tutto che bisogna distinguere le stime *razionali* da quelle *coercibili*. Talvolta le stime razionali si prestano in pratica ai sotterfugi e divengono arbitrarie. Alcuni scrittori che si pro-

---

1 *Op. cit.*

pongono stime razionali per i bilanci, vanno poi in cerca di stime coercibili, ... e non sempre le trovano. Per molti valori, dichiara Ed. Folliet,[1] la sincerità e la buona fede sono talvolta le sole regole che possono riescire efficaci e tutte le teorie che si potrebbero proporre sarebbero senza alcuna utilità in presenza di amministratori poco scrupolosi. Che gli amministratori non siano sempre sinceri è risaputo. Il problema che consiste nel far sì che gli amministratori agiscano esclusivamente nell'interesse degli azionisti, dice Vilfredo Pareto,[2] è ancora da risolvere. Le stime coercibili possono, come tali, essere razionali dal punto di vista del controllo (inteso in senso stretto), che è costrizione e revisione ma non sempre dal punto di vista del controllo che è determinazione della condizione economica dell'impresa. V. Faragi ha voluto forse distinguere questi due punti di vista trattando « De la conception économique opposée à la conception juridique du Bilan des sociétés par actions ».

Può dirsi razionale la stima basata sui prezzi realizzabili. Per verità non essendo tutti i prezzi prontamente realizzabili (se l'impresa permane e non deve essere ceduta) e neppure tutti realizzabili nel medesimo giorno, non si possono, pur essendo espressi nella stessa moneta, riguardare come omogenei. A rigore dovrebbero essere riferiti per via dello sconto allo stesso giorno, il giorno del bilancio (giorno anteriore a quello della presentazione del bilancio), e così il bilancio consterebbe di valori attuali di prezzi realizzabili. La somma di tali valori sarebbe il valore attuale della sostanza aziendale nell'ipotesi di cessazione dell'impresa. Aggiungendo però ad esso i valori attribuibili ai fattori immateriali di potenza economica, si dovrebbe avere il valore della sostanza aziendale considerata nella sua interezza, nella sua destinazione, nelle condizioni in cui può essere impiegata, come un insieme di cose che hanno, per il loro aggruppamento e la loro coordinazione, proprietà complementari. Ammortizzando gradatamente i valori attribuibili ai fattori immateriali suddetti, tenderebbero le stime di funzionamento (o di supposta cessione dell'impresa) a una stima di liquidazione, che sarà quella dell' ultimo bilancio (stima di cessazione dell' impresa). Ogni bilancio, adunque, se prescindesi dai

---

1 *Op. cit.*

2 *Cours d'économie politique*, Tomo II.

fattori immateriali di potenza economica, risulterebbe informato da una stima di realizzazione o di liquidazione. Non realizzazione o liquidazione (volontaria o coatta) per estinzione dell'impresa, ma *deliberata* per certi elementi della sostanza aziendale (che secondo le finalità dell'impresa sono destinati alla vendita) e *supposta* per altri (non destinati alla vendita).

La stima che porta al valore attuale dei prezzi realizzabili richiede: 1° la previsione del prezzo realizzabile; 2° la previsione del tempo che dovrà decorrere fino al realizzo; 3° la previsione dell'interesse unitario, normale in tale tempo. Anzi queste previsioni sono complesse, constano di previsioni più particolari: previsioni delle molteplici cause di mutamento del mercato... Il bilancio così è per le stime (non per le eterogenee quantità di beni) non un consuntivo, ma un preventivo, con tutti i difetti inevitabili dei preventivi. Prevedere non è sinonimo di accertare.

Maffeo Pantaleoni [1] dice che « le attribuzioni di valore in un bilancio non sono i prezzi di mercato del giorno in cui viene redatto il bilancio, applicati ad alcuni o a tutti i vari generi di attività, salvo il caso di una finalità speciale, che, allora, va menzionata », dichiara che « a ogni parte dello stock, a ogni articolo, se e in quanto è *destinato* alla vendita, va assegnato quel valore che corrisponde al prezzo futuro di effettivo realizzo previsto, scontato al giorno del bilancio » e soggiunge che il gestore è in grado di determinare tale valore, perchè quando fabbricò o quando comperò aveva un'opinione sul prezzo di realizzo, cioè sperava in un determinato prezzo, in una determinata epoca o in una serie di tempi, e « il suo giudizio di probabilità intorno a uno o più prezzi per determinati quantitativi, realizzabili in epoche determinate, è andato perfezionandosi dal giorno degli acquisti fino al giorno del bilancio, ed è in quel momento più fondato di prima, lo fosse allora poco o nulla ». Per verità, il gestore fabbricherà e comprerà ancora per vendere ed altri giudizi attenderanno il loro perfezionamento, senza dire delle successive mutazioni e perturbazioni del mercato che potrebbero rendere il gestore stesso più incerto nelle sue previsioni.

L'omogeneità delle poste è *conditio sine qua non* per la loro somma e il loro confronto, e se per le cose destinate alla vendita

[1] *Alcune osservazioni sulle attribuizioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato.*

si adotta il criterio del valore attuale del prezzo di realizzo, si dovrebbe adottare tale criterio anche per gli altri componenti della sostanza aziendale. Ma troppe difficoltà incontrerebbe una stima che per tutte le poste attive e passive di bilancio dovesse essere determinazione di valore attuale di prezzo di realizzo deliberato o solamente supposto. In pratica poi le stime *difficili* non tardano molto a divenire stime *arbitrarie*. Di qui la rinunzia alla omogeneità cui abbiamo accennato e la ricerca di norme e contemperamenti per la determinazione coercibile e controllabile di valori da *riguardarsi come omogenei*.

Rispetto ai fattori immateriali di potenza economica, tenendoli distinti sempre dalle cose costitutive della sostanza aziendale e comprendendoli temporaneamente nell'attivo, si possono stimare e d'ordinario si stimano solo quando hanno un costo accertato in moneta (somme pagate per impianti, organizzazione, straordinaria pubblicità, somme pagate per brevetti, somme pagate per avviamenti a chi ha ceduta la propria azienda, ecc.) e tale costo si ammortizza gradatamente. Non parliamo delle perdite straordinarie da ripartirsi fra più periodi futuri di bilancio (perdite, ad esempio, su emissione di obbligazioni); la parte non ammortizzata di tali perdite non può essere *compresa* fra le attività; può essere *aggiunta* alla somma delle attività oppure notata dopo la somma delle passività come termine negativo della sostanza netta.

Trattando dei fattori immateriali di potenza economica (valeurs morales), Ed. Folliet [1] dice che sarebbero necessarie le seguenti disposizioni:

« 1° Il ne pourra être porté dans le bilan aucune valeur morale nouvelle pendant le cours d'une société sauf en cas de fusion, d'augmentation du cercle des opérationе par la création d'une nouvelle branche d'affaires, ou encore en cas de rachat, par une société, d'une entreprise déjà en activité.

« 2° Une valeur morale ne pourra pas être portée dans le bilan pour une somme supérieure à celle pour laquelle elle figurait l'année précédente, déduction faite de l'amortissement ».

Reputa inoltre necessario stabilire che « toute poste de l'actif n'ayant pas une valeur intrinsèque doit subir chaque année un amortissement ». Vorrebbe infine prescritta anche questa regola:

---

[1] *Op. cit.*

« Une société anonyme ne pourra distribuer de dividende, que lorsqu'une somme représentant au moins le 5 % du montant initial des valeurs morales, en aura été déduite pour l'ammortissement. Du moment où le 20 % des bénéfices nets sera supérieur au 5 % ci-dessus, c'est le 20 % des bénéfices que l'on devra consacrer à l'amortissement ».

In quanto alle cose costitutive della sostanza aziendale, si mira a fissare un *punto di partenza,* secondo la natura e la destinazione delle cose. Si parte dai costi o dai prezzi accertati per beni identici ai beni da stimare e, ammortizzando quelli gradatamente o ricavando una media da questi, si giunge alle poste di bilancio. Per certo i prezzi di realizzo futuro non dipendono dai costi e neppure dai prezzi correnti, ma si dovrà ammettere che le previsioni si fondano sul passato e che, in mancanza di meglio, è espediente stabilire la norma di non oltrepassare nelle stime i costi, tenuto conto del deperimento e dell'invecchiamento del capitale fisso, per l'uso e per le nuove invenzioni, oppure di non oltrepassare i prezzi correnti, tenuto conto del tempo che dovrà decorrere prima del realizzo e tenuto conto anche della influenza che avrà sul mercato una maggiore offerta, cioè delle condizioni svantaggiose in cui l'azienda viene a porsi col provocare le richieste di compere anzichè attenderle. Ma senza la pretesa della perfezione, poichè non sono sempre prevedibili le molteplici cause di mutamenti di prezzi, non sono sempre prevedibili in tempo le scoperte di surrogati, i trattati di commercio, i monopoli, i sindacati, le crisi commerciali, le guerre...

Emile Delavelle [1] dice che il quesito delle stime di bilancio ha avuto tre soluzioni: « celle du prix de revient, celle du prix courant et celle du prix raisonné ». E soggiunge: in favore del costo affermasi che facilmente si accerta, che difficilmente si può alterare, che non dà luogo a utili fittizi, ma obbiettasi che gli elementi suoi non sono tutti certi e che esso non ammette si tenga conto degli eventuali aumenti di valore. Osserva poi, riguardo al prezzo corrente, che può essere difficile la sua determinazione, quando le cose da stimare non sono mercanzie e titoli che hanno un corso sul mercato, e che tale prezzo può autorizzare la distribuzione di utili fittizi o l'anticipazione di dividendi. In quanto al

[1] *Le bilan au point de vue comptable et juridique.*

procedimento del prezzo ragionato, dichiara che « il part de cette idée très juste que la valeur réelle de l'actif doit être l'idéal vers lequel le bilan doit tendre le plus possible » ma che essendo difficile il determinarlo « on retombe dans l'arbitraire des estimations, ce qui suffit pour le faire rejeter ». Per conciliare le diverse opinioni dà la regola seguente : « L'inventaire doit ramener l'actif et le passif à leur valeur réelle au jour où il est fait ; il résulte de là que toute valeur mobilière et immobilière doit être estimée à sa valeur vénale, c'est à-dire au cours du jour de l'inventaire. Cette manière de procéder est exacte s'il s'agit d'une entreprise en liquidation volontaire ou forcée, et c'est ainsi que doit agir un liquidateur ou un syndic de faillite ; mais elle ne l'est plus s'il s'agit d'une entreprise poursuivant son existence commerciale ou industrielle, car l'inventaire d'ordre annuel n'est appelé qu'à régler la liquidation d'un exercice, ce qui est toute autre chose que la liquidation de l'entreprise ; tant que celle-ci continue ses opérations, il existe entre l'exercice qui finit et celui qui va suivre une certaine solidariété en vertu de laquelle les élémentes de l'actif doivent être évalués au prix de revient et non au cours du jour, et certaines dépenses, qui doivent profiter à l'entreprise pendent un certain nombre d'années, doivent être réparties uniformément sur toutes ces années ».

D'ordinario, per i componenti del capitale fisso, come per i fattori immateriali di potenza economica, ammortizzandone gradatamente il costo, si pone in bilancio il costo residuale. Per ciò che è destinato alla vendita si propende a porre in bilancio un valore non superiore al prezzo di costo. Riguardo ai crediti e ai debiti, si dovrebbe determinare il valore attuale, specificando a parte la misura del loro oggetto (valore nominale, se trattasi di moneta), ma, specialmente per quelli a breve scadenza e in moneta di conto, si assume spesso come valore la *quantità,* cioè il valore di scadenza o nominale.

Quanto abbiamo detto circa alle poste attive e passive di bilancio pare a noi sufficiente. Per giungere a norme più particolari di stima si dovrebbero considerare le diverse classi di imprese (agricole, minerarie, manifatturiere, di trasporti, mercantili, bancarie, assicuratrici, ecc.). Vediamo invece quale significato ha la differenza fra l'attivo e il passivo nei bilanci delle società anonime. È differenza fra valori, dipende dai criteri di stima prescelti,

dai giudizi di equivalenza in base ai quali si sono idealmente sostituite a quantità eterogenee altre quantità (monetarie) omogenee. È la *sostanza netta* (in condizioni normali dell'impresa) e può essere divisa in tre parti: 1° Capitale azionario, o sociale, o costitutivo, o primordiale; 2° Riserve esistenti all'inizio del periodo di bilancio; 3° Utile o perdita dello stesso periodo. Quest'ultima può anche essere nulla, nel qual caso si dice che la sostanza netta non ha subìto variazioni.

Il capitale azionario è suscettibile di suddivisioni, se consideransi le diverse categorie di azioni: azioni ammortizzabili e azioni non ammortizzabili, azioni privilegiate (actions privilégiées, actions de premier rang, preferred shares) e azioni ordinarie (actions ordinaires, actions de second rang, ordinary shares). In certi bilanci rimane inalterato il capitale azionario anche se ha avuto luogo un ammortamento di esso, oppure si distingue quello non ancora ammortizzato da quello *già ammortizzato*. A ben guardare ciò avviene a diminuzione dell'utile o si tratta qui piuttosto di riserva.

La seconda parte della sostanza netta, quella di *riserva*, è anch'essa suscettibile di suddivisione. D'ordinario oltre alla riserva legale si hanno altre riserve contemplate dagli statuti o deliberate posteriormente dalle assemblee: riserve per determinate perdite o spese, per straordinari deprezzamenti, per insolvenza di debitori, per ingrandimento dell'azienda, o maggior sviluppo di affari, per riscatto di azioni, per vincere imprese rivali con la vendita di prodotti a prezzi non rimuneratori, per stabilità o conguaglio di dividendi nei successivi periodi di bilancio, per emissione di nuove azioni a favore dei vecchi soci e degli operai. Si hanno anche riserve indefinite rispetto allo scopo, utili che attendono ancora una destinazione (surplus, undivided profits).

Volendo sottrarre le riserve ai rischi dell'impresa si suole stabilire che ad esse corrispondano determinate attività di facile realizzazione, ma da riguardarsi come inalienabili fino a che non avrà luogo l'evento a cui sono riferite le riserve stesse, che perciò si dicono coperte, o investite o impiegate. Parlasi anche di riserve tacite, segrete, latenti od occulte; riserve che si ottengono con *svalutazione* eccessiva di attività (ad esempio, con ammortamenti esagerati), *valutazione* eccessiva di passività (ad esempio con notazione dei valori nominali o di scadenza in luogo dei valori attuali od anche ricorrendo a iscrizione di passività fittizie (credi-

tori diversi, conti d'ordine). Vi sono anche riserve palesi destinate a divenire riserve occulte; quelle, ad esempio, formate con utili allo scopo di svalutare poi il capitale fisso o di estinguere debiti. Quando si effettuerà la svalutazione del capitale fisso scomparirà la relativa riserva, ma se la svalutazione sarà eccessiva, si avrà una riserva occulta; quando si estinguerà il debito si avrà ancora una riserva nascosta se, contrapponendo alla diminuzione del denaro la diminuzione della riserva palese, si considererà come immutato tale debito. Ma queste riserve occulte, che alterano l'attivo e il passivo, non possono essere accettate da chi vuole bilanci sinceri e chiari. « La compenetrazione delle riserve nelle valutazioni rendendole clandestine, dice M. Pantaleoni:[1] sottrae la maggiore delle garenzie, forse l'unica garenzia che possa dirsi veramente efficace, quella che consiste nella pubblicità, a coloro che hanno interesse di avere conoscenza di un bilancio ».

Dobbiamo ora esaminare la mutazione della sostanza netta, l'utile o la perdita. La sostanza netta *finale*, risultante da un bilancio, che deve essere ancora approvato dall'assemblea generale, non corrisponde, d'ordinario, a quella *iniziale* del bilancio successivo. L'assemblea può mutare le stime, ad esempio, aumentare o diminuire gli ammortamenti.

Gli amministratori possono aver diritto, secondo lo statuto o l'atto costitutivo od anche la deliberazione di nomina, a un compenso in proporzione dell'utile, compenso che generalmente non si considera nella formazione del bilancio e che dovrà poi essere defalcato da quell'utile come spesa generale.

Riguardo alla perdita scoperta, si potrebbe osservare che, non volendo inscriverla come termine negativo della sostanza netta finale ed essendo contrario al buon senso il comprenderla fra le attività, devesi ricorrere all'espediente di *aggiungerla alla somma delle poste attive*. Ma è questa mera questione di forma, non di contenuto dei bilanci. La determinazione degli utili o della perdita non può essere indipendente dai criteri prescelti nelle stime delle singole attività e passività. Non può essere esatta se non possono essere esatte queste stime.

La perdita scoperta o l'utile che si enuncia col bilancio si può riguardare come la *somma* degli aumenti e delle diminuzioni di

---

[1] *Op. cit.*

sostanza netta dipendenti dalle diverse classi di operazioni di gestione e di fatti estranei alla gestione. Tali aumenti e diminuzioni, convenientemente classificati, debbono essere messi in evidenza col *conto dei profitti e delle perdite*. L'art. 176 del nostro codice di commercio dice che: « il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte ». Parrebbe quindi, osserva Alfredo De Gregorio[1] che il conto profitti e perdite debba essere incluso nel bilancio e non annesso al bilancio, secondo la letterale dizione della legge; ma l'art. 22, compreso fra le disposizioni generali sui libri di commercio, dicendo che « l'inventario si chiude col bilancio e col conto profitti e perdite », dimostra di riguardare il conto profitti e perdite come distinto dai bilancio. E la pratica, salvo rare eccezioni, adattandosi allo spirito della legge, lo annette al bilancio.

Il conto dei profitti e delle perdite accoglie anche spese e rendite, rettificazioni di stime ecc., talchè si dovrebbe piuttosto chiamare conto dei mutamenti di sostanza netta. Non è però possibile discorrere in particolare di questi mutamenti senza considerare l'indole della gestione, senza disporre in classi, secondo il loro fine, le molteplici imprese. Avvertiamo soltanto che, per le aziende in cui è distinto l'*esercizio di produzione* (aziende agricole, minerarie; manifatturiere ecc.) o di *compera* (aziende mercantili) dall'*esercizio di rendita* la maggior parte delle mutazioni di sostanza netta rilevasi nel secondo esercizio (perdite e profitti sulle vendite, cali e deprezzamenti delle mercanzie o dei prodotti invenduti, riparazioni, manutenzioni e ammortamento del capitale immobilizzato per l'esercizio di vendita, quota di spese generali e spese particolari di vendita non considerate nella determinazione delle perdite e dei profitti, abbuoni concessi ai clienti, ecc.). Se eccettuansi alcune straordinarie mutazioni di sostanza netta (svalutazioni degli stocks di materie prime o di mercanzie, svalutazioni, per rapido invecchiamento, del macchinario, perdite derivanti da errori di fabbricazione), non si può parlare, rispetto al primo esercizio, che di elementi generali o particolari di costo (costo delle materie prime e delle mercanzie, costo della mano di opera, riparazioni, manutenzioni e ammortamento del capitale immobilizzato per l'esercizio di produzione o di compera, quota di spese generali, ecc.). Quando

1 *Op. cit.*

la produzione è istantanea e i prodotti (non magazzinabili) sono immediatamente venduti, quando si tratta di servigi dei quali si riscuote o liquida immediatamente il prezzo (aziende produttrici di energia elettrica, aziende di trasporti, ecc.) la differenza fra la somma dei *ricavi* e quella dei *costi*, esposti col *conto di esercizio* (non essendovi prodotti da condurre a fine) è l'utile dell'impresa. La distinzione della gestione in due esercizi, uno dei *costi* e l'altro dei *ricavi* potrebbe essere estesa a tutte le imprese. Ma per alcune classi di aziende (bancarie, assicuratrici, ecc.) risolvendosi la gestione in recezioni e dazioni di denaro (diritti a ricevere denaro e entrate di denaro) obblighi a dare denaro e uscite di denaro), l'utile è espresso dall'eccedenza della somma degli aumenti di sostanza netta (aumenti di attivo e diminuzioni di passivo) sulla somma delle diminuzioni di sostanza netta (diminuzioni di attivo o aumenti di passivo); aumenti o diminuzioni che si dispongono in classi nel così detto conto delle perdite e dei profitti, avuto riguardo alla loro causa o ai diversi rami di affari da cui derivano.

Giova anche distinguere la mutazione del patrimonio netto dal *rendimento dell'impresa*. Ad esempio, in un'azienda bancaria, le spese per straordinaria beneficenza ed il plus valore ricavato dalla vendita di un immobile mutano il patrimonio netto, ma sono fatti estranei all'ordinaria gestione e non si possono considerare nella determinazione del rendimento.[1]

g) CALCOLAZIONI E REGISTRAZIONI RIGUARDANTI LA DESTINAZIONE DELL'UTILE NETTO.

La determinazione dell'utile netto deve aver luogo almeno di anno in anno. Vuole il legislatore (Art. 22 Cod. di Comm.) che il commerciante faccia *ogni anno* un inventario de' vari beni, crediti e debiti e sia tale inventario chiuso col bilancio e col conto dei *profitti e delle perdite*.

In quanto alla destinazione dell'utile, devesi, nell'effettuarla, tener conto della possibilità di successive perdite. L'art. 182 del Codice di Commercio dice che sopra gli utili netti della società dev'es-

[1] Pasquale D'Angelo, *Istruzioni sulla lettura e interpretazione dei bilanci*. Bollettino per il personale della Banca Italiana di Sconto (30 novembre 1919, N. 2).

sere *annualmente* prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale e che tale fondo, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nello stesso modo. Può inoltre essere stabilita nello statuto sociale e posteriormente dall'assemblea la formazione di altre riserve, generiche o specifiche. Per tanto il *dividendo,* ossia l'utile da distribuirsi ai soci, non può essere, durante la vita della società, che una porzione dell'utile netto accertato.

Si limita anche il dividendo periodico fissando una percentuale di utile massimo. Generalmente il dividendo è annuale; talvolta, per clausole statutarie o per successive deliberazioni dell'assemblea, gli utili netti, accertati in più esercizi, vale a dire in più periodi di bilancio, debbono essere interamente devoluti alle riserve.

Per le aziende industriali, la cui sistemazione, necessaria al conseguimento di utili, richiede un certo spazio di tempo, il legislatore (Art. 181 Cod. di Comm.) permette che la società paghi interessi sulle azioni non maggiori però del 5 % e per non più di tre anni imponendo che si comprendano fra le spese di prima istituzione e con queste successivamente si ammortizzino. Ma tali interessi (interessi intercalari, interessi di fondazione, intérêts intercalaires, Bauzinzzen) non si possono riguardare come dividendi, essendo la ragione loro di essere nella mancanza di utili netti.[1]

Possono i promotori aver diritto a compenso per l'opera loro. Secondo il Codice di Commercio (Art. 127), tale compenso non può essere maggiore di un decimo degli utili netti annuali per non oltre il terzo della durata della società e in ogni caso per non più di cinque anni.[2]

Le azioni dette di preferenza, di priorità o privilegiate possono essere tali riguardo, non sólo al diritto di voto nelle assemblee, al ricupero dell'apporto ecc., ma anche alla partizione degli utili netti. Ad esempio, il dividendo spettante alle azioni di priorità potrebbe essere indipendente dalla formazione delle riserve, eccettuata la riserva legale. Sia U l'utile netto, r_1 la quota di utile

---

[1] Si chiamino interessi, si chiamino dividendi anticipati, essi si risolvono in una diminuzione di capitale.

[2] La legge francese del 1867 ammette che i fondatori possano avere *des avantages particuliers*, purchè intervenga l'approvazione di due assemblee generali costituenti.

da destinarsi alla riserva legale, r_v la quota di utile da destinarsi alle altre riserve, C_p il capitale in azioni di priorità, C_a il capitale in azioni ordinarie. Fra le azioni di priorità, potrebbe essere diviso l'utile: $\frac{(U - r_l)\ C_p}{C_p + C_a}$, e fra quelle ordinarie l'utile: $\frac{(U - r_l)\ C_a}{C_p + C_a} - r_v$.

Per converso il dividendo spettante alle azioni di godimento può essere inferiore a quello spettante alle azioni di capitale (actions d'apport). Sia D l'utile netto, detratte le quote di riserva, C il capitale sociale, R la somma delle riserve già formate, n_c il numero delle azioni di capitale, n_g il numero delle azioni di godimento.

Potrebbesi ripartire fra le azioni di capitale l'utile: $D \frac{C + \frac{R\,n_c}{n_c + n_g}}{C + R}$

e fra quelle di godimento l'utile: $D \frac{R\,n_g}{(n_c + n_g)\ (C + R)}$.

Ove si avessero azioni da riguardarsi come parti soltanto di speciale riserva, l'utile spettante a tali azioni dovrebbe essere determinato proporzionalmente alla riserva suddetta. In generale, se il patrimonio netto è considerato diviso rispetto a più classi di azioni, il riparto dell'utile netto fra tali classi deve essere eseguito in ragione della porzione di patrimonio netto corrispondente a ciascuna classe.

Riguardo alle registrature generali, la ripartizione dell'utile netto, già trasportato il saldo del conto *Perdite* e *Profitti* al conto *Utile da ripartire,* può essere messa in evidenza così:

	al dare dei conti	all'avere dei conti
1° utile netto, totale.	*Utile da ripartire*	
2° quota di riserva legale	. . . . .	*Riserva legale*
3° » » » A	. . . . .	*Riserva A*
3° » » » B	. . . . .	*Riserva B*
. . . . .	. . . . .	. . . . .
4° » spettante ai promotori . .	. . . . .	*Promotori, per utili*
5° » spettante alle azioni privilegiate	. . . . .	*Azioni privilegiate, per utili*
6° » spettante alle azioni ordinarie	. . . . .	*Azioni ordinarie, per utili*
7° » spettante alle azioni di godimento	. . . . .	*Azioni di godimento, per utili*

II. - ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

1. — Caratteristiche.

Secondo il nostro codice di commercio (Art. 233), l'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante od una società commerciale dà ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali od anche dell'intero suo commercio.

Tale associazione non costituisce per i terzi un ente distinto dalle persone che la compongono. In essa ogni interessato tratta gli affari dell'associazione come se fossero affari propri, obbligando per le operazioni compiute sè stesso e non gli altri. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare che, nei rapporti tra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura e in difetto hanno diritto al risarcimento del danno. Tranne questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione e quello dei profitti e delle perdite (Art. 236 Cod. di Comm.). Le convenzioni delle parti determinano la forma, la proporzione, e le condizioni dell'associazione (Art. 237 Cod. di Comm.). L'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per le società, ma deve esser provata per iscritto (Art. 238 Cod. di Comm.).

Dal citato art. 233 si desume la seguente classificazione:

Partecipazioni	negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, date da un commerciante o da una società commerciale	a una persona o società a più persone o società
	negli utili e nelle perdite dell'intero commercio, date da un commerciante o da una società commerciale	a una persona o società a più persone o società

Le partecipazioni possono anche essere reciproche, nel senso che ciascuno degli associati dà agli altri la partecipazione ai risultati della propria azienda o di un ramo soltanto di questa.

Rispetto poi alle specie di affari a cui si riferiscono, le associazioni in partecipazione sono disparatissime. Si hanno associazioni per affari mercantili, per affari bancari ecc.

In fine si possono distinguere le associazioni che hanno luogo per aziende già esistenti e le associazioni che hanno luogo per la formazione di nuove aziende.

2. — Contabilità.

Quando la partecipazione è data per un'azienda già costituita e si estende a tutta la gestione, non occorrono mutamenti nell'ordinamento contabile di tale azienda. Si accendono solo conti ai partecipanti per i capitali da essi conferiti e per le loro quote di utili o di perdite.

Le aziende costituite mediante associazione in partecipazione sono d'ordinario transitorie, hanno breve durata e in esse non sempre si procede a determinazione ed a partizione di utili e di perdite innanzi che si sciolga l'associazione. Occorrendo liquidazioni e partizioni periodiche di utili e perdite, valgono le norme contabili esposte per le società in nome collettivo.

I rapporti che ciascun partecipante ha con l'associazione possono da ciascun partecipante essere posti in evidenza mediante un conto acceso all'associazione stessa.

Se la partecipazione è data per un ramo soltanto di un'azienda già esistente o per alcuni soltanto degli affari che costituiscono la gestione di tale azienda, devonsi distinguere nelle scritture i risultamenti delle operazioni in partecipazione da quelli delle altre a cui la partecipazione non si estende. Converrà che si accendano conti particolari alle operazioni in partecipazione, notando in dare di questi conti gli aumenti di passività e le diminuzioni di attività e in avere gli aumenti di attività e le diminuzioni di passività.

Ad esempio, si noteranno:

	al dare dei conti	all'avere dei conti
1° le somme conferite dall'associato B.	*Cassa.*	*Associato B.* . .
2° le somme pagate ai terzi . . .	*Operazioni in associazione con B.*	*Cassa.* . . . .
3° le somme da pagare ai terzi . .	*Operazioni in associazione con B.*	*Creditori.* . . .
4° le somme riscosse dai terzi . .	*Cassa.*	*Operazioni in associazione con B.*
5° le somme da riscuotere dai terzi.	*Debitori*	*Operazioni in associazione con B.*

Il saldo del conto acceso alle operazioni in associazione indicherà il guadagno o la perdita da ripartirsi fra gli associati.

Riguardo a queste operazioni in associazione o (come si suol dire) affari in conto sociale, giova osservare che i partecipanti possono risiedere in piazze diverse, aventi anche diverso sistema monetario, che più partecipanti possono concorrere al compimento dei negozi, che i partecipanti possono convenire di dividere fra loro i singoli costi e ricavi oppure di ripartire fra loro il risultamento finale.

Quando i partecipanti convengono, di dividersi, secondo proporzioni definite, i costi singoli ed i singoli ricavi, chi riscuote o acquista il diritto di riscuotere, paga o assume l'obbligo di pagare somme per affari in conto sociale, distingue la sua quota di partecipazione da quelle dei suoi associati, considerando compiuto l'affare parte per conto proprio e parte per conto degli altri partecipanti. Ad esempio, chi compera o vende mercanzie o titoli di credito, compera o vende in parte per conto proprio e in parte per conto altrui. Si potranno perciò notare:

	al dare dei conti	all'avere dei conti
1° le somme pagate o da pagare per conto proprio	*Mia quota di partecipazione*[1] . .	*Cassa* o *Creditori.*
2° le somme pagate o da pagare per conto dell'associato B	*Associato B* . .	*Cassa* o *Creditori.*
3° le somme pagate o da pagare per conto dell'associato C	*Associato C.* . .	*Cassa* o *Creditori.*

[1] Il titolo può essere diverso ed anche meno generico, secondo la natura degli affari in associazione.

	al dare dei conti	all'avere dei conti
4° le somme riscosse o da riscuotere per conto proprio	*Cassa* o *Debitori* .	*Mia quota di partecipazione* . .
5° le somme riscosse o da riscuotere per conto dell'associato B. . .	*Cassa* o *Debitori* .	*Associato B.* . .
6° le somme riscosse o da riscuotere per conto dell'associato C. . .	*Cassa* o *Debitori* .	*Associato C.* . .

Gli altri associati, avuta notizia dell'operazione, dovranno mettere in evidenza il loro debito o credito e la loro quota di costo o di ricavo, notando:

	al dare dei conti	all'avere dei conti
1° le somme pagate o da pagare per loro conto dall'associato A . .	*Mia quota di partecipazione* . .	*Associato A* . .
2° le somme riscosse o da riscuotere per loro conto dall'associato A .	*Associato A.* . .	*Mia quota di partecipazione* . .

Dovendo questi conti essere compresi fra quelli patrimoniali, è necessario che siano tenuti nella stessa moneta, salvo a rettificarne i valori quando, compiuti gli affari in partecipazione, si procederà alla liquidazione dei crediti e dei debiti fra associati.

È ovvio che, rettificati, occorrendo, i valori di conto, la quota di utile o di perdita di ciascun partecipante risulterà dal saldo del conto acceso alla propria quota di partecipazione.

Quando i partecipanti convengono di ripartire in proporzione determinata l'utile o la perdita risultante dagli affari in conto sociale, chi riscuote o acquista il diritto di riscuotere, paga o assume l'obbligo di pagare somme per affari in associazione contrappone alle somme riscosse o da riscuotere un suo debito ed a quelle pagate o da pagare un suo credito verso l'*associazione*, considerata come *ente distinto dagli associati*.

E noterà:

	al dare dei conti	all'avere dei conti
1° le somme pagate o da pagare .	*Associazione*	*Cassa* o *Creditori*
2° le somme riscosse o da riscuotere	*Cassa* o *Debitori*	*Associazione*

Gli altri associati, avuto notizia dell'operazione, potranno registrarla, ma separatamente dalle mutazioni del loro patrimonio. Essi non avranno da porre in evidenza aumenti e diminuzioni delle loro attività e passività. Avranno soltanto da ricordare *crediti* e *debiti degli altri associati verso l'associazione.* Perciò le scritture che compileranno per le operazioni altrui in conto sociale costituiranno un sistema distinto da quello delle scritture patrimoniali. Non è necessario tradurre in propria moneta di conto i crediti ed i debiti degli altri associati verso l'associazione. Basta accendere conti agli associati per i loro crediti e debiti (nella loro moneta) verso l'associazione. Volendo la partita doppia, si può ricorrere all'espediente dei conti antitetici. Di qui gli articoli:

1. *Operazioni di A in conto sociale* a *Associato A,* per suo credito verso l'associazione.

2. *Associato A* a *Operazioni di A in conto sociale,* per suo debito verso l'associazione.

Sopprimendo il conto *Operazioni in conto sociale* e riunendo in un unico prospetto il conto acceso (nel sistema patrimoniale) alla associazione ed i conti accesi (nel sistema delle operazioni altrui) agli associati, converrà che i valori in dare e in avere del primo conto siano collocati nelle ultime colonne (colonne esterne). Per esempio, l'associato A, se anche gli associati B e C compiono operazioni in conto sociale, potrà valersi del seguente prospetto:

Associazione in partecipazione.

Dare															Avere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1-9 Numeri d'ordine. — 2-10 Date. — 3-11 Riferimenti al giornale. — 4-12 Operazioni. — 5-13 Riferimenti agli altri conti. — 6-14 Debiti e crediti di B in moneta di B. — 7-15 Debiti e crediti di C in moneta di C. — 8-16 Debiti e crediti dell'associazione verso A, ossia crediti e debiti di A verso l'associazione, in moneta di A.

È questo il cosidetto metodo a partite zoppe, « *la mèthode des parties borgnes* » dei francesi.

L'utile o la perdita da ripartirsi fra associati risulta dalla differenza fra la somma dei debiti e la somma dei crediti di tutti gli associati verso l'associazione. Se i partecipanti operano in piazze diverse nelle quali abbiano corso monete diverse, quei debiti e crediti debbono essere espressi nella stessa moneta. E debbono anche essere ridotti alla stessa scadenza, disponendo che i partecipanti abbiano, nel conteggio dell' interesse, a riferire la chiusura dei loro conti a un medesimo giorno. La determinazione della moneta in cui deve farsi il conteggio dell'utile o della perdita finale può influire sulla quota di ciascun associato, poichè i cambi fra le diverse piazze non si mantengono fermi, nè variano tutti nelle medesime proporzioni. Perciò occorre che il contratto di associazione indichi espressamente o implicitamente il partecipante che deve effettuare la liquidazione, la moneta in cui deve essere fatta, i cambi da adottarsi nel ridurre in tale moneta i crediti ed i debiti dei partecipanti. Di ordinario la liquidazione è compito di chi ha la direzione degli affari e che trovasi nella piazza di maggiore importanza bancaria.

III. - SINDACATI

1. — Caratteristiche.

Non vogliamo dimostrare che i sindacati sono malefici o benefici; non vogliamo esaminare le legislazioni che li reggono o che dovrebbero reggerli; non vogliamo neppure indagarne l'origine e lo sviluppo. Ci proponiamo di considerarli dal solo punto di vista della ragioneria.

Per procedere con ordine è però giocoforza ricorrere subito a una classificazione di essi; classificazione non solo completa e irreduttibile, ma anche confacente al nostro scopo.[1]

Economisti e giuristi ci forniscono diverse classificazioni dei sindacati. Due classificazioni proposte dal prof. A. Manzel una rispetto agli scopi e l'altra rispetto ai mezzi, sono ricordate in uno scritto di Maffeo Pantaleoni.[2] Rispetto agli scopi, un sindacato

[1] Le classi possono essere divise e suddivise. Dalle classi si può scendere ai generi e alle specie. Ma conviene badare che le suddivisioni non siano soverchie. Cicerone, censurando una divisione di Epicuro, dice: *hoc est non dividere sed frangere rem.* La ragioneria studia le inventariazioni, le previsioni, la determinazione e la dimostrazione dei risultati nelle aziende economiche, quindi studia le classificazioni dei beni e dei fatti aziendali; classificazioni che *hanno praticamente luogo,* che sono richieste dalla buona amministrazione. Ma classifica anche le aziende e le funzioni amministrative *per sè stessa,* cioè per *agevolare il compito suo.* Si osserva, riguardo alle scienze naturali, classificatrici e descrittrici, dice Benedetto Croce (Logica), che la classificazione è semplice lavoro preparatorio, di comodo e nominalistico, ma che il vero fine è la legge e non si vede che in realtà la legge non è altro se non la stessa classe. Classifichiamo per serbarci il possesso e procurarci il facile maneggio delle nostre cognizioni; ma classificare non è intelligere, intendere, capire, comprendere. Errore assai comune è credere di avere intesa a fondo una cosa, e risoluto affatto ogni problema intorno ad essa, quando la si è semplicemente riposta sopra una scansia, e cioè, in una classe.

[2] *Alcune osservazioni sui sindacati e sulle leghe.*

concreto potrebbe essere compreso in una o più delle seguenti classi: *a*) sindacati che hanno per iscopo di fissare il prezzo di vendita di una merce (o di un servizio) al disopra di un certo livello; *b*) sindacati che hanno per iscopo di limitare la quantità delle merci che si producono, e si vendono, dalle singole imprese sindacate; *c*) sindacati che hanno per iscopo di circoscrivere la autonomia delle suddette imprese nella vendita delle merci; *d*) sindacati che hanno per iscopo di ripartire gli utili di tali imprese secondo criteri concordati. Rispetto ai mezzi, i sindacati potrebbero essere distribuiti nelle seguenti classi: *a*) sindacati che consistono in semplici accordi orali o scritti tra imprese indipendenti; *b*) sindacati che sostanzialmente consistono soltanto in convenzioni, come i precedenti, ma creano organi speciali e comuni per la realizzazione dei loro scopi; *c*) sindacati pei quali più imprese diventano membri di una società nuova che attribuisce a ciascuna di esse una partecipazione nella gestione e negli utili proporzionale a un valore capitale convenuto, ossia a un convenuto apporto. Questo secondo modo di classificare i sindacati pare essere, osserva Maffeo Pantaleoni [1] anche quello seguìto dal Cossa [2] là dove li divide in sindacati che consistono in accordi che non rendono necessaria alcuna forma sociale distinta dalle singole imprese, in sindacati nei quali i singoli imprenditori trasmettono una parte delle loro funzioni a un organo centrale, e in sindacati nei quali sparisce del tutto quasi la autonomia delle singole imprese, subentrando ad esse l'amministrazione del sindacato. Analoghi o identici criteri di classificazione sono accolti da parecchi scrittori. Enrico Barone, [3] dopo avere accennato ai *corners*, coalizioni momentanee di speculatori, le quali incettando quanto più è possibile di un prodotto, tentano di provocare, con la rarefazione dell'offerta, un rialzo artificiale di prezzo, e si ripromettono di smerciare poi una gran parte almeno del prodotto incettato al prezzo artificialmente rialzato, dice che i sindacati di una certa durata, non momentanei e occasionali, fra imprenditori, possono essere classificati secondo il grado di sviluppo e di complessità della loro costituzione economica. Così distingue i *cartelli* dai

---

1 *Op. cit.*

2 *I sindacati industriali.*

3 *Principi di economia politica*, vol. II.

trusts. Vi sono cartelli che si limitano a stabilire norme tra le imprese circa la quantità da produrre, i prezzi, la ripartizione, dei mercati, conservando ciascun imprenditore la sua personalità economica separata e distinta; altri, *pools*, che hanno un organo, il quale, non soltanto vigila l'osservanza dei patti stabiliti fra le varie imprese compartecipi. ma concentra ed organizza in modo unitario l'attività commerciale delle imprese associate. Nei *trusts* si ha, non più associazione, ma fusione di imprese; le singole imprese non conservano, come nel cartello, la loro individualità economica, hanno soltanto un' individualità tecnica.[1]

L'indole e l' importanza del controllo economico dipendono principalmente dal grado di integrazione e di differenziazione amministrativa. Perciò la distribuzione dei sindacati in tre classi, *cartels, pools* e *trusts*, classi corrispondenti a gradi diversi di integrazione, può servire alla ragioneria. L'integrazione amministrativa, dice Fabio Besta,[2] può ottenersi o per via di aggregamento di persone isolate all'organismo preesistente e di beni a un patrimonio particolare, oppure per via di unione di organismi di persone e di beni già esistenti. La prima forma di integrazione (egli soggiunge) è la più comune, si rileva particolarmente in ogni impresa che cammini sulla via del progressivo arricchimento, e può essere, quanto ai beni, assidua e continua: la seconda forma d'integrazione, meno frequente, può aver luogo quando più persone isolate o più associazioni di persone mirano a un medesimo intento, dispongono di mezzi simili e devono lottare per raggiungere quel fine loro contro ostacoli simili; esse o tosto o tardi si uniranno e dalle varie aziende uscirà una sola azienda complessa. La fusione di aziende simili (osserva ancora Fabio Besta) non si compie a un tratto; le singole aziende aggregate serbano per qualche tempo vita distinta; per le imprese più facilmente si compie l'integrazione dei beni che non quella degli organismi personali; nelle

---

[1] Vilfredo Pareto (*Cours d'economie politique* vol. II) dice: Les *syndicats* et les *kartelle* emploient les moyens suivants: limitation de la production sans limitation de prix ou vice versa; limitation des prix et de la production; répartition des commandes, des débuochés. Les *pools* font verser dans une caisse commune (*pool*) les bénéfices des producteurs associés, et répartissent ensuite ces bénéfices suivant certaines proportions déterminées. Les *trusts* mettent en commun toutes le usines ou autres moyens de production des associés. Un comité, (board of trustes) administre l'association.

[2] *La ragioneria*, vol. I.

unioni di altre aziende la distinzione dei patrimoni può durare a lungo anche dopo che l'integrazione degli organismi personali è compiuta.

Un sindacato, adunque, può essere riguardato come integrazione di imprese per via di unione di organismi di persone e di beni già esistenti. Il *cartel*, il *pool*, il *trust*, sono i gradi di tale integrazione. Attraverso a queste forme tipiche il sindacato, come dice C. Cassola [1] tende ad assumere una struttura sempre più organica e complessa. Maffeo Pantaleoni [2] afferma però che « nessuno sa dire dove incominci e dove finisca un sindacato nella serie dei vincoli che uniscono imprese che si sono diviso il lavoro sociale. Noi vediamo (egli soggiunge) le imprese che si erano legate originalmente mediante cartelli soltanto, vincolarsi poi più solidamente in forma di *trust* e finire, se e quando occorre, per fusionarsi in una sola società commerciale ». Afferma ancora che « è un sindacato ogni società commerciale che ha una pluralità di servizi ». Osserva che « essa può essere sorta dalla fusione di questi servizi, originalmente imprese autonome, come può ognora, se è anche sorta come società unica, decomporsi in un complesso di imprese aventi quella qualsiasi misura di autonomia giuridica o di indipendenza economica che conviene dare ad esse ». Ma dichiara che non sa rendersi conto delle ragioni che possono darsi per negare che anche una singola società commerciale sia già un sindacato poichè *ne è il limite*. [3]

Potrebbesi anche dire che se eccettuansi i protozoi del mondo aziendale, si debbono considerare come sindacati tutte le aziende. Si potrebbe anche ricordare quella forma superiore di integrazione,

---

[1] *I sindacati industriali.*

[2] *Op. cit.*

[3] I sindacati moderni, dice Maffeo Pantaleoni, coliegano fra di loro imprese che si dividono il lavoro, imprese che costituiscono un *complesso economico*. Abbiamo un piccolo complesso economico quando un giornale, anzichè farsi stampare da una tipografia che ne serve parecchi altri e che serve inoltre editori di libri e riviste, impianta per proprio conto una tipografia, la quale ora serve esclusivamente per il giornale, oppure, se anche imprende altri lavori, lo fa subordinatamente all'interesse del giornale. Abbiamo un piccolo complesso economico quando una società commerciale o industriale, anzichè affidare lo studio giudiziale e stragiudiziale dei propri affari a legali esercenti la loro professione per una clientela, instituisce un proprio ufficio legale che serve esclusivamente ad essa e solo con il suo consenso, o nel suo interesse, assume anche altri affari.

alla quale accenna Fabio Besta,[1] e che riguarda i rapporti tra le diverse aziende, quindi la costituzione dell'intero corpo sociale. Ma conviene piuttosto por mente alla differenziazione amministrativa. Rispetto al corpo sociale, differenziazione di aziende: rispetto alle singole aziende, differenziazione di funzioni e quindi di organi.

Quando il lavoro amministrativo, dice Fabio Besta,[2] soverchia le forze di un solo, l'organismo diventa complesso; chi presiede all'azienda si spoglia da prima di alcune funzioni accessorie affidandole altrui; proseguendo l'integrazione, le funzioni fondamentali ricevono organi propri, e man mano che le aziende crescono in estensione, anche le funzioni d'importanza via via decrescente vengono deputate a persone distinte; non appena l'organismo si è fatto complesso, la prima e più spiccata differenziazione avviene fra chi presiede e chi è mero esecutore di ordini. L'organismo amministrativo può estendere l'azione sua in luoghi diversi: sorgono così organismi subalterni speciali in cui si compie anche la differenziazione di funzioni e di organi; anche in essi vi devono essere organi ordinatori o direttivi, ma questi organi vengono coordinati fra loro e subordinati tutti a un unico centro direttivo.

Abbiamo così l'azienda *divisa*. I *trusts*, le *holding companies*, sono aziende non solo complesse, ma divise, nel senso che constano di più aziende particolari. Se tutte le imprese sindacate spettano a società, si possono dire società di società, come i *cartels* si potrebbero dire associazioni di società. Ma la differenziazione che in essi si rileva dipende direttamente dalla seconda e non dalla prima delle forme di integrazione di cui abbiamo già parlato.[3]

2. — Contabilità.

Nei sindacati, uno dei primi problemi che la ragioneria deve risolvere è, senza dubbio, quello del controllo, inteso in senso stretto. Anzi per i semplici cartelli, i cartelli inferiori, si può dire che è l'unico problema. Trattasi di accordi tra imprese circa

---

1 *Op. cit.*

2 *Op. cit.*

3 Maffeo Pantaleoni (*Op. cit.*) discorre anche di un processo inverso, mediante il quale una ditta o società unica sostituisce alla rete delle proprie succursali altrettante aziende autonome che restano legate le une alle altre sol-

i prezzi, la quantità da produrre e la ripartizione dei mercati. Possono essere stipulate penali in caso di contravvenzioni, possono essere richieste cauzioni reciproche per l'adempimento dei patti, possono essere designati arbitri nelle controversie, possono essere stabilite clausole che implichino il boicottaggio del trasgressore ecc. Devesi avvertire che questi sindacati sono soggetti a *disintegrazione* o *disgregazione*, che le singole imprese sindacate, temendo di perdere l'antica loro clientela, in vista dello scioglimento del cartello, possono lavorare sott'acqua per non perderla. Un organo centrale di vigilanza o ispezione è quindi necessario. Conti preventivi di produzione, compilazione di listini dei prezzi, revisione di conti delle quantità prodotte e vendute possono anche essere attribuzioni dell'organo centrale. Devonsi costringere le singole imprese sindacate a non vendere sotto un minimo di prezzo, a non superare nelle vendite un massimo di quantità, a non superare un massimo di quantità nella produzione, a non uscire dalla loro zona di smercio ecc., a osservare, in poche parole, le limitazioni sindacali.

I cartelli superiori possono avere organi non solo di controllo sulla gestione delle singole imprese, per accertare almeno l'osservanza delle limitazioni sindacali, ma anche organi direttivi ed esecutivi di gestione *comune* e quindi organi direttivi ed esecutivi di controllo su questa gestione. Possono avere, a cagion d'esempio, agenzie comuni di vendita (comptoirs de vente) che contrattano coi terzi in nome delle singole imprese o del sindacato. Valgono per queste agenzie le norme contabili che daremo trattando degli institori e dei rappresentanti.

Il compito delle agenzie si restringe talvolta alla recezione e alla ripartizione delle ordinazioni fra le imprese sindacate. Ricorrono anche i cartelli di cui parliamo alla istituzione di organismi che contrattano con i terzi in nome proprio, conformemente però ai patti sindacali. Valgono per questi organismi le norme contabili che daremo trattando dei commissionari.

I cartelli (pools), che si propongono la partizione dei guadagni

---

tanto da un vincolo sindacale. Fabio Besta, considerando la *dissoluzione* delle aziende, dice che può essere lenta e che gli stabilimenti delle grandi imprese industriali, quando queste si dissolvono, anzichè spegnersi, riprendono talora vita indipendente. Così vi è ritorno agli antichi tipi e alle antiche funzioni e il processo d'integrazione può ricominciare.

in determinate proporzioni fra le singole imprese sindacate e che si potrebbero dire associazioni reciproche in partecipazione, debbono avere un organo contabile per la periodica determinazione e partizione del guadagno complessivo. A quest'organo le singole imprese associate notificano periodicamente i risultamenti della loro gestione.

Giova osservare che l'istituzione di agenzie comunali richiede impiego di beni e le imprese sindacate debbono concorrere in una determinata proporzione alla costituzione di un fondo comune. Si dovrà tener conto del fondo assegnato alle agenzie e delle sue mutazioni. Valgono qui le norme contabili riguardanti gli apporti e la partizione delle spese sociali. È ovvio che ogni singola impresa comprenderà nel proprio attivo la quota sua di fondo comune e, nelle spese generali di vendita, la sua quota di spese d'agenzia.

La sostanza aziendale del cartello può essere rilevante quando, nell'intento di limitare la produzione, si procede alla compera delle imprese meno potenti, a più alto costo. Ma se le imprese sono acquistate per essere soppresse, ha luogo una gestione comune di liquidazione, gestione transitoria, che termina con la partizione del fondo da essa risultante. Le imprese sindacate, che hanno diritto a una quota di liquidazione proporzionale alla loro quota di acquisto, comprendono l'eccedenza di questa su quella fra le loro spese generali o ammortizzabili.

Veniamo ora ai *trusts*. Le singole imprese sindacate diventano branche di un'impresa più complessa, serbano i loro organismi amministrativi, ma coordinati fra loro e subordinati a un organo generale che sorge d'ordinario nel luogo in cui maggiore è la somma degli affari sindacali. Nelle singole imprese, funzioni direttive ed esecutive di gestione e di controllo; nel centro del *trust* direzione generale e controllo generale. Valgono, adunque, le norme contabili riguardanti le aziende divise (che in seguito studieremo), quelle aziende che hanno diverse sedi o più stabilimenti, che hanno succursali, agenzie, filiali ecc.

Le imprese (individuali o sociali) possono essere acquistate da un'impresa già costituita e più potente, oppure da una nuova società. In questi casi la fusione è piena e permanente. Può aver luogo l'affitto soltanto delle diverse imprese, che così partecipano a *forfait* negli utili del *trust*. E tanto l'acquisto quanto l'affitto

possono essere parziali. Talchè si hanno *trusts* temporanei ed a fusione non compiuta.

Il compratore emette da una parte azioni di capitale in corrispondenza del prezzo pattuito e dall'altra paga tale prezzo. Dando in pagamento azioni sindacali, i soggetti delle imprese comperate diventano azionisti del *trust* o della *holding company*. Se le imprese comperate spettano a società per azioni, ha luogo il rimborso delle vecchie azioni o la sostituzione delle nuove alle vecchie.

Per l'affitto si potrebbero aggiungere alle azioni delle imprese affittate azioni temporanee di puro godimento fisso (o interesse) riducendo le vecchie ad azioni di capitale e dividendo differito, oppure convertendo queste senz'altro in azioni di capitale a godimento temporaneamente fisso.

La stipulazione del prezzo delle imprese si risolve nell'accordo sulla loro sostanza netta e quindi sulle stime delle loro attività e passività. Si tende ad annacquare il capitale (arroser le capital) ma il risultato è conforme alla antica norma, *res valet tanti quanti vendi potest*. L'avviamento (goodwill) appare o riappare nei bilanci delle imprese che sono oggetto di compra-vendita ed è poi compreso nell'attivo della *holding company*. per il prezzo convenuto e pagato, salvo ad escluderlo in progresso di tempo con l'ammortamento di questo prezzo.

« The goodwill item appears on the consolidaded balance sheet, dice Stephen Gilman,[1] is the algebraic sum of the several items of goodwill purchased by the holding company from the, several subsidiary companies. If the price, vhether in cash or in capital stock, which is paid for the stock of another company should be greater than the sum of the par value of such stock and its proportion of surplus, the difference is the account which is properly chargeable to the Goodwill Account on the consolidated balance sheet ».

La sostanza netta si divide in capitale costitutivo o azionario (capital stock) riserve (surplus appriopriated for a specific purpose) e utili non ancora destinati a riserve od a dividendo (surplus, individed profits). Nei bilanci del *trust* (consolidated balance sheet) quando non si sono comperate tutte le azioni delle società sindacate, caso frequente,[2] separansi il capitale netto e gli utili sinda-

[1] *Principles of accounting.*

[2] Usually the holding company is unable to purchase all outstanding shares, although it usually can obtain enough to exercise a controlling interest. STEPHEN GILMAN (*Op. cit.*)

cali (of holding company) da quelli spettanti alle azioni non acquistate (minority stock-holders' interest).[1]

Alla *minority* devesi badare anche nelle vendite interne, fra imprese sindacate (intercompany sales). È risaputo che le trasmissioni di beni in un'azienda divisa diminuiscono la sostanza netta dell'organismo datore e aumentano quella dell'organismo ricevitore, ma che lasciano inalterata la sostanza netta totale, la quale non può essere diversa dalla somma delle sostanze nette delle aziende particolari in cui l'azienda complessa si ramifica.[2] Quando da un organismo speciale vengono trasmessi beni ad un altro organismo speciale, suolsi contrapporre, per il primo, alla diminuzione di attivo un aumento di attivo (crediti), per il secondo, all'aumento di attivo un aumento di passivo (debiti) come se fosse diverso nei due organismi il soggetto aziendale. Questo modo di vedere le cose è censurabile se le aziende speciali non sono che rami di un'unica azienda complessa: ma può essere giustificabile ed anche necessario nei sindacati a fusione incompleta. In qualsivoglia azienda divisa, come si dirà in seguito, e quindi in un sindacato a fusione completa, le trasmissioni debbono essere eseguite in base al valore d'inventariazione e registrate allo stesso valore tanto dall'organismo datore quanto da quello ricevitore. Risulterebbe una mutazione di sostanza netta totale, un aumento fittizio se il valore per l'organismo ricevitore fosse superiore a quello determinato dall'organismo datore, ad esempio, se l'organismo datore avesse stabilito per la trasmissione o la vendita un prezzo superiore al costo. È questo uno dei non pochi espedienti cui si ricorre nella non buona pratica per *gonfiare* i bilanci e presentare utili non reali. Simulando soltanto una successione di scambi interni, tali utili potrebbero raggiungere dimensioni favolose.

Quando la fusione non è completa per l'esistenza di una *minority*, non si può disconoscere il *particolare* interesse di questa.

---

[1] Si può qui vedere una speciale forma di comproprietà. La *holding company* e la *minority* sono i condomini ed il loro diritto *est totum in tôto et in qualibet parte.*

[2] Si potrebbero anche avere aziende particolari con *deficit* o passivo scoperto e quindi aumenti di *deficit* dell'organismo datore e diminuzioni di *deficit* dell'organismo ricevitore. Ma dalla somma *algebrica dei netti attivi* e *passivi* delle aziende speciali risulterebbe sempre la sostanza netta dell'azienda complessa.

Le vendite interne (intercompany sales) dovrebbero essere effettuate in parte al valore d'inventario, proporzionalmente alla quota di capitale della *holding company*, ed in parte al prezzo corrente o convenuto, proporzionalmente alla quota di capitale della *minority*, accreditando questa dell'eccedenza di tale prezzo sulla rispettiva porzione di valore d' inventario. Per ogni impresa sindacata, il profitto netto risultante da tutti gli altri fatti aziendali dovrebbe poi essere ripartito fra *holding company* e *minority stock holders* in ragione diretta delle loro quote di capitale. In fine, l'utile netto, totale della *holding company* e quello della *minority* dovrebbero risultare dalle compendiose scritture generali ed essere distinti nel bilancio complessivo del sindacato.

IV. - AZIENDE DIVISE

1. — Caratteristiche.

L'organizzazione del lavoro collettivo deve essere innanzi tutto distinzione fra direzione e esecuzione. Il lavoro collettivo può esigere una specializzazione e quindi una divisione, non solo nei riguardi delle esecuzioni, ma anche della direzione. In questo caso è necessario, per l'unità e l'armonia di funzioni, sottoporre le direzioni particolari a una direzione generale. Le direzioni particolari debbono però avere una certa autonomia,[1] essendo la ragione loro d'essere nella impossibilità di vedere i dettagli e provvedere a tutto da un solo centro direttivo.

Alle aziende complesse occorrono più gruppi di agenti con capi immediati, che siano sottoposti a un capo generale, ma che, entro determinati limiti, abbiano libertà di disporre.

Nelle aziende complesse il lavoro può essere anche diviso in modo da dar luogo a più organismi aziendali. Giova pure ricordare che una persona o un'unione di persone può essere soggetto di più aziende. Possono adunque esservi aziende divise e aggregati aziendali. Le aziende di cui consta un'azienda divisa o un aggregato aziendale, in poche parole, le aziende *parziali*, possono svolgersi in uno stesso luogo (aziende collaterali) o in luoghi diversi, possono essere complesse e quindi richiedere divisione di lavoro, possono essere di uguale o diversa natura (aziende di produzione e aziende di smercio), possono essere di diversa importanza (sedi, succursali, filiali, agenzie).

Pur avendo distinta amministrazione, le aziende parziali deb-

---

1 Non si può ammettere la direzione della direzione.

bono, per l'indirizzo generale, sottostare a un organismo regolatore, che può essere vicino od anche unito all'organismo amministrativo di una delle aziende parziali,[1] la quale diviene così l'azienda centrale e che d'ordinario è l'azienda più antica (azienda madre) o l'azienda più importante. Insomma le aziende parziali debbono essere coordinate e questo è il compito dell'amministrazione generale.

2. — Contabilità delle aziende parziali e contabilità generale.

Ogni azienda parziale, considerata distintamente dalle altre, come azienda a sè, deve avere propri inventari patrimoniali. Perchè sia possibile confrontare e raggruppare gli inventari delle aziende parziali, occorre, è palese, che non solo tali inventari siano riferiti tutti allo stesso istante, ma che in essi siano anche adottati identici criteri di classificazione delle attività e delle passività e, se trattasi di inventari estimativi, che siano adottati identici criteri di valutazione. Raggruppando gli inventari parziali, vale a dire gli inventari delle aziende parziali, si ottiene l'inventario generale, ossia l'inventario dell'azienda divisa, dell'aggregato aziendale. Il raggruppamento degli inventari parziali può anche essere fatto per poste, se le aziende parziali sono simili ed hanno attività e passività della stessa natura. L'inventario generale, sintetico, estimativo, ossia il bilancio generale, può risultare dal raggruppamento dei bilanci parziali o dal compendio delle poste simili di questi bilanci.[2]

Così dicasi dei preventivi, ove occorrano, e dei consuntivi.

Circa la tenuta dei libri, è bene ricordare subito che si possono avere tanti giornali quante sono le aziende parziali.

In data 11 giugno 1907 il ministro Orlando diramò alle autorità giudiziarie del Regno la seguente circolare interpretativa del codice di commercio ai riguardi della possibilità di tenere tanti giornali quante sono le aziende parziali: Presso alcuni Tribunali

[1] O di una nuova azienda parziale sorta, non foss'altro, per le spese di amministrazione generale.

[2] Si può avere eccedenza di passivo per un'azienda parziale pur avendosi eccedenza di attivo per l'azienda totale.

di importanti centri commerciali, si verifica spesso il caso che da banche e ditte di commercio, aventi esercizi vasti e complessi, divise in più sezioni od aziende speciali, siano presentati per la vidimazione altrettanti registri, ad uso di libri giornali, quante sono le sezioni od aziende speciali anzidette, insieme ad un altro registro denominato giornale riassuntivo o centrale, destinato a raccogliere e coordinare in forma, per solito compendiosa, le registrazioni giornaliere fatte nei registri delle singole sezioni. Essendo sorto il dubbio se tale funzionamento del libro giornale sia conforme alla legge, ed essendosi prodotta disparità di opinioni sull'argomento, contribuendovi forse il pensiero, in sè lodevole, che non convenga aggravare i magistrati di un lavoro manuale poderoso il quale non sia voluto dalla legge, si rende necessaria l'emanazione di una norma generale, affinchè in questa materia di carattere amministrativo anzi che giudiziario, l'osservanza del diritto vigente sia uniforme. La tesi che il registro delle operazioni del commerciante debba essere costituito indeclinabilmente da unico volume non trova sufficiente appoggio nelle disposizioni testuali degli articoli 21 e 25 del codice di commercio, nelle quali nessuna espressione categorica esclude la possibilità legale di considerare complessivamente come unico registro i fascicoli del libro giornale tenuti dalle singole sezioni di una casa di banca o di commercio. D'altronde è canone inconcusso che la legge commerciale, più d'ogni altra, debba ricevere, mediante ragionevoli e meditate interpretazioni, adattamento congruo ai progressivi bisogni di quelle forme di attività sociale per servizio delle quali è promulgata. Non vi è dubbio che le grandi imprese bancarie, industriali e commerciali, svolgono oggidì la loro complessa e varia operosità in modi e con organizzazioni che rendono impossibile la tenuta patriarcale di un unico registro giornaliero, nel quale, minuto per minuto, l'una di seguito all'altra, contemporaneamente alla rispettiva esecuzione, siano annotate le operazioni eseguite in un medesimo giro di tempo, a dieci sportelli o in venti uffici diversi, senza rapporto necessario l'una con l'altra, per mezzo di commessi o impiegati distinti, ciascuno dei quali ignora ciò che fa simultaneamente il suo collega a un ramo diverso di esercizio. Se a queste organizzazioni si dovesse applicare con rigore la tesi della materiale unicità del libro giornale, ne deriverebbe la soppressione effettiva di questo libro, imperocchè le registrazioni di ciascuna sezione dovrebbero giornal-

mente essere inserite su libri non vidimati, quasi per memoria, allo scopo di riportarle poi nel così detto giornale centrale o riassuntivo. Questo, per altro, non potrebbe essere compilato se non con un ritardo inevitabile e tanto maggiore se in luogo di contenere solo il riassunto dei libri sezionali li riproducesse fedelmente in copia. Laonde, per uno spazio di tempo, la cui durata sarebbe in ragione diretta dell'importanza e vastità dei loro affari, le società e le ditte commerciali più cospicue si troverebbero mancanti delle registrazioni regolari del giornale, anzi ne mancherebbero in permanenza, poichè un commerciante non tiene il giornale in conformità alla legge se non a condizione che ogni giorno, alla chiusura dell'esercizio, esso offra lo specchio fedele delle operazioni quotidiane. Se poi il giornale centrale o riassuntivo è compilato in forma sintetica, come per solito avviene, è manifesto che, neppure sorpassando al vizio necessario dell'arretrato, non si può considerarlo idoneo a supplire il libro giornale prescritto dalla legge, giacchè non ne contiene tutte le indicazioni. Pertanto, una ditta che si limiti a far vidimare il solo giornale centrale o riassuntivo, si espone a tutti i pericoli che derivano dalla irregolare tenuta dei libri commerciali. In base a queste riflessioni, che nella recente dottrina hanno largo ed autorevole suffragio, trovo conveniente prescrivere che sieno da considerare legittime le richieste di vidimazione dei registri speciali, ad uso di libri giornali, per le singole sezioni o aziende di una stessa ditta o società bancaria, industriale o commerciale, quand'anche esercitate in un unico stabilimento, se la divisione di tali registri sia determinata dalle forme di organizzazione e di funzionamento delle ditte e società nei sensi spiegati di sopra.

Le scritture di classificazione dei fatti, per le aziende parziali, non richiedono speciali norme.

Solo conviene avvertire che le trasmissioni di beni da azienda parziale ad azienda parziale mutano l'attivo netto o il passivo scoperto, dell'azienda datrice e dell'azienda ricevitrice, ma che, prescindendo dalle eventuali spese, lasciano invariato il patrimonio netto, totale, ossia il patrimonio netto dell'azienda divisa o dell'aggregato aziendale.

L'azienda datrice ha diminuzione di attività e quindi ha diminuzione di attivo netto (dotazione, fondo proprio) o aumento di passivo scoperto; per converso, l'azienda ricevitrice ha aumento

di attività e quindi aumento di attivo netto o diminuzione di passivo scoperto.

Ad esempio, se l'azienda parziale A manda all'azienda parziale B merci, valutate 10 000 lire, per l'azienda A si avrà nei conti:

		Dare	Avere
Trasmissioni	L.	10 000	
Merci	»		10 000

e per l'azienda B:

		Dare	Avere
Merci	L.	10 000	
Trasmissioni	»		10 000

Il conto *Trasmissioni*[1] è conto derivato, vale a dire conto riguardante i mutamenti di attivo netto o di passivo scoperto, dell'azienda parziale, *mutamenti dipendenti da trasmissioni,* mutamenti che vogliono essere distinti da quelli che corrispondono a uguali mutamenti di patrimonio netto totale, come sarebbero, ad esempio, le perdite e gli utili sulle vendite di merci.

Si suole però considerare diversamente il fatto delle trasmissioni di beni. Si suole nell'azienda datrice contrapporre alla diminuzione di attività un aumento di attività (crediti verso l'azienda ricevitrice) e nell'azienda ricevitrice contrapporre all'aumento di attività un aumento di passività (debiti verso l'azienda datrice), come se tali aziende avessero diverso soggetto.

Così, per l'azienda A, si scriverebbe:

		Dare	Avere
Azienda B	L.	10 000	
Merci	»		10 000

[1] Si possono distribuire le trasmissioni in classi e quindi si possono accendere più conti per ricordare i mutamenti derivanti dalle varie classi di trasmissioni.

e per l'azienda B:

		Dare	Avere
Merci	L.	10 000	
Azienda A	»		10 000

In questo modo, non si ricorre a conti derivati e nei bilanci parziali possono figurare, come poste attive, crediti e, come poste passive, debiti dell'azienda parziale verso altre aziende parziali.

Consideriamo i conti dell'amministrazione generale. Se le scritture dell'amministrazione centrale, o generale dovessero ricordare i singoli fatti ricordati dalle scritture compilate per le aziende parziali, si avrebbe duplicazione, non sempre conveniente, di lavoro contabile. Se dovessero assiduamente corrispondere alle scritture delle aziende parziali, sarebbe necessario che i fatti ricordati da queste fossero senza indugio notificati all'amministrazione centrale; ciò che non sempre è possibile.

D'ordinario la notificazione dei fatti alla centrale è compendiosa (cioè per classi di fatti) ed ha luogo a intervalli più o meno lunghi di tempo (ad esempio, a decadi, a quindicine). Talchè le scritture dell'amministrazione centrale sono riassuntive, differite e discontinue.

Si hanno adunque conti *a partite riassuntive*. Per esempio, il conto *Cassa azienda A*, nel mastro dell'amministrazione centrale, ricorda, non le singole riscossioni ed i singoli pagamenti, ma le somme delle riscossioni e le somme dei pagamenti che, per identica causa, hanno avuto luogo in un determinato intervallo di tempo.

Può anche essere conveniente accendere conti che comprendano più conti di quelli accesi per le singole aziende parziali.

Per l'accensione di tali conti comprensivi si possono adottare due criteri diversi: raccogliere conti della stessa azienda, oppure conti comuni a diverse aziende parziali.

È ovvio che debbono rimanere distinti dai conti riguardanti mutamenti di attività e di passività quelli riguardanti mutamenti di attivo netto o di passivo scoperto.[1]

---

[1] Rappresentando con E_{a1}, E_{a2} conti riguardanti mutamenti di attività o di passività e con D_{a1}, D_{a2}, conti riguardanti mutamenti di attivo netto dell'azienda A; con E_{b1}, E_{b2} conti riguardanti mutamenti di attività o di passività

Adottando il secondo criterio, non si potrebbero desumere dai conti dell'amministrazione centrale le situazioni delle aziende parziali; si potrebbe desumere solamente la situazione dell'azienda totale.

Il conto poi del patrimonio netto totale, considerato come conto riassuntivo, non può riguardare che i conti di attivo netto o di passivo scoperto delle aziende parziali.

Giova anche avvertire che, se il soggetto aziendale è una società, devonsi comprendere fra i conti occorrenti all'azienda centrale, e quindi fra i conti tenuti dall'amministrazione generale, quelli riguardanti i crediti della società verso i soci per apporti non effettuati ed i debiti della società verso i soci per dividendi non ancora pagati.

Se l'amministrazione centrale tiene conti di attività e passività distinti per aziende, le trasmissioni di beni da azienda parziale ad azienda parziale possono essere poste in evidenza con annotazione al dare del conto di attività dell'azienda ricevitrice e all'avere del conto di attività dell'azienda datrice.

Ad esempio, per la trasmissione dall'azienda parziale A all'azienda parziale B di merci, valutate 10 000 lire, si avrebbe:

		Dare	Avere
Merci, azienda B	L.	10 000	
Merci, azienda A	»		10 000

oppure, considerando, per ogni azienda parziale, l'insieme delle sue attività e passività:

		Dare	Avere
Fondo azienda B	L.	10 000	
Fondo azienda A	»		10 000

Ove occorresse un certo tempo fra la spedizione e l'arrivo dei beni e si volesse prima dell'arrivo registrare (a partita doppia) la

---

e con D_{b1}, D_{b2} conti riguardanti mutamenti di attivo netto dell'azienda, B, si potrebbero avere col primo criterio i conti: $E_{a1} + E_{a2}$, D_{a1}, $+ D_{a2}$, $E_{b1} + E_{b2}$, $D_{b1} + D_{b2}$, e col secondo criterio i conti: $E_{a1} + E_{b1}$, $E_{a2} + E_{b2}$, $D_{a1} + D_{b1}$, $D_{a2} + D_{b2}$.

spedizione, dovrebbesi ricorrere a conti intermedi (*Fondi in giro* oppure *Giro fondi*). Così, per la spedizione, si avrebbe:

		Dare	Avere
Fondi in giro	L.	10 000	
Fondo azienda A	»		10 000

e per l'arrivo:

		Dare	Avere
Fondo azienda B	L.	10 000	
Fondi in giro	»		10 000

Il sistema di conti patrimoniali, occorrenti alla amministrazione generale può essere separato da quello occorrente all'amministrazione dell'azienda centrale, considerata come azienda parziale.

Possono anche i due sistemi essere riuniti, comprendendo nel sistema di conti patrimoniali, occorrenti all'azienda suddetta, i conti riassuntivi di quelli occorrenti alle altre aziende parziali.

Volendosi però in tale sistema il conto di patrimonio netto, o quelli di capitale originario e di riserve dell'azienda totale, devesi escludere, è palese, come non necessario più alla partita doppia, il conto particolare di attivo netto o di passivo scoperto dell'azienda centrale.

Riassumendo, si hanno le seguenti classi di conti:

	Per l'azienda centrale A	Per l'azienda B	Per l'azienda C	. . . . .
Conti elementari	attività proprie passività proprie fondo azienda B fondo azienda C	attività proprie passività proprie	attività proprie passività proprie	

	Per l'azienda centrale A	Per l'azienda B	Per l'azienda C	
Conti derivati	patrimonio netto generale	fondo proprio mutazioni del fondo proprio: mutazioni del patrimonio netto generale; trasmissioni	fondo proprio mutazioni del fondo proprio: mutazioni del patrimonio netto generale; trasmissioni	

3. Conti riguardanti i rapporti fra aziende acquisitrici ed aziende erogatrici, aventi comune soggetto.

Considerate nel loro fine, le aziende economiche vogliono essere distribuite in due classi: aziende acquisitrici di beni e aziende erogatrici di beni per soddisfacimento di bisogni.

Una persona o un'unione di persone può essere soggetto di azienda acquisitrice e di azienda erogatrice, aventi distinto organismo amministrativo.

Se il soggetto aziendale è una sola persona e se l'azienda acquisitrice è commerciale, la contabilità di questa deve estendersi alle attività, alle passività ed ai fatti di quella erogatrice (azienda domestica).

Secondo il nostro diritto, non esiste una separazione giuridica fra patrimonio commerciale e patrimonio non commerciale di una stessa persona, talchè l'azienda commerciale individuale risponde anche delle obbligazioni non commerciali.

Il commerciante deve tenere un libro giornale, che presenti, giorno per giorno, i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti e generalmente tutto quanto riceve e paga *per qualsivoglia titolo civile e commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa;* deve inoltre fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti *di qualunque natura e provenienza* (Art. 21, 22 Cod. di Comm.).

Diversamente sono, in altri casi, considerati i rapporti fra azienda acquisitrice e azienda erogatrice. Un esempio è fornito dalla legge 29 Marzo 1903, N. 103 sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni.

I comuni che assumono l'impianto o l'esercizio diretto di un pubblico servizio debbono costituire un'azienda speciale, con organismo amministrativo proprio. È tuttavia consentito che più servizi si assumano costituendo una azienda sola.[1]

L'azienda speciale del comune deve avere una commissione amministrativa e un direttore. La commissione amministratrice esercita, nei limiti assegnati dal regolamento dell'azienda e salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio ed alla Giunta comunale, relativamente all'ordinamento degli uffici, agli stipendi ed ai salarii, nei limiti della pianta organica, alle indennità, alla nomina, al licenziamento, alla sospensione degli stipendiati e salariati, escluso il direttore, alla determinazione delle attribuzioni del personale stesso; propone al Consiglio comunale il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo dell'azienda: delibera le spese entro i limiti degli stanziamenti; delibera i prelevamenti dal fondo per le spese maggiori e impreviste; propone al Consiglio comunale gli storni da capitolo a capitolo del bilancio e delibera quelli fra gli articoli di uno stesso capitolo; presenta al Consiglio comunale tutte le proposte per i provvedimenti che vincolano il bilancio oltre un anno o per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio; approva i capitolati e autorizza i contratti; autorizza il direttore a stare in giudizio per la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; approva i regolamenti interni che possono occorrere per il buon andamento dell'azienda.

[1] Le produzioni dirette da comuni possono essere divise in tre gruppi: *a*) produzioni per proprio consumo; *b*) produzioni per vendita in regime di concorrenza; *c*) produzione per vendita in regime di monopolio. Dalle produzioni del primo gruppo può derivare al Comune un vantaggio consistente nel risparmio di ciò che precedentemente lucrava un imprenditore privato o nel miglioramento, a pari costo, del servizio assunto direttamente. Le produzioni del secondo gruppo permettono di assicurare meglio la bontà del prodotto vendendo a prezzo di costo, e magari al disotto del costo (distribuendo la differenza fra il prezzo e il costo sulla massa dei contribuenti). Le produzioni del terzo gruppo permettono di vendere al prezzo di costo o ad un prezzo superiore; nel primo caso non si ricaverà evidentemente nessun profitto, nel secondo si potrà realizzare un guadagno che si risolverà in una imposta diretta sui consumatori.

Il presidente della commissione amministratrice firma la corrispondenza, vigila sull'andamento dell'azienda, firma i mandati di pagamento ed i ruoli per le entrate e le spese. Il direttore sovrintende a tutto l'andamento dell'azienda, dirige l'intero personale degli impiegati e salariati dell'azienda, adotta, nei casi e in conformità del regolamento speciale, le misure disciplinari minori della sospensione: presenta alla commissione, in fine di ogni mese, una relazione sull'andamento dell'azienda; prepara lo schema di bilancio da sottoporsi alla commissione e presenta ad essa il conto consuntivo economico; presiede alle aste ed alle licitazioni private e stipula i contratti; rappresenta l'azienda di fronte alle autorità, ai terzi e in giudizio, sia l'azienda attrice o convenuta; controfirma i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli di entrata e di uscita, firma la corrispondenza e tutti gli atti in genere dell'azienda che non spettino al presidente della commissione.

Il regolamento per l'esenzione della sopra citata legge (Art. 61) dice che ogni azienda deve tenere il libro degli inventari, il giornale e il copialettere, secondo le norme del codice di commercio, e gli altri libri eventualmente necessari, in modo che costantemente ne risulti:

a) il valore degli immobili, dei mobili, del macchinario, dei materiali, delle dotazioni di magazzino ecc., dei crediti, dei debiti;

b) i rapporti di debito e di credito fra l'azienda e il comune;

c) gli incassi e i pagamenti dipendenti da cause inerenti od estranee al servizio:

d) gli elementi del costo e i ricavi del servizio.

Il legislatore vuole anche preventivi e consuntivi per le aziende speciali.

Secondo l'art. 49 del regolamento, il bilancio preventivo deve comprendere il *bilancio economico* e il *bilancio finanziario*.

Il bilancio economico deve indicare:

a) nella parte attiva tutte le rendite, i proventi, i ricavi, che si presume possano aver luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese, gli oneri, i consumi che si presume possano aver luogo nell'anno.

Tale bilancio si chiude con la indicazione del profitto o della perdita presunta.

Il bilancio finanziario deve indicare le entrate e le uscite in denaro, che si presume di accertare nell'anno.[1]

Nella parte passiva di entrambi i bilanci è stanziato un fondo per le spese maggiori ed impreviste.

Due anche sono i consuntivi: uno *finanziario* e l'altro *economico*.

Il consuntivo *finanziario* di ciascun esercizio annuale[2] deve essere presentato dal tesoriere entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il conto consuntivo *economico* deve essere presentato dal direttore (Art. 77 reg.) entro il mese di marzo. I dati in esso contenuti devono essere posti in relazione colle previsioni del bilancio economico.

Ad esso sono allegati:

a) il consuntivo finanziario reso dal tesoriere;

---

[1] Le recezioni e le dazioni di danaro possono essere considerate nella fase del diritto a riscuotere e dell'obbligo di pagare o nella fase della riscossione e del pagamento. Il bilancio che riguarda crediti e debiti a denaro scadenti in un dato intervallo di tempo dicesi bilancio finanziario di competenza; quello che riguarda riscossioni e pagamenti, entrate e uscite di danaro, dicesi bilancio di cassa. Il legislatore usa le voci entrata e uscita nel senso di diritto a riscuotere e obbligo di pagare, diritto all'entrata e obbligo all'uscita, volendo per le aziende speciali del comune un bilancio finanziario non dissimile da quello dell'azienda comunale, erogatrice. Giova anche ricordare che la materia dei bilanci finanziari dei comuni, delle provincie, dello Stato, suole essere divisa rispetto al patrimonio netto, distinguendo le entrate e le uscite (diritti all'entrata e obblighi all'uscita nei preventivi di competenza) per le quali il patrimonio netto muta, dalle entrate e uscite che lasciano il patrimonio netto immutato; le entrate e le uscite dette *effettive* (entrate per fitti, interessi, contributi ecc.; uscite per fitti, interessi, spese di amministrazione, servizi per cui l'azienda è sorta) dalle entrate e uscite per *movimenti di capitali* (entrate per estinzione di crediti, accensione di debiti, vendita di beni; uscite per accensione di crediti, estinzione di debiti, compere di beni). La distinzione di entrate e uscite effettive e di movimenti attivi e passivi di capitali può anche essere riferita ad un patrimonio netto, parziale, cioè alla somma algebrica di una parte soltanto delle attività e delle passività. Se escludonsi da tale somma i valori dei beni infruttiferi, è evidente che le entrate di denaro per vendite di beni infruttiferi debbono essere comprese nelle cosidette entrate effettive e che le uscite di danaro per compere di beni infruttiferi debbono essere comprese nelle cosidette uscite effettive, invece che nei movimenti di capitali. Alle due classi sopra citate di entrate e di uscite si suole aggiungere un'altra classe, quella delle cosidette *partite di giro*, che sono entrate e uscite correlative ed a quantità uguali, come, ad esempio, entrate e uscite immaginarie di danaro per fitti di case destinate ai servizi dell'azienda ed entrate e uscite di danaro che hanno luogo per conto altrui.

[2] L'esercizio annuale (Art. 48 reg.) comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno, e non può essere protratto.

b) il riassunto dei conti aperti dell'azienda al Comune;

c) un prospetto indicante il costo del servizio unitario, ove sia possibile;

d) la situazione generale del patrimonio dell'azienda con l'indicazione delle variazioni subìte durante l'anno dalle attività e passività.

In quanto alla registrazione dei fatti, sono prescritti i seguenti conti: un conto al Comune per tenere in evidenza l'entità del capitale da esso assegnato all'azienda, uno o più conti al medesimo per tenere in evidenza i rapporti di credito e di debito dell'azienda, relativi all'esercizio (Art. 64 del reg.) e un conto intitolato *Esercizio*, a debito del quale si inscrivano tutti gli elementi di costo del servizio, le sopravvenienze passive, i decrementi di valore, e a credito i ricavi, le sopravvenienze attive, gli incrementi di valore degli elementi patrimoniali (Art. 62 del reg.).

Fra gli elementi del costo del servizio devono (Art. 63) comprendersi oltre a tutti gli altri:

a) le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso, eccettuate quelle che aggiungono in modo permanente valore e produttività ai beni stessi;

b) il fitto figurativo dei beni municipali, che non fanno parte del capitale assegnato all'azienda;

c) i tributi municipali figurativi che graverebbero sul servizio, ove questo fosse esercitato dall'industria privata;

d) la rifusione reale o figurativa delle maggiori spese derivanti da altri servizi municipalizzati per fatti dipendenti dal servizio dell'azienda, ove tali maggiori spese non siano sostenute effettivamente dall'azienda;

e) una quota degli onorari e salari spettante al personale addetto ad altri uffici o servizi comunali per la prestazione di opera fatta a prò dell'azienda;

f) l'interesse del capitale assegnato in modo permanente dal Municipio all'azienda tanto originariamente quanto in seguito, sia che provenga da mutui, o da tributi, alienazioni od altri mezzi di bilancio. Tale interesse non viene scemato nè per il fatto della parziale o totale estinzione dei mutui, nè altrimenti, e dev'essere computato ad un saggio corrispondente a quello che il Comune paga sui mutui per la provvista dei capitali assegnati all'azienda;

g) una quota per la costituzione di un fondo di ammorta-

mento per la rinnovazione e ricostituzione del capitale d'impianto, quota che deve risultare da aliquote percentuali del costo dei singoli beni costituenti il capitale d'impianto;

h) una quota per l'ammortamento delle spese legali, di quelle per perizie, progetti ed altre simili, incontrate per l'assunzione del servizio;

i) una quota per la costituzione di un fondo di liquidazione dei crediti, al quale fondo dovranno imputarsi le perdite sopportate dall'azienda per i crediti riconosciuti parzialmente o totalmente inesigibili.

Gli elementi di costo di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) ed *e*) devono essere stabiliti però mediante deliberazione della giunta municipale; i tributi di cui alla lettera *e*) devono computarsi in base alle disposizioni vigenti.

Al conto *Esercizio* devono accreditarsi (Art. 64 reg.) *tutti i ricavi ottenuti con la gestione dell'azienda*, e nelle aziende di servizi che, per la loro indole o per lo scopo che si propongono, devono o possono risultare onerose, deve essere accreditata al conto *Esercizio* la somma con la quale annualmente il Consiglio comunale delibera che il Comune contribuisca alle spese dell'azienda.

Il profitto netto risultante dal conto *Esercizio* deve essere ripartito (Art. 66 del reg.) nel seguente modo:

a) una quota percentuale, stabilita dal regolamento speciale dell'azienda, viene imputata ad un fondo di riserva per le eventuali perdite;

b) una quota percentuale, pure stabilita dal regolamento suddetto, viene ripartita fra i membri della commissione e fra il personale, ove ne sia disposta la partecipazione al profitto;

c) la parte rimanente viene accreditata al Municipio ed è versata nella cassa municipale non appena lo stato di cassa dell'azienda consenta l'effettivo versamento.

La perdita netta risultante dal conto *Esercizio* si imputa al fondo di riserva, già accumulato. Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene addebitata al Comune (Art. 76 del reg.).

V. - IMPRESE CONCESSIONARIE

1. — Caratteristiche.

Può essere concesso a privati, per determinato tempo, da pubblici enti, esercizi industriali o servizi spettanti a tali enti. Di qui le imprese concessionarie. Il concedente (Stato, Comune) può ricevere un corrispettivo unico od a rate e immediato o differito, può partecipare agli utili e per converso obbligarsi a sovvenzionare o sussidiarie l'impresa. Il concessionario, ad ogni modo, ha diritto a percepire dai singoli il prezzo del suo servizio. L'atto di concessione suole essere basato sopra un capitolato riguardante le norme per l'esercizio concesso (ferrovie, tramvie, acquedotti, impianti per illuminazione a elettricità od a gas ecc.), deve precisare la durata della concessione ed anche i rapporti di credito e di debito fra concedente e concessionario alla scadenza della concessione stessa. La concessione può essere soggetta a condizione risolutiva per volontà del concedente, vale a dire a riscatto, nel qual caso l'atto di concessione deve stabilire il compenso cui il concessionario avrà diritto.

L'esercizio delle ferrovie, ad esempio, non è riguardato libero, ed un privato non può costruire ed esercitare una strada ferrata senza che intervenga un atto di potere pubblico che gli attribuisca tale facoltà. In Italia, per disposizione di legge, l'atto di concessione deve essere approvato per decreto reale, sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.[1] Alla scadenza della concessione il concessionario deve consegnare al Governo, *in buon stato*, la

[1] Le disposizioni amministrative riguardanti le concessioni ferroviarie sono contenute nel testo unico, approvato con R. Decreto 9 maggio 1912, N. 1447.

strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni, con le fabbriche che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e di scaricamento, le case ed i casotti di guardia, gli uffici delle esazioni, le macchine fisse ed in genere qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti. Questa enumerazione non elimina però tutti i dubbi che possono nascere riguardo a ciò che dève passare senza compenso allo Stato. Si è ritenuto che gli uffici di amministrazione e le officine di costruzione non siano in essa compresi perchè gli uffici di amministrazione possono essere collocati altrove e non sono inscindibili dalla strada ferrata, e le officine di costruzione e grandi riparazioni non sono indispensabili all'esercizio, potendo questi lavori essere affidati a terzi. In quanto ai locali delle officine di piccole riparazioni annessi ai depositi delle locomotive, varia il ragionamento, mirando queste riparazioni, *sul posto*, ad assicurare la regolarità dell'esercizio. Insomma il concessionario dovrebbe riconsegnare tutto ciò che costituisce la ferrovia e serve all'esercizio, alla difesa e alla conservazione della medesima; quindi la rete stradale, l'armamento, le opere d'arte, la palificazione del telegrafo e del telefono, gli apparecchi di segnalazione, di trasmissione di corrente elettrica, i terreni latistanti alla linea, il materiale fisso, (scambi, gru fisse ecc.) le costruzioni che servono all'esercizio. Riguardo agli altri elementi patrimoniali, i concessionari conservano alla scadenza della concessione, oltre le azioni reali, la proprietà delle macchine di locomozione, delle carrozze, dei carri, del mobilio, degli attrezzi e utensili, dei combustibili e delle provviste di ogni genere. L'atto di concessione stabilisce se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto o che lo Stato possa pretendere dal concessionario la cessione a prezzo di stima; escluso tutto ciò che non è necessario all'esercizio.

Per il riscatto poi, le norme adottate dalle diverse legislazioni possono ridursi a due:

1° commisurare l'indennità al prodotto netto degli ultimi anni (periodi annui di bilancio);

2° tener conto della spesa d'impianto e relativo ammortamento.

In Italia la regola generale è di commisurare l'indennità di riscatto al *prodotto netto*. Il legislatore vuole che, se altro termine più o meno lungo non sia stato fissato negli atti di concessione, dopo scaduti 30 anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica, concessa all'industria privata sia stata aperta al permanente servizio sopra tutta la sua lunghezza, ha diritto il Governo di farne in qualsivoglia termine il riscatto, previo diffidamento. In questo caso, al concessionario, per tutto il tempo che rimane a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, deve essere corrisposta una annualità eguale alla terza parte della somma dei *prodotti netti* ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni, immediatamente precedenti al diffidamento che dettero prodotto maggiore. La suddetta annualità può essere, a scelta del concessionario, convertita in un capitale corrispondente all'annualità stessa, col ragguaglio del 5 %, da pagarsi all'atto del riscatto. Per le linee però concesse dopo la legge 12 luglio 1908, N. 444, qualora trattisi di linee principali o di linee secondarie divenute principali e che siano ritenute necessarie al completamento della rete di Stato, il riscatto può avvenire anche prima del trentennio ed al concessionario sarà corrisposto un'indennità determinata in base: *a*) al valore della linea, che in nessun caso può eccedere l'ammontare del capitale occorso per la costruzione e per i successivi aumenti patrimoniali, debitamente autorizzati ed accertati, detratte le quote di ammortamento per gli anni già trascorsi; *b*) al rimborso delle spese generali, valutate al 2 % del capitale di primo impianto o del capitale azionario; *c*) al rimborso delle complessive perdite di esercizio eventualmente verificatesi, sino all'epoca indicata per il riscatto, in eccedenza della parte di sovvenzione riservata all'esercizio; *d*) ad un premio per l'avviamento dell'industria, che in nessun caso può eccedere il 5 % delle somme determinate a norma delle lettere *a) b) c)*.

Rispetto alle sovvenzioni od ai sussidi e in generale ai concorsi finanziari dello Stato, osserviamo che questi possono assumere diverse forme:

a) garanzia di interessi (garantendo lo Stato alla società concessionaria un minimo interesse sul capitale azionario, versato);

b) partecipazione al capitale azionario, (concorrendo lo Stato alla formazione del capitale in azioni);

c) sovvenzioni chilometriche (dando lo Stato una sovvenzione

annua, commisurata ai chilometri di linea in esercizio e per un determinato numero di anni);

d) sussidi a fondo perduto (in denaro o altri beni);

e) sussidi in lavori (opere d'arte, movimenti di terra ecc.).

La sovvenzione chilometrica usata in Italia, costituisce un credito del concessionario verso lo Stato e può avere duplice scopo: concorrere alle spese di costruzione e sopperire alle eventuali deficienze di prodotto netto. I sussidi degli enti interessati (provincie, comuni) possono essere facoltativi od obbligatori e dati periodicamente in ragione chilometrica o per una volta tanto.

In fine, per la compartecipazione ai prodotti o agli utili, ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo *prodotto netto* di una ferrovia, ragguagliato sull'ultimo quinquennio, eccede il 10 %, se altro minor limite non sia stabilito dall'atto di concessione, il Governo ha diritto ad una partecipazione agli utili uguale alla metà del soprappiù. Tale diritto può egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti 15 anni dal giorno dell'apertura della ferrovia al permanente esercizio dell'intera linea: se nell'atto di concessione non sia stata espressamente fissata epoca più lontana. Se la linea è sovvenzionata, lo Stato ha diritto di compartecipare ai *prodotti lordi* ultrainiziali, nella misura stabilita dall'atto di concessione, quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico, indicato nell'atto di concessione.

Lo Stato ha pure diritto alla compartecipazione dei *prodotti netti* in misura non minore della metà dell'eccedenza dell'interesse legale, commerciale, computato sul capitale azionario, approvato dal Governo, quando sia concessionaria una società per azioni, o sul capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile di esercizio negli altri casi.[1]

Le società per azioni, concessionarie, in ispecie quelle che dovranno sciogliersi al termine della concessione, riconsegnando i mezzi industriali all'autorità concedente, hanno particolare motivo di ricorrere, durante la gestione, all'ammortamento del capitale sociale, sostituendo alle azioni ordinarie (rimborsate al valor nominale) azioni di godimento.

---

[1] Dott. F. Calligari, *Sulle imprese concessionarie di ferrovie pubbliche in Italia e loro contabilità*. In « *Rivista italiana di Ragioneria* » anno 1915.

2. — Contabilità.

Dal punto di vista della ragioneria sono importanti nelle imprese concessionarie le stime degli elementi patrimoniali, sia per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta da considerarsi nello stabilire le quote di partecipazione spettanti al concedente o di sovvenzione dal concedente dovuta, sia per regolare i rapporti fra concedente e concessionario alla scadenza della concessione o in caso di riscatto. I criteri prescelti per siffatte stime dovrebbero essere con precisione dichiarati dal concessionario quando non sono imposti dal concedente o con questi convenuti. Di tali criteri non dobbiamo parlare. Ricordiamo soltanto che per i beni reali su cui il soggetto aziendale ha intero il diritto di dominio, che per esso serberebbero valore anche se avesse termine l'impresa, che non deteriorano mai tanto da perdere ogni pregio, che, non servendo più agli usi cui vennero destinati, possono essere ceduti ad altre imprese per essere diversamente adoperati, non foss'altro per i materiali onde sono formati, l'ammortamento del costo dovrà limitarsi alla differenza fra il costo stesso e il valore attuale del prezzo che presumibilmente potrà trarsene quando non sarà più possibile serbare loro la destinazione che hanno avuta: mentre per i beni reali di cui il soggetto aziendale non ha che l'uso e lo sfruttamento limitato nel tempo e dovranno poi passare in piena e libera proprietà al concedente, l'ammortamento deve estendersi all'intero costo e compiersi (ripartito fra i diversi periodi di bilancio) durante la durata dell'impresa concessionaria. Si potrebbe osservare che una ferrovia, ad esempio, conserva intero e costante il suo valore fino all'ultimo istante dell'impresa e che solo al termine di questa svanisce a un tratto il suddetto valore. Ma si confonderebbe così l'azione produttrice della ferrovia riguardata in sè stessa col valore che può avere l'uso suo per un tempo definito e quindi il profitto che se ne può sperare oltre le spese di esercizio. Questo valore, per l'impresa concessionaria, scema gradatamente a mano a mano che col decorrere del tempo diminuiscono gli utili sperabili in avvenire.[1]

---

[1] Fabio Besta, *La ragioneria*, Vol. I, lib. II, cap. I, art. 3.

Le quote d'ammortamento dovrebbero essere proporzionate agli utili. Ma gli utili, come anche il saggio normale d'interesse, non possono essere noti che alla fine dello spazio di tempo entro cui l'ammortamento vuole essere compiuto. Si suppone perciò costante e l'utile annuale e il tasso annuale d'interesse. Dovendosi, ad esempio, ammortizzare il costo C in n anni, tenuto conto degli interessi al saggio normale i, dopo k degli n anni suddetti il valore residuale sarà: $C \frac{(1+i)^n - (1+i)^k}{(1+i)^n - 1}$.

Riguardo ai conti che, generalmente, possono occorrere nelle imprese concessionarie, basta avvertire che si debbono distinguere i conti accesi ai beni in semplice uso dai conti accesi ai beni in piena proprietà, che i conti elementari (di attività e passività) *caratteristici*, oltre i conti ai beni in uso, sono quelli accesi al concessionario, per sovvenzioni da esso dovute e per quote sue di utile, e che i conti derivati (di netto patrimoniale) *caratteristici* sono quelli accesi alle sovvenzioni accertate. Avendo termine l'impresa concessionaria, per scadenza della concessione, i conti accesi ai beni in uso dovrebbero risultare chiusi con l'ultima quota di ammortamento del costo. Se il saldo dei conti accesi agli altri beni che si debbono o si possono cedere al concessionario o vendere a terzi non corrispondesse esattamente al prezzo realizzabile, la differenza denoterebbe errore (non facile ad evitarsi) nelle stime precedenti di tali beni. Cessando per riscatto l'impresa concessionaria, il saldo dei conti accesi ai beni in uso potrà non corrispondere al compenso dovuto dal concedente, se, respinta l'ipotesi del riscatto, l'ammortamento fu regolato sul tempo massimo, probabile della concessione.

VI. - AZIENDE DI RAPPRESENTANZA

1. Caratteristiche.

I rappresentanti di case commerciali agiscono in nome e per conto di tali case, con diritto a provvisione.[1]

Spesse volte è più conveniente ai produttori ed agli esportatori valersi di rappresentanti per lo smercio dei prodotti, che di commissionari, di commessi viaggiatori o di institori.[2]

Il nostro legislatore si vale della parola *rappresentante* solamente per indicare i procuratori di case commerciali estere, ai

---

[1] « Essi si chiamano così (dice E. Castelnuovo — *Manuale di istituzioni commerciali*) — perchè nelle piazze di consumo rappresentano i negozianti dei luoghi di produzione. Tale rappresentanza non deve intendersi nel senso di un ufficio retribuito con uno stipendio fisso e non esclude in chi ne è investito la facoltà di attendere ad altre occupazioni ».

[2] « Al negoziante in commissione (osserva E. Castelnuovo, *op. cit.*) si ricorreva per necessità quando non si poteva pensare alle piccole spedizioni ai negozianti al minuto, sia per la difficoltà di conoscere questi negozianti, sia per la mancanza di mezzi di trasporto. Era molto comodo, allora, spedire un carico di merci in una piazza intermedia, affidandone la vendita a una casa di commissione, la quale aveva il modo di procurarsi quegli sbocchi che al negoziante dei luoghi di origine erano inaccessibili e quasi ignoti. Ma, quando i vapori accettano anche le partite di pochi colli, quando le strade ferrate arrivano nei più piccoli paesi, quando le banche emettono dei vaglia bancari per qualunque somma e pagabili in qualunque parte dello Stato, quando anche nel commercio internazionale sono diventati così facili i rimborsi, la casa di commissione è il più delle volte un intermediario superfluo e può quindi essere lasciata da parte ». I rappresentanti (dice ancora E. Castelnuovo), sebbene agiscano d'ordinario per le sole vendite di mercanzie, rendono inutile anche la commissione per l'acquisto. « A che scopo rivolgersi a una casa di commissione delle Indie o del Brasile per comperare il cotone o il caffè se i negozianti del Brasile e delle Indie hanno in tutte le piazze d'Europa i loro rappresentanti che offrono in loro nome il caffè e il cotone e ne mostrano i campioni, e trasmettono loro telegraficamente gli ordini e si adoprano a spianare ogni difficoltà, a chiarire ogni dub-

quali applica le disposizioni riguardanti gli institori.[1] Ma il rappresentante, come apparisce nella pratica, diversifica dall'institore.[2] Può operare per più case di commercio; può avere agenti propri ed anche proprie agenzie; percepisce una provvigione, non uno stipendio.

L'opera del rappresentante può essere ristretta alla formazione della clientela e alla notificazione delle richieste, concludendosi i contratti direttamente dalle case rappresentate. La rappresentanza può non estendersi a tutti gli *articoli* della casa rappresentata. Le case che ricorrono a più rappresentanze sogliono assegnare a ciascuno di essi una zona di azione. Può essere prestabilita la durata della rappresentanza o fissato un termine per la disdetta. Altre condizioni si pongono anche circa all'obbligo di non rappresentare ditte concorrenti, di raggiungere un determinato importo per le vendite (e quindi al premio ed alla penale nel caso che tale importo sia superato o non sia raggiunto), di garantire i fidi accordati ai clienti, di prestar cauzione per le merci ricevute in deposito, circa al rimborso delle spese sostenute dal rappresentante, all'indennizzo in caso di disdetta della casa rappresentata ecc.[3]

Le case rappresentate mandano ai rappresentanti i loro listini, nei quali indicano anche le condizioni di vendita. Talvolta notificano ai rappresentanti le partite disponibili. I rappresentanti comu-

---

bio? V'è un punto in cui la casa di commissione mantiene una certa superiorità di fronte al rappresentante. Essa è in grado di far delle anticipazioni di denaro; che per solito il rappresentante non può e non vuol fare, e chi abbia bisogno d'avere, prima della vendita, un terzo o una metà del valore approssimativo della sua merce, continuerà a battere l'antica strada. Sarebbe quindi arrischiato l'affermare che il commercio di commissione è destinato a sparire; esso durerà ancora per lungo tempo, ma non è forse arrischiato il dire che il periodo del suo splendore è finito. La concorrenza diminuisce di giorno in giorno i profitti commerciali e impone il massimo risparmio nelle spese: i sistemi costosi non possono essere soverchiati dai sistemi economici ».

1 È institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso ... (Art. 367 Cod. Comm). Il preponente è responsabile dei fatti dell'institore e delle obbligazioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è preposto ... (Art. 368). L'institore non può, senza espresso consenso del preponente, fare operazioni nè pretendere interesse, per conto proprio, od altrui, in altri commerci del genere di quello cui è preposto ... (Art. 373).

2 L'opportunità di disciplinare con apposita legge il contratto di rappresentanza è stata messa in evidenza dai rappresentanti nei loro congressi ed anche riconosciuta dalle camere di commercio.

3 Cfr. Nicola Garrone, *La Scienza del commercio*, Benedetto Loruso, *op. cit.*

nicano i listini alla clientela. Ai rappresentanti sono mandati anche dalle case i campionari. Questi campionari possono avere valore *come merce* (se, ad es. trattasi di macchine, attrezzi o utensili) ed in questo caso il rappresentante, assumendone la consegna, risponde di essi. Del resto il rappresentante è consegnatario di tutti i campionari che debbono essere da lui restituiti; risponde di essi per qualità e quantità, non per il valore e non è responsabile dei deterioramenti e dei cali che dipendono dalla natura delle cose ricevute in consegna. Non tutte le vendite si trattano su campione e non tutti i campioni sono prelevati dalle partite disponibili.[1] Per le offerte di prodotti non ancora compiuti (ad es. granaglie, legumi) possono essere mandati campioni simili (*Echantillons types*) a quelli che si potranno poi prelevare dalle partite disponibili (*Echantillons autentiques*).

Il rappresentante può essere depositario delle merci della casa rappresentata e vendere tali merci a prezzi superiori a quelli prestabiliti come minimi, con diritto a una parte dei sopra-prezzi. Può essere autorizzato a vendere senza particolare approvazione della casa rappresentata. Ma, in generale, i rappresentanti comunicano le ordinazioni dei clienti alle case rappresentate e stipulano coi clienti i contratti. Sogliono i rappresentanti compilare, per le ordinazioni avute, *note di commissione*, in tre esemplari, di cui uno rimane ad essi, un altro, con la loro firma, è dato al cliente, ed il terzo, con la loro firma e quella del cliente, è mandato, per l'approvazione, alla casa rappresentata.

Quando il rappresentante si avvale di propri agenti (piazzisti o commessi viaggiatori) per trattare gli affari, può essere espediente compilare le note di commissione in quattro esemplari, uno per la casa rappresentata, uno per il cliente, uno per il rappresentante e uno per l'agente. Non impegnando il rappresentante, con l'accettazione dell'ordine, la casa rappresentata, la nota di commissione deve enunciare la clausola *salvo approvazione*. Questa approvazione dipende dal fido che si può accordare al cliente, dalla quantità disponibile di mercanzia ed anche dal prezzo, se quello notificato dalla casa rappresentata non è definitivo. Il rap-

---

1 Distinguonsi i *Campioni-Tipo* dai *Campioni-Autentici*. Questi ultimi si dicono anche *Campioni-Massa*, perchè sono presi dalla massa di ciò che si offre. (Cfr. Benedetto Lorusso, *op. cit*).

presentante offre in base ai prezzi ultimi che gli sono stati comunicati e accetta l'ordinazione, salvo conferma della casa rappresentata. Ma può anche provocare offerte impegnative da parte della casa rappresentata, e il cliente può proporre modificazioni a tali offerte, modificazioni che debbono essere dal rappresentante comunicate alla casa rappresentata. La conferma o l'approvazione della casa rappresentata è dal rappresentante notificata al cliente. In luogo di lettera di conferma, talune case sogliono redigere scritture obbligatorie in doppio esemplare, che rimettono al proprio rappresentante. Uno degli esemplari, con la firma della casa rappresentata, è dal rappresentante rimesso al cliente, l'altro, con la firma del cliente, è rinviato alla casa rappresentata. Vi sono rappresentanti che compilano le suddette scritture obbligatorie su moduli propri. Le case rappresentate, spedendo le mercanzie, mandano ai rappresentanti le relative fatture, che debbono essere trasmesse ai compratori. Talvolta autorizzano i rappresentanti ad emettere le fatture, se essi hanno in deposito le mercanzie. Trattandosi di mercanzie che debbono essere spedite dal luogo di origine, la casa rappresentata, avuta notizia dell'imbarco, la comunica, per mezzo del suo rappresentante, al compratore, inviando una lettera (che gli inglesi chiamano *appropriation*) dalla quale si distacca una ricevuta che, firmata dal compratore, è mandata alla casa rappresentata.[1]

2. — Contabilità.

Può essere conveniente registrare le offerte delle case rappresentate e le ordinazioni dei clienti; può essere conveniente, tanto per le offerte quanto per le ordinazioni, tenere giornali particolari e particolari mastri o partitari (a libro od a schede), compilando in quelli scritture di *rilevazione* e in questi scritture di *classificazione* delle offerte e delle ordinazioni suddette.

Si classificano le offerte rispetto alle case rappresentate e le ordinazioni rispetto ai clienti. Si suddividono anche le classi riguardo alla specie delle mercanzie offerte od ordinate. I registri possono assumere forma tabellare o prospettica, avere cioè diverse

---

[1] Cfr. Benedetto Lorusso, *op. cit.*

colonne per i numeri d'ordine, le date, le quantità di mercanzie, i prezzi, le condizioni di consegna e di pagamento ecc.

In quanto all'esecuzione delle ordinazioni, può essere espediente tenere un giornale delle fatture, in cui si riassumano le fatture a mano a mano che si ricevono, ed anche un partitario, in cui le fatture stesse si raggruppino per case rappresentate. Il giornale può avere colonne per i numeri d'ordine delle fatture, le date, l'oggetto, l'indicazione della casa rappresentata, l'indicazione del cliente, l'importo. I *conti* del partitario, intestati alle case rappresentate, possono avere colonne per i numeri d'ordine delle fatture, la data, il nome e la residenza del cliente, la qualità e la quantità della merce, l'importo.

Possono occorrere anche registri delle spese minute, delle spese che le case rappresentate debbono rimborsare, libri dei campionari, libri o schedari per le singole partite di merci ricevute in deposito dalle case rappresentate, per le informazioni sul credito, sulla moralità, sulla solvibilità della clientela, per i fidi garantiti dal rappresentante ecc.

Riguardo alle scritture generali, patrimoniali, basterebbe avvertire che debbono aver posto fra i conti elementari quelli accesi alle case rappresentate e fra i conti derivati quelli delle provvigioni liquidate, delle spese rimborsabili, dei sopra-prezzi assegnati al rappresentante, delle perdite per insolvilità di clienti (avendo il rappresentante garantito il fido) dei premi e delle penali per importi di vendite superiori o inferiori agli importi prestabiliti, ecc.

In dare dei conti accesi alle ditte rappresentate si segnano le spese, le provvigioni, i sopra-prezzi, i premi, le rimesse del rappresentante; in avere si notano le penali, le fatture riscosse dal rappresentante, le somme da lui dovute per insolvibilità di clienti, ecc.

Determinandosi i rapporti di credito e di debito fra rappresentante e rappresentato a *operazioni compiute*, può essere espediente l'accensione di conti intermedi e transitori (conti delle vendite) che accolgano le singole somme di cui non è stabilita ancora la scadenza.

Giova osservare che la liquidazione delle provvigioni e delle spese rimborsabili ha ordinariamente luogo a uguali intervalli di tempo (semestre o anno); che le spese sono liquidate dal rappresentante, ma che le provvigioni sono talvolta liquidate dalla casa

rappresentata. « Se il rappresentante è sempre stato informato degli abbuoni accordati, degli sconti, delle merci rese, degli incassi, dei regolamenti cambiari, dei rinnovi e così via, e ne ha preso debita nota, egli potrà trovarsi in grado di compilare il conto delle somme su le quali a lui compete la provvigione per la fine di quel dato semestre o anno. Ma talora, ed in specie quando i clienti sono autorizzati a corrispondere direttamente con la casa venditrice, oppure quando questa, oltre ad avere il rappresentante su di una data piazza e per una data regione, ha anche un proprio commesso viaggiatore, il quale visiti egli pure la clientela, anche senza essere accompagnato dal rappresentante, ed in specie quella di provincia, il rappresentante non sempre viene ad essere informato degli incassi, dei regolamenti, degli abbuoni, dei resi e così via. In questo caso, egli non potrà trovarsi in grado di compilare il conto delle somme su cui la provvigione deve essere conteggiata; cosa invece che può far facilmente la casa rappresentata, avendone tutti gli elementi ».[1]

Per le scritture concernenti le mercanzie di cui il rappresentante è depositario e gli effetti ch'egli deve riscuotere a nome delle case rappresentate valgono le norme che si esporranno considerando le aziende commissionarie.[2]

Poche parole sulle registrature delle case rappresentate.

Studieremo la contabilità delle imprese industriali e mercantili; ora abbiamo soltanto da vedere quali conti occorrono per mettere in evidenza i rapporti di queste imprese coi loro rappresentanti.

Ad ogni rappresentante va acceso un conto che accolga in dare le penali, le esazioni di fatture, le somme dovute dal rappresentante per insolvibilità di clienti ecc., e in avere le provvigioni, i premi e sopra-prezzi cui il rappresentante ha diritto, le spese da rimborsarsi a lui, le sue rimesse ecc.

---

[1] Benedetto Lorusso, *op. cit.*

[2] Gli effetti da incassare possono essere divisi in due classi: *a*) effetti a breve scadenza, trattenuti dal rappresentante; *b*) effetti girati al rappresentante, per l'incasso, dalle case rappresentate. Giovanni Cova (*Le aziende di commissione, di rappresentanza e di mediazione*) contrappone al conto *Effetti da incassare* i conti *Ditta A, suo conto effetti*, *Ditta B, suo conto effetti* ecc.; addebitando il il primo ed accreditando gli altri degli effetti trattenuti dal rappresentante per riscuoterli alla scadenza e di quelli al rappresentante girati per l'incasso dalle case rappresentate. Benedetto Lorusso (*op. cit.*) consiglia per la prima classe

I premi e le penali per importi di vendite superiori o inferiori a quelli prestabiliti si debbono, è palese, liquidare a periodi (semestre o anno). I sopra-prezzi, d'ordinario si ripartiscono fra rappresentante e rappresentato quando si realizzano. Le spese sono notificate periodicamente dal rappresentante alle case rappresentate. Le provvigioni possono essere conteggiate sull'importo lordo delle fatture oppure sull'importo netto,[1] sull'importo delle sole fatture incassate oppure sull'importo delle fatture emesse (incassate e da incassare) non comprese quelle insolute.

Il conteggio delle provvigioni può essere agevolato mediante registri particolari (tanti quanti sono i rappresentanti) a più colonne, per la data delle fatture copiate, per l'importo lordo, per le detrazioni, per l'importo netto. È ovvio che questi registri non sono indispensabili se tengonsi tanti partitari de' clienti quante sono le zone di rappresentanza.

Debbonsi anche accendere conti alle merci di cui i rappresentanti sono consegnatari ed agli effetti ch'essi hanno da incassare in nome della casa rappresentata. Ma per tali conti valgono le norme che esporremo considerando le aziende dei committenti.

---

l'accensione di un conto *Effetti a favore di terzi* e di un conto *Diversi, conto effetti propri* (oppure *A, suo conto effetti propri* ecc.); per la seconda classe, l'accensione di un conto *Effetti ricevuti all'incasso* e di conti alle case, per tali effetti.

[1] L'importo delle fatture può essere ridotto per sconto accordato ai clienti che pagano anticipatamente, per abbuoni dovuti ai clienti in caso di peso scarso o di qualità scadente della merce, per resi, vale a dire merci non conformi all'ordinazione, respinte dai clienti, per imballaggio rinviato dai clienti e di cui debbono essere discaricati.

VII. - AZIENDE COMMISSIONARIE

1. — Caratteristiche.

Commissionario è chi tratta affari commerciali in suo nome, per ordine e conto altrui, con compenso.[1] Il commissionario è direttamente obbligato verso colui col quale ha contrattato (Art. 381 Cod. di Comm.). Se agisce per diversi committenti, deve tenere distinte tra di loro e dalle proprie le cose che appartengono ai singoli committenti e registrare separatamente ciascuna operazione. Se vende merci di più committenti a una stessa persona, deve distribuire fra tali committenti il prezzo ricavato, in proporzione di quanto ha venduto per ciascuno. Se ha verso la stessa persona crediti provenienti da vendite fatte per conto di più committenti o per conto proprio ed altrui, deve farsi rilasciare da essa un documento distinto per ciascun credito e, riscuotendo il prezzo, deve accreditare distintamente ne' suoi libri i singoli committenti (Art. 382).

Se vende a fido, senza l'autorizzazione del committente, assume i rischi a suo carico e il committente può esigere da lui il pagamento immediato, cedendogli i vantaggi relativi. Si presume però autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti (Art. 384). Deve vendere e comprare al prezzo fissatogli dal committente o al prezzo corrente. Vendendo per un prezzo inferiore a quello fissato o (non essendo stato fissato il prezzo minimo) al prezzo corrente e non provando che la vendita era ineseguibile

[1] La commissione è mandato commerciale senza rappresentanza e, come mandato commerciale, non si presume gratuita.

al prezzo fissato o che con la vendita ha preservato il committente da danno, deve al committente pagare la differenza. Comperando per un prezzo superiore a quello fissato o (non essendo stato fissato il prezzo massimo) al prezzo corrente e non offrendo di sopportare la differenza, il committente ha diritto di respingere l'operazione (Art. 383). Se le cose da comperare o da vendere hanno prezzo corrente, il commissionario può, per questo prezzo, venderle al committente o dal committente comperarle, salvo il suo diritto alla provvisione.[1] E se, nel dare avviso al committente della commissione eseguita, il commissionario non nomina la persona colla quale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere ch'egli abbia venduto o comprato per proprio conto e di esigere da lui l'adempimento del contratto (Art. 386). Il commissionario che vende a fido deve indicare al committente nella lettera di avviso la persona del compratore e il termine concesso, altrimenti si ritiene che l'operazione sia stata fatta ai pronti contanti (Art. 385). Quando non vi sia convenzione od uso contrario, il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone colle quali ha contrattato. Assumendo tale responsabilità verso il committente, ha diritto alla provvigione speciale denominata *star del credere* (Art. 387).[2]

Secondo la legge, per la clausola dello *star del credere* (clausola che ha dato il nome alla provvigione speciale suddetta) il commissionario è personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.[3] Ma in pratica a tale clausola si dà spesso un contenuto diverso. Il commissionario può, ad esempio, obbligarsi soltanto a pagare una parte del prezzo per le vendite che non avessero buon fine.

Ricevute le merci da vendere, il commissionario deve, come depositario, custodirle con la stessa diligenza che usa nel custo-

---

[1] Può, come si dice, *entrare nel contratto.*

[2] Il *del credere* può qualche volta essere dovuto anche dal committente-compratore, se il commissionario si rende garante della *consegna* della merce da parte dei venditori all'epoca e alle condizioni stabilite (Cfr. Pasquale D'Angelo, *Lezioni di tecnica mercantile,* raccolte a cura degli assistenti alla cattedra di tecnica commerciale).

[3] Secondo alcuni giuristi, in conseguenza della convenzione dello *star del credere,* il commissionario diventerebbe contraente in proprio; secondo altri, il commissionario assumerebbe la figura di assicuratore; secondo altri ancora sarebbe fideiussore.

dire le proprie e risponde dei danni, eccettuati quelli derivanti da forza maggiore.

Il commissionario può comperare e vendere per proprio conto. In massima, dice E. Castelnuovo,[1] non è opportuno che la casa, la quale negozia in commissione, negozi anche per proprio conto; e le ragioni sono evidenti: chi opera per conto altrui, se vuole meritare piena fiducia, deve evitare qualsiasi conflitto fra il proprio e l'altrui tornaconto. Devesi però avvertire che talvolta è conveniente al commissionario di fare acquisti per la pronta esecuzione delle ordinazioni ch'egli prevede prossime ed anche di soddisfare sollecitamente i committenti, acquistando egli stesso le cose ch'essi intendono di vendere. In questi casi, le cose acquistate dal commissionario vogliono essere comprese fra le sue attività patrimoniali. Riguardo poi a quelle comperate in seguito a ordinazione, esse cessano di essere attività patrimoniali del commissionario quando, in esecuzione del mandato, il commissionario le trasferisce al committente.[2]

Giova distinguere le compere e vendite in commissione di mercanzie dalle compere e vendite in commissione di rendita pubblica, obbligazioni, azioni, divise ecc.[3] Queste sono d'ordinario comprese fra le operazioni delle banche e dei banchieri. In generale le case strettamente commissionarie trattano soltanto affari in mercanzie.

---

[1] *Op. cit.*

[2] Secondo alcuni il trasferimento avverrebbe non appena il commissionario avesse il possesso delle cose acquistate.

[3] La compravendita, è risaputo, può essere a pagamento indiviso, diviso, (rateale), immediato, differito del prezzo, a consegna indivisa, divisa, immediata, differita (a termine) della cosa. Le compravendite a termine possono essere fittizie, se il consenso delle parti riguarda soltanto la differenza fra il prezzo convenuto e quello del giorno di liquidazione (contratti differenziali), pagandosi tale differenza dal compratore (rialzista) al venditore (ribassista), se risulta maggiore il primo prezzo, o dal venditore al compratore, se risulta maggiore il secondo. Nei contratti a termine una delle parti può, mediante speciale retribuzione (premio) all'altra, riservarsi il diritto di recedere, oppure di aumentare la quantità della cosa, oppure di optare fra la compera e la vendita della cosa stessa, ecc. Riguardo alle comprevendite di mercanzie, basta ricordare che può essere stabilito un prezzo da pagarsi posteriormente alla consegna e un saggio di sconto (ad es. il 2 %) per l'anticipazione di tale prezzo; che le vendite a consegna differita possono essere con caparra; che si vende su campione, a prova, assaggio o analisi, a tipo convenuto, su marca conosciuta, a merce viaggiante (con la cessione delle polizze di carico e di assicurazione, *delivery orders*), nei magazzini doganali, nei magazzini generali (con la girata della fede di deposito e della nota di pegno), nei magazzini del venditore, a merce franca

Vi sono case commissionarie per soli acquisti, case commissionarie per sole vendite di mercanzie, case commissionarie per acquisti e vendite di una o più specie di mercanzie, grandi case commissionarie che estendono tanto la loro azione da poter avere continue offerte e domande di mercanzie e così assicurare il pronto adempimento delle ordinazioni, case commissionarie esportatrici (*commissionnaires exportateurs*) che risiedono per lo più nelle grandi piazze marittime, ove i produttori possono, per lo smercio dei prodotti, avere insistori e rappresentanti.

Le ordinazioni di compera e di vendita sogliono essere a prezzo determinato o, come si dice, a mano vincolata. Radamente sono a prezzo indeterminato o a mano libera o al meglio, perchè il committente, che ha modo di rivolgersi a più commissionari di diverse piazze o della stessa piazza, non rinunzia a calcolare preventivamente i risultati. I committenti domandano anche ai commissionari informazioni sui prezzi a cui la compera o la vendita da ordinarsi potrà esser eseguita e indicano ad essi i modi che prescelgono per i pagamenti e le riscossioni. Inoltre, le ditte commissionarie di qualche momento spediscono ai loro clienti periodici listini dei prezzi a cui possono aver luogo le negoziazioni.

Il committente può fissare un prezzo massimo per le compre

---

stazione di partenza, a prezzo *fas* (comprendente le spese di trasporto alla banchina e quelle di carico a bordo), a prezzo *cf* (comprendente le spese di trasporto alla banchina, le spese di carico e il nolo), a prezzo *cif* (comprendente le spese di trasporto alla banchina, le spese di carico, il nolo e l'assicurazione), a merce franca banchina di destinazione, a merce franca stazione, a merce franca domicilio del compratore ecc.

In quanto alle comprevendite di fondi pubblici e privati, è risaputo che il prezzo o corso può comprendere la parte maturata dell'interesse a più vicina scadenza e, se trattasi di azioni, il rateo di dividendo presunto (prezzo *tel quel*) oppure no (prezzo ex cedola o secco); che nei listini può essere espressa soltanto la differenza fra il prezzo e il capitale o valore nominale a cui è riferito (*perte, bénéfice*); che i titoli esteri possono essere quotati in moneta estera, riducibile in moneta della piazza a un cambio, generalmente, fisso; che per le azioni si distingue il corso nominale dal corso effettivo (corso nominale meno il capitale non versato), che i listini indicano anche i corsi per titoli a immediata consegna (per contanti) ed a termine (fine mese, fine prossimo) ecc.

E per le divise, è pure risaputo che, nei listini dei cambi, può essere espressa la quantità (variabile) di moneta della piazza, cioè il prezzo propriamente detto (incerto) per una quantità (fissa) sottintesa di moneta a determinata scadenza, cioè di credito (certo) o, viceversa, la quantità (variabile) di credito per un prezzo (fisso) sottinteso; che può essere espresso il cambio richiesto dai venditori (domanda, lettera, cambio massimo) e quello offerto dai compratori (offerta,

e un prezzo minimo per le vendite. Se il commissionario compera a un prezzo minore o vende a un prezzo maggiore, dovrebbe essere, della differenza, vantaggiato il committente. Non sono infrequenti i depositi di merci a prezzo fisso di vendita (depositi stimati), con facoltà per il depositario di realizzare per sè un guadagno vendendo, in suo nome, le merci a un prezzo maggiore e quindi anche di comperarle al prezzo di deposito, cioè al prezzo fisso di vendita, ma senza diritto a provvigione ed a rimborso di spese di custodia e di vendita. In altri termini, il committente concede al commissionario uno *sconto* sopra un determinato prezzo (prezzo corrente, prezzo comune, prezzo nominale), lasciando al commissionario quanto egli ricaverà in più del prezzo netto e obbligandosi a ritirare la merce se la vendita, *almeno a questo prezzo*, non potesse aver luogo.

Le case commissionarie di qualche momento, ricevendo merci per la vendita, merci di cui divengono consegnatarie in attesa di più favorevoli condizioni di mercato (spedizione in consegna), sogliono fare anticipazioni ai committenti (anticipazioni di vendita, anticipazioni su polizza).

Le commissioni di compera e di vendita possono essere eseguite in una sola volta o in più volte. Per acquisti parziali e successivi, che sono oggetto di una stessa commissione, può essere convenuto che il committente debba di volta in volta rimborsare, in parte almeno, al commissionario le somme pagate da lui e pa-

---

denaro, cambio minimo); che alcuni listini danno il cambio o corso medio a cui sono state negoziate le cambiali; che non si esprimono nei listini i cambi per tutte le scadenze, ma in generale soltanto per due scadenze: *chèque* (effetti a vista su case bancarie di primo ordine, presso cui il traente ha sufficiente somma disponibile) e ad uno, due o tre mesi, oppure il cambio della carta breve (a vista o a non più di un mese) e della carta lunga (a più di un mese, in generale tre mesi); che alcuni listini comprendono la quotazione del versamento telegrafico (*versement, cable transfert*) per i pagamenti immediati; che, riguardo alle scadenze non enunciate, i listini indicano il saggio di interesse ufficiale (saggio fissato dal massimo istituto bancario della piazza in cui l'effetto è pagabile) al quale il cambio espresso deve essere modificato (aggiungendo all'incerto o defalcando dal certo l'interesse suo per la differenza fra la scadenza enunciata nel listino e la scadenza che si considera, se questa è più breve e viceversa se è più lunga); che, in fine, potendo il prezzo della carta lunga essere proporzionalmente più alto di quello della carta breve (quando lo sconto fuori banca è minore di quello ufficiale) o più basso, si distingue anche nei listini il cambio a vista reale da quello a vista convenzionale, che deve essere ridotto per determinare il prezzo della carta lunga.

rimenti per le vendite parziali e successive, che sono oggetto di una stessa commissione, può essere convenuto che il commissionario debba di volta in volta rimettere, in parte almeno, al committente le somme riscosse.

2. — Contabilità.

a) CONTI DI COSTO E SPESE E CONTI DI NETTO RICAVO.

Il commissionario deve mandare al committente il conto della commissione eseguita, ossia il conto di *costo e spese* se ha comperato, il *conto di netto ricavo*, se ha venduto.

Il conto di costo e spese (conto di compera) pone in evidenza il prezzo e (aggiunte a questo prezzo) le spese e le provvigioni. Se trattasi di mercanzie, le principali spese sono:

a) imballaggio,[1] se l'imballaggio non è fornito dal committente o dal venditore;

b) ritiro dell'imballaggio e necessarie riparazioni di esso, se è fornito dal committente;

c) trasporto della merce dal magazzino del venditore a quello di deposito, se il prezzo è stabilito con la clausola della consegna nel magazzino del venditore;

d) senseria, se il commissionario ha dovuto valersi di un sensale;

e) magazzinaggio e assicurazione contro i danni dell'incendio, se la merce, specialmente negli acquisti in più volte, non è subito spedita al committente;

f) trasporto alla ferrovia o alla banchina e spese di spedizione (imbarco, stivaggio ecc.);

g) nolo e premio di assicurazione contro i danni dei trasporti quando, in conformità dell'ordinazione accettata, sono pagati dal commissionario;

h) dazi di uscita, diritti consolari, diritti per visite di ufficiali sanitari, diritti di certificati di origine, spese di corrispondenza ecc.

---

[1] Corda, tela, carta, lamina, sacco, cassetta, botte, barile, damigiana, cesta, gabbia, ecc.

Il conto di netto ricavo (conto di vendita) pone in evidenza il prezzo realizzato e (defalcate da questo prezzo) le spese e le provvigioni. Se trattasi di mercanzie, le principali spese sono:

a) porto o nolo pagato dal commissionario, spese di scarico o sbarco, magazzinaggio ecc., se la merce è venduta in viaggio o all'arrivo;

b) dazi di entrata, formalità doganali ecc.;

c) senseria, se il commissionario ha dovuto valersi di un sensale;

d) riparazione e rinvio dell'imballaggio, se la merce è venduta nei magazzini del commissionario);

e) trasporto al luogo della consegna, secondo le condizioni stabilite col compratore;

f) posta e telegrafo.

Talune spese a carico del committente (per esempio quelle di magazzinaggio, se la merce è stata depositata nei magazzini del commissionario, e quelle di trasporto della merce ai magazzini o alla banchina, se fatto con mezzi del commissionario) sono, per il commissionario, *approssimative* soltanto, sono *quote presunte di elementi generali* di costo, elementi che vogliono essere, d'ordinario, determinati periodicamente (alla fine del semestre, alla fine dell'anno, alla fine del periodo di bilancio o, come si dice, dell'esercizio).

Generalmente il commissionario liquida i crediti e debiti suoi verso il committente in moneta propria. I conti di costo e spese e di netto ricavo sono, d'ordinario, in moneta del commissionario; talchè il committente, divenendo debitore o creditore in questa moneta, ha diritto di prescegliere il modo di pagamento o di riscossione, stando però le spese di pagamento o di riscossione a suo carico.[1]

---

[1] Circa i modi di pagamento e di riscossione, basta qui ricordare che si può ricorrere a tratte, ordini di accreditamento, vaglia bancari, postali, telegrafici, assegni ordinari, assegni indiretti (per conto di un corrispondente), assegni barrati (*chèques barrés, crossed checks*) pagabili soltanto a un ufficiale giudiziario od a un banchiere) ecc.; che l'estinzione dei crediti o dei debiti fra commercianti di piazze estere può aver luogo con tratte del creditore sul debitore (vendute dal creditore), con rimesse dal debitore al creditore di effetti esigibili sulla piazza del creditore o in altre piazze (riscossi o negoziati dal creditore), con tratte del creditore su ditte di altre piazze e con rimesse di effetti del debitore a tali ditte, le quali, alla loro volta, in conformità delle intese e

Stabilito il giorno di scadenza del costo complessivo o del netto ricavo (giorno di liquidazione), si possono calcolare gli interessi sopra i prezzi, le spese, le provvigioni per i tempi compresi fra le loro scadenze e quella del costo complessivo o del netto ricavo. La somma (algebrica) di questi interessi è un nuovo elemento (positivo o negativo) del costo complessivo o del netto ricavo. Sia q_{d1} una quantità monetaria a debito e q_{a1} una quantità a credito del committente, scadenti rispettivamente t_{d1} e t_{a1} giorni prima del giorno di liquidazione; sia q_{d1} una quantità a debito e q_{a2} una quantità a credito, scadenti rispettivamente t_{d2} e t_{a2} giorni dopo il giorno di liquidazione; sia i il saggio effettivo d'interesse (di una lira per un giorno); l'interesse da comprendersi fra gli elementi del costo complessivo o del netto ricavo sarà:

$$(q_{d_1}\ t_{d_1} - q_{a_1}\ t_{a_1} - q_{d_2}\ t_{d_2} + q_{a_2}\ t_{a_2})\ i.$$ [1]

D'ordinario i diritti di commissione (calcolati a un tanto per cento o per mille sull'importo delle fatture dei terzi venditori o compratori) si considerano scadenti nel giorno di liquidazione. Le piccole spese poi soglionsi aggiungere all'importo della fattura o delle fatture a scadenza più prossima, per le commissioni di compera, e defalcare dalla fattura o dalle fatture a scadenza più prossima, per le commissioni di vendita.

Le anticipazioni del committente al commissionario, per commissioni di compera, e quelle del commissionario al committente, per commissioni di vendita, vogliono essere distinte dagli elementi del costo complessivo e del netto ricavo. Detratto l'importo (capitale e interessi) delle prime dal costo complessivo, e l'importo (capitale e interessi) delle seconde dal netto ricavo, si ottiene rispettivamente il credito e il debito residuo del commissionario.

Se il commissionario ha stipulato contratto di conto corrente col committente, il credito o il debito suo sarà espresso dalla somma (algebrica) dei valori che, nel giorno di liquidazione del conto corrente, hanno le rimesse, le tratte, i costi, i ricavi, le provvigioni ecc. Si potranno, nel calcolo degli interessi, considerare distintamente i singoli elementi dei costi complessivi e dei

---

computate le loro provvigioni e spese, si faranno rimettere effetti, o trarranno se hanno pagato per conto altrui, e rimetteranno effetti, o accetteranno tratte se hanno riscosso.

[1] Si può dire che trattasi di conto corrente *naturale*.

ricavi netti, conservata ad essi la particolare scadenza, oppure considerare i costi e i ricavi, con scadenza stabilita in modo che il numero di giorni compresi fra questa scadenza e il giorno di liquidazione del conto corrente sia la media aritmetica (ponderata) dei numeri di giorni compresi fra le scadenze particolari dei singoli loro elementi e il suddetto giorno di liquidazione. Abbiansi le quantità q_1, q_2, q_3, scadenti rispettivamente t_1, t_2, t_3 giorni prima del giorno di liquidazione, il tempo medio d'interesse sarà: $\frac{q_1 t_1 + q_2 t_2 + q_3 t_3}{t_1 + t_2 + t_3}$.

b) REGISTRAZIONI.

Si possono assegnare speciali libri o schedari (fichiers) alle scritture con cui si ricordano le diverse ordinazioni o commissioni ricevute ed a quelle concernenti i diversi crediti e debiti particolari del commissionario verso i committenti per le singole esecuzioni, vale a dire per gli adempimenti delle singole ordinazioni ricevute ed accettate.

Eseguita od annullata (revocata dal committente o riconosciuta ineseguibile dal commissionario) la commissione, si può aggiungere alla scrittura concernente l'ordine di comperare o di vendere l'indicazione della esecuzione o dell'annullamento di tale ordine. Si possono anche comporre, dopo ogni scrittura con cui si ricorda un'ordinazione, le scritture concernenti l'adempimento dell'ordinazione stessa. Quest'ultimo modo richiede che, dopo ogni scrittura con cui si ricorda una ordinazione, sia lasciato uno spazio sufficiente alle scritture concernenti l'adempimento, cioè alla notazione dei conti (se trattasi di compere), dei ricavi (se trattasi di vendite), delle spese, delle provvigioni.[1]

La forma di queste scritture non ha in sè niuna difficoltà. Osserviamo soltanto che, specialmente per gli adempimenti, può essere tabellare o prospettica, cioè a colonne, e che si possono assegnare diverse colonne alle date, alle causali, alle quantità, ai debiti e crediti parziali del committente, alle scadenze, ai cambi, agli interessi, ai totali in moneta del commissionario.

---

[1] È agevole comprendere che si possono compilare scritture doppie e bilancianti per le ordinazioni, accendendo per ogni ordinazione due conti (a sezioni, antitetici e notando il prezzo minimo fissato dal committente (in caso di vendita) o il prezzo massimo (in caso di compera) al dare di un conto e all'avere dell'altro; poi, eseguita o annullata l'ordinazione, al dare del secondo e all'avere del primo. Ma è pure agevole comprendere che siffatte scritture non sono convenienti.

Le accennate scritture possono essere compito di speciali uffici, staccati dall'ufficio di contabilità o di ragioneria (in senso stretto), che attende alle scritture generali o complesse dei mutamenti patrimoniali.[1] Anzi non è impossibile che, per la vastità dell'azienda, la divisione del lavoro amministrativo porti a due separati uffici di liquidazione dei crediti e dei debiti verso i committenti: uno per i conti di compera e di costo e spese, l'altro per i conti di vendita e di netto ricavo.

Le grandi aziende commissionarie in mercanzie hanno, non solo uffici per l'esecuzione delle commissioni di compera e di vendita, per la redazione dei conti di costo e spese e dei conti di netto ricavo, per la contabilità, per la corrispondenza, ma anche separati uffici per il servizio di recezione e di spedizione delle mercanzie, per il servizio di magazzino, per il servizio di cassa ecc. nei quali, pure, si compilano scritture particolari o elementari. Queste scritture non sono proprie delle imprese commissionarie, perciò non ci occupiamo qui di esse. Ricordiamo soltanto, per le scritture di magazzino, che debbonsi tenere separate le merci del commissionario da quelle dei committenti non solo, ma anche le merci di ogni committente da quelle degli altri committenti e che è conveniente distinguere le diverse partite di merci spettanti allo stesso committente.

Si possono così avere per *ogni specie di mercanzie* più conti *di entrata e di uscita*. E non è necessario che questi conti siano *a stime*, basta che siano *a quantità*.[2]

L'ufficio di contabilità riscontra le notificazioni e le situazioni degli altri uffici e registra i fatti aziendali, che ha direttamente rilevato o che dagli altri uffici gli sono stati notificati, considerandoli nella loro interezza, in se stessi (scritture di rilevazione) e riguardandoli sotto determinati aspetti, quindi distribuendoli in classi, secondo le esigenze amministrative (scritture di classificazione).[3]

L'aspetto che più interessa è generalmente quello *patrimoniale*. Riguardati in questo aspetto, ossia in quanto sono aumenti o dimi-

[1] Le scritture riguardanti le ordinazioni non possono essere comprese fra quelle patrimoniali, è evidente. Il patrimonio subisce mutamenti non per l'ordinazione ricevuta, ma per l'adempimento.

[2] Le scritture elementari sono necessarie per la dimostrazione dell'operazione degli agenti e per la notificazione dei fatti aziendali all'ufficio di contabilità, che compila le scritture generali (riguardanti cioè l'intera azienda) al fine di ricordare, esporre e, occorrendo, dimostrare i risultamenti amministrativi.

[3] Può compilare scritture preparatorie (minutari), scritture definitive di rilevazione (giornali) e di classificazione (mastri); può per queste scritture ador-

nuzioni di attivo, di passivo e di capitale netto, i fatti possono essere distribuiti in più classi e perciò si possono avere più *conti*, vale a dire più gruppi di scritture. Di qui il *sistema di conti patrimoniali*. Si compongono anche altri sistemi di conti. Il commissionario può ricevere merci in deposito. Di qui il *sistema di conti di deposito*.

Vediamo come le compere e le vendite vengono considerate nel sistema di conti patrimoniali.

Se la compera è effettuata in una sola volta, si possono distinguere subito le mutazioni e compilare le scritture seguenti:

+	**aumenti di attivo**	credito verso il committente	al *dare*	del conto acceso al committente
		denaro sborsato per spese a carico del committente	all'*avere*	del conto *Cassa*
—	**diminuzioni di attivo**	assegni emessi	» »	del conto acceso al trattario
		effetti cambiari ceduti	» »	del conto *Portafoglio, Cambiali attive, Effetti da esigere*, ecc.
		. . . . .		
		accettazioni di tratte	» »	del conto *Cambiali passive, Effetti da pagare* ecc.
		vaglia cambiari emessi		
—	**aumenti di passivo**	debiti chirografari o semplici	» »	del conto acceso al creditore o di un conto collettivo *Creditori e debitori*
		. . . . .		
+	**aumenti di capitale netto**	per provvigione	all'*avere*	del conto *Provvigioni* o *Commissioni*
		» spese figurative	» »	del conto *Proventi diversi, Rimborsi spese, Spese generali* ecc

tare il libro o lo schedario; può in unico prospetto comporre le scritture di rilevazione e di classificazione (giornal-mastro); può, in fine, dividere le classi in sotto-classi, accendere cioè conti complessi e poi svolgere questi conti. Anche le scritture elementari degli altri uffici possono essere preparatorie e definitive. di rilevazione e di classificazione.

Sono diversi, secondo i modi di acquisto, i conti da accreditare. Si accredita il conto *Cassa* per l'importo della fattura pagata, si accredita il conto dei venditori per l'importo della fattura da pagare, si accredita il conto *Accettazioni* o *Effetti da pagare* per le tratte del venditore sul commissionario ecc.

Le anticipazioni del committente si notano al dare del conto *Cassa*, del conto *Portafoglio* ecc., secondo i casi, e all'avere del conto acceso al committente.

Se le merci inviate al committente sono state acquistate prima dell'ordinazione ed il loro valore di inventario è stato notato in dare del conto *Merci proprie*, si deve notare in avere di questo conto il valore suddetto e in dare o in avere di un conto di perdite e profitti, secondo che denota perdita o profitto, la differenza fra il prezzo addebitato al committente e il valore di inventario. Si può anche notare in avere del conto *Merci proprie* il prezzo addebitato al committente, per notare il guadagno complessivo sulle vendite di merci proprie in dare o la perdita complessiva in avere quando si noterà tale guadagno in avere o tale perdita in dare del conto acceso alle perdite ed ai profitti.

Riscosso il credito verso il committente (mediante negoziazione di tratta sul committente o su di un terzo per conto del committente o mediante rimessa del committente o di un terzo per conto del committente ecc.), si nota la somma al dare del conto *Cassa* e all'avere del conto acceso al committente. Questo conto può essere effimero: è il caso dell'immediata riscossione.

Per le compere che si effettuano in più volte, occorre accendere un conto *Compere per conto altrui* o *Compere in commissione*, da svolgersi a parte, oppure conti particolari di compera per ogni commissione. In dare di questi conti si notano gli importi delle singole fatture, le diverse spese reali e figurative (a carico del committente), le provvigioni.[1]

[1] Osserviamo che i conti *Compere in commissione* si possono riguardare come conti di esercizio. I conti *Produzioni* o *Lavorazioni* delle aziende industriali accolgono in dare gli elementi positivi ed in avere gli elementi negativi del costo dei prodotti. Il costo dei prodotti compiuti (se trattasi di prodotti *magazzinabili*) è notato in avere di tali conti e in dare del conto *Prodotti* o *Magazzino prodotti*. I conti *Compere di mercanzie*, delle aziende mercantili, accolgono in dare gli elementi positivi e in avere gli elementi negativi del costo delle merci comperate. Il costo delle merci comperate, che si immagazzinano, è notato in avere di

Gli importi delle singole fatture si registrano all'avere del conto *Cassa*, se il pagamento ha luogo per contanti, all'avere del conto corrente del venditore, se l'acquisto è fatto in conto corrente ecc.; le spese si registrano all'avere del conto *Cassa*, se sono per contanti; le provvigioni si registrano all'avere del conto *Provvigioni*; gli interessi attivi all'avere e gli interessi passivi al dare del conto *Interessi attivi e passivi* ecc.

Compiuta la vendita, spedita la merce, notate nel conto delle compere le ultime spese (imballaggio, apposizione delle marche e dei numeri, trasporto alla ferrata o alla banchina, imbarco, nolo, assicurazione ecc.) notata la provvigione, notato anche l'interesse attivo o passivo, si deve portare la differenza fra il dare e l'avere del conto delle compre all'avere dello stesso conto e al dare di quello acceso al committente, oppure al dare del conto *Cassa*, del conto *Portafoglio*, del conto *Correntisti* ecc., se il debito del committente è subito estinto mediante negoziazione di tratta del commissionario o rimessa del committente. Il conto *Compere in commissione* è adunque un conto transitorio e intermedio.[1]

Le somme da accreditarsi al committente, per tratte del commissionario o per rimesse del committente, avanti e dopo l'addebitamento del costo complessivo, si notano in avere del conto acceso al committente.

Passiamo ora alle vendite:

Se la vendita è effettuata in una sola volta, a merce viaggiante, per consegna all'arrivo, si possono distinguere le mutazioni e compilare le scritture seguenti:

---

tali conti e in dare del conto *Merci o Magazzino*. Anche per le vendite di prodotti e di mercanzie si può accendere un conto *Vendite*, che accolga in dare i costi e le spese di vendita e in avere i rimborsi di spese e i prezzi realizzati. La differenza fra l'avere e il dare di questi conti denota perdita o guadagno. Se non si porta al dare il costo dei prodotti o delle merci, denota netto ricavo.

[1] « Se, nella formazione della partita della merce acquistata e spedita vi è porzione di detta merce che non può essere compresa nella partita suddetta, perchè non sufficiente al riempimento di una botte, di una balla di data dimensione, o di un collo, secondo la natura della merce, oppure perchè risultante di qualità inferiore (come è il caso dell'olio che si rinviene nel fondo delle posture) l'ammontare di tale rimanenza di merce che non viene spedita, ma che può esser rivenduta, costituendo un valore minore del costo, si porterà a credito del conto transitorio ed a debito di *Cassa*, se viene rivenduta per contanti, di *Debitori diversi*, o di altro conto, se rivenduta per cassa ad un mese o in altro modo, oppure a debito del conto *Magazzino*, se rimane invenduta presso il commissionario », (Cfr. Benedetto Lorusso, *op. cit.*).

—	aumenti di passivo	debito verso il committente	all'*avere*	del conto acceso al committente
		debiti verso altre persone per spese a carico del committente	» »	dei conti accesi ai diversi creditori o di un conto collettivo *Creditori*
—	diminuzioni di attivo	denaro sborsato, per spese a carico del committente	» »	del conto *Cassa*
		denaro riscosso, per prezzo della merce	al *dare*	del conto *Cassa*
		effetti cambiari emessi o girati dal compratore a favore del commissionario	» »	del conto *Effetti da esigere, Portafoglio* ecc.
+	aumenti di attivo	crediti in conto corrente col compratore	» »	del conto corrente acceso al compratore
+	aumenti di capitale netto	per provvigione ordinaria	all'*avere*	del conto *Provvigioni*
		» del credere	» »	del conto *Del credere*
		» spese figurative	» »	del conto *Proventi diversi, Rimborsi di spese, Spese generali* ecc.

Sono diversi, secondo i modi di vendita, i conti da addebitare. Si addebita il conto *Cassa* per l'importo della fattura riscossa, si addebita il conto del compratore per l'importo della fattura da riscuotere, si addebita il conto *Effetti da esigere* o *Portafoglio* per le cambiali emesse o girate dal compratore a favore del commissionario ecc.

Il commissionario può comperare le merci del committente. In questo caso *il costo che le mercanzie hanno per il commissionario*, comprendente la somma a credito del committente e le spese a carico del commissionario, deve essere portato al dare del conto *Mercanzie proprie, in viaggio* o del conto *Mercanzie proprie, in magazzino* ecc.

Vendendo a fido e non garantendo al committente l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con cui ha contrattato e che perciò egli notifica al committente, poichè il pagamento del debito suo verso il committente dipende dalla esazione del credito verso il compratore, il commissionario è in fatto, dopo la vendita, un esattore del committente ed il suo credito può essere ridotto all'importo della provvigione e delle spese reali e figurative a carico del committente.[1] Registrandosi il credito verso il compratore e quindi il debito verso il committente, è necessario che quel credito e questo debito siano nei conti distinti dagli altri crediti e debiti non correlativi. In generale però si rimanda la compilazione delle registrature al momento della esazione del credito verso il compratore.

Se le merci del committente sono immagazzinate dal commissionario, prima della vendita, si avranno fra le spese a carico del committente quelle di recezione della merce e quelle di magazzinaggio. Le merci in consegna (*marchandises en consignation*) non possono essere oggetto di conti patrimoniali. Volendosi registrarne a partita doppia la recezione, si deve ricorrere a conti antiteteci: *Merci in deposito* e *Depositanti merci.*

Questi conti possono essere svolti in conti accesi alle diverse partite di mercanzie ed ai diversi depositanti. In luogo di conti complessi si possono anche accendere conti particolari per ogni consegna. Al dare del conto *Merci in deposito* e all'avere del conto *Depositanti merci* si può portare il prezzo minimo stabilito dal committente o il prezzo previsto,[2] ma, a ben guardare, tali conti sono *quantitativi* e non *estimativi.*

Quando si effettuerà la vendita si dovrà, indipendentemente dalle scritture riguardanti il patrimonio, compilare un articolo inverso al primo, portando al dare del conto *Depositanti merci* e all'avere del conto *Merci in deposito* lo *stesso prezzo* al quale è stata registrata la recezione o una parte di tale prezzo, *proporzionale alla quantità venduta*, se la vendita è parziale.

Si può, senza danno, rinunziare alla partita doppia. Basta accen-

[1] I francesi chiamano *application* la notificazione della persona del compratore al committente perchè questi consideri come proprio il credito.

[2] Ricordiamo che Alvise Casanova (*Op. cit.*), attribuiva alle mercanzie ricevute in deposito per la vendita il valore di un piccolo di lira veneta, cioè il minimo valore monetario.

dere conti che mettano in evidenza le diverse partite di mercanzie dei singoli committenti. A questi conti possono essere destinati schedari o libri distinti dal mastro, che accoglie i conti patrimoniali, libri e schedari tenuti dall'ufficio di contabilità generale o da uffici speciali. Nel giornale generale, voluto dal legislatore, si dovrebbero sempre ricordare, senza indicazione di conti (*per memoria*, come si suole dire), i singoli depositi.[1]

A rigore anche per i depositi di merci a prezzo fisso di vendita, benchè il depositario abbia facoltà di realizzare per sè un guadagno vendendo a un prezzo maggiore e non abbia perciò diritto a provvigione e neppure a rimborso di spese di custodia e di vendita, fino a che non le ha comperate a prezzo fisso di deposito, le merci non si potrebbero considerare come attività del depositario. Ma si suole comprendere i conti di deposito fra quelli patrimoniali. Ricevendo in deposito le merci si porta il prezzo fisso di vendita al dare del conto *Merci in consegna* e all'avere del conto *Terzi, per loro depositi*.[2] Vendute le merci (per esempio) a contanti, si porta il prezzo realizzato al dare del conto *Cassa* e all'avere del conto *Merci in consegna*, al dare del conto *Terzi, per loro merci in consegna* e all'avere del conto *Correntisti*.[3]

Torniamo alle scritture patrimoniali.

Per le vendite che si effettuano in più volte, occorre accendere un conto *Vendite per conto altrui* o *Vendite in commissione*,[4] da svolgersi a parte, oppure conti particolari di vendita per ogni

[1] La partita doppia ha luogo fra conti dello stesso sistema. Le scritture del giornale debbono essere scritture di rilevazione di fatti aziendali. Le scritture di classificazione sono quelle del mastro. Si suole però indicare nel giornale, distinto dal mastro, i conti in cui le singole somme debbono essere portate; talchè le scritture del giornale sono anche scritture preparatorie rispetto a quelle del mastro.

[2] È sottinteso che i conti possono essere diversamente intestati e che si possono accendere conti meno complessi.

[3] Jules Bonan (*Comptabilité des marchandises en consignation*) osserva che « les marchandises appartenant à autrui, et non au patrimoine de l'entreprise, ne peuvent être enregistrées de la même façon que si elles étaient achetées ferme, soit au comptant, soit à terme » : ma consiglia i seguenti articoli :

per la recezione delle merci *Consignation à Commettants* ; per le spese a carico del depositante : *Comptes courants à Caisse :* per le spese a carico del consegnatario : *Consignations à Caisse* ; per la vendita (a contanti); *Caisse à Consignations* (prezzo realizzato). *Commettants à Comptes-courants* (prezzo fissato dal depositante); per l'utile del consegnatario : *Consignations à Exploitation* (saldo del primo conto).

[4] Conti di esercizio ; come quelli delle compere in commissione.

commissione. In avere di questi conti si scrivono gli importi delle singole fatture, le diverse spese reali e figurative (a carico del committente), le provvigioni. Si nota ancora l'interesse a favore del committente in dare oppure l'interesse a carico del committente in avere, se la scadenza comune delle singole somme non corrisponde a quella media.

Gli importi delle singole fatture si registrano al dare del conto *Cassa* se ha subito luogo l'esazione, al dare del conto corrente del compratore, se la vendita è fatta in conto corrente ecc.; le spese reali si registrano all'avere del conto *Cassa*, se sono per contanti; la provvigione ordinaria e il del credere si registrano all'avere dei conti *Provvigioni* e *Del credere*: gli interessi attivi all'avere e quelli passivi al dare del conto *Interessi attivi e passivi* ecc.

Compiuta la vendita, registrati tutti gli elementi positivi e negativi del netto ricavo, si deve portare il netto ricavo, risultante dalla differenza fra l'avere e il dare del conto *Vendite in commissione*, al dare dello stesso conto e all'avere del conto acceso al committente, oppure all'avere del conto *Cassa*, del conto *Portafoglio*, del conto *Correntisti* ecc., se il credito del committente è subito estinto mediante tratte del committente o rimesse del commissionario. Il conto *Vendite in commissione* è adunque un conto transitorio e intermedio.

Le somme da addebitarsi al committente per tratte del committente o per rimesse del commissionario, avanti e dopo l'accreditamento del netto ricavo, si notano in dare del conto acceso al committente.

Sappiamo che i crediti ed i debiti del commissionario verso il committente sono, generalmente, *in moneta del commissionario*: sappiamo che per i crediti e debiti derivanti da diverse operazioni si possono accendere diversi conti al committente; sappiamo che si accende un unico conto se tra commissionario e committente è stato stipulato contratto di conto corrente e perciò i suddetti crediti e debiti non si estinguono distintamente, ma, con la compensazione di essi, ha luogo l'esazione del credito residuale o la notazione in conto nuovo del saldo liquidato. Per i conti dei crediti e debiti in *moneta propria*, si usa la locuzione *conto suo* o *loro* (*il tale suo conto* ecc.) e per i conti dei crediti e debiti *in moneta altrui*, la locuzione *conto mio o nostro* (*il tale*

mio conto ecc.).[1] Ma nei sistemi dei conti patrimoniali (a stime) i conti dei crediti e debiti in moneta altrui debbono essere *tenuti in moneta propria* (nella moneta adottata per tutti gli altri conti) salvo correzione del loro saldo, qualora non risultasse eguale a quello dei relativi conti *tenuti in moneta altrui*, tradotto tale saldo in moneta propria, al cambio accertato. La differenza tra i due saldi è portata al dare dei suddetti conti a stime in moneta propria e all'avere di un conto derivato, cioè di mutazioni di capitale netto (*Rettificazioni di stime, Perdite e profitti sui cambi* ecc.), se il saldo è attivo ed errato per difetto oppure passivo ed errato per eccesso; al dare del secondo conto ed all'avere dei primi, se il saldo è attivo ed errato per eccesso oppure passivo ed errato per difetto. In caso di immediata esazione o di immediato pagamento del saldo, i conti dei crediti e debiti in moneta altrui, a stime, in moneta propria, possono essere chiusi senza correggerne prima il saldo. La differenza fra questo saldo e la somma realmente riscossa (da notarsi in dare del conto *Cassa*) o realmente pagata (da notarsi in avere del conto *Cassa*) dovrà però essere contemporaneamente portata ai sopraccennati conti di mutazioni del capitale netto. I conti dei crediti e debiti in moneta del debitore o creditore, puramente *quantitativi*, non *estimativi*, sono necessari per la conoscenza dei rapporti del soggetto aziendale coi terzi, nonchè per la liquidazione degli interessi, ma stanno fuori del sistema di conti patrimoniali. Si può tuttavia unire il conto *quantitativo* a quello *estimativo*. Le date, le causali sono le stesse nei due conti e perciò non richiedono duplicazione di colonne. Basta che nel dare e nell'avere del conto estimativo siavi, prima della colonna dei valori (colonna esterna), una colonna delle quantità (colonna interna). Si suole dire che così il conto è *a due monete*.[2]

Il conto acceso dal committente al commissionario (*conto mio*) può, adunque, essere *a due monete*, se nella piazza del committente ha corso moneta diversa da quella che ha corso nella piazza del commissionario.

Nei riguardi del committente, sono elementi del costo delle mercanzie spedite dal commissionario: il costo risultante a cre-

[1] Chi opera per conto altrui, chi concede apertura di conto corrente, liquida i suoi crediti e debiti in moneta propria.

[2] Rigorosamente parlando, un conto potrebbe essere a due o più monete se in esso fossero adottate due o più unità monetarie per le stime.

dito del commissionario (ridotto questo costo in moneta del committente) e le spese sostenute dal committente per le suddette merci fino al momento in cui sono considerate (merci in viaggio, merci in magazzino). Se il committente rimette subito al commissionario il montare del conto di vendita oppure il commissionario si rimborsa di questo montare per via di tratte sul committente o su banche che hanno concesso al committente apertura di credito, il primo elemento del costo corrisponde alle somme pagate dal committente o al valore attuale di quelle che il committente dovrà pagare.[1]

Nei riguardi sempre del committente, il valore d'inventario (ad esempio il costo) delle merci spedite al commissionario e le spese per la spedizione sostenute dal committente devonsi porre in dare di un conto *Merci presso terzi* o di un conto più particolare della stessa indole.[2] S'intende che il costo (o il valore d'inventario) deve anche essere portato all'avere del conto acceso alle merci in magazzino o di altro conto, se le merci non sono state immagazzinate, e che le spese devono essere portate all'avere del conto acceso al denaro, in moneta corrente, o di altro conto, se il pagamento non ha ancora avuto luogo.

Il netto ricavo notificato dal commissionario deve poi essere portato (in moneta del committente) all'avere del conto acceso alle merci presso terzi e al dare del conto acceso al commissionario (conto mio) oppure, se il debito del commissionario è subito estinto, con rimesse del commissionario o tratte del committente, al conto *Cassa*, al conto *Portafoglio* ecc. Invece di notare in avere del conto acceso alle merci presso terzi il netto ricavo, si può notare il costo delle merci, portando la differenza fra il netto ricavo e il costo all'avere o al dare di un conto derivato, acceso

---

[1] Per le tratte del commissionario su banche che hanno concesso apertura di credito al committente, si può accendere un conto transitorio (intitolato ad esempio, *Giro tratte*) che accolga subito in avere le somme delle tratte suddette. Pervenuto al committente dalla banca trattaria l'avviso dell'accettazione, tali somme si portano al dare del conto transitorio e all'avere del conto corrente (conto mio) acceso alla banca.

[2] Gli inglesi chiamano questi conti *speculazioni o rischi nella tale città* (*adventures to Lisbon* ecc.) denominazione che richiama alla mente queste altre: *Viaggi di Londra raccomandati al tale; Viaggio di Francoforte posto nelle mani del tale* ecc.; che leggonsi nei vecchi registri e nelle antiche opere di ragioneria (Fabio Besta, *Lezioni alla R. Scuola Superiore di Venezia.*)

alle perdite ed ai profitti, secondo che esso denota guadagno o perdita.[1]

Il costo delle merci spedite non è sempre conosciuto al momento della spedizione. In questo caso dobbiamo contentarci di un costo approssimativo. Si potrebbe, invece del costo, notare in dare del conto acceso alle merci presso terzi il prezzo stabilito come *minimum*. Ma così risulterebbe dai conti delle merci un guadagno solamente previsto, non realizzato.[2] Anche per le merci da vendersi a prezzo fisso, senza diritto nel depositario a provvigione ed a rimborso di spese, ma con facoltà di realizzare per sè un guadagno vendendo a prezzo maggiore, dovrebbe il depositante notare in dare del conto acceso alle merci depositate il valore di inventario e non il prezzo che per sè ha stabilito.

L'invio delle merci, specialmente se di queste merci non si conosce il costo e non è il prezzo di vendita stabilito (vendite a mano libera, *ventes au mieux*) è anche ricordato al giornale senza

---

[1] I conti accesi alle merci possono essere tenuti a valori d'inventario in dare ed in avere, oppure a valori d'inventario in dare ed a ricavi in avere. Col primo modo il saldo del conto alle merci denota valore d'inventario delle merci invendute: col secondo modo il saldo denota guadagno o perdita, se le merci sono vendute tutte, oppure valore d'inventario delle merci rimaste, se prima si porta al dare il guadagno o all'avere la perdita (da portarsi anche all'avere o al dare di un conto acceso alle perdite ed ai profitti).

[2] Alcuni scrittori consigliano il costo solo in caso di vendita al miglior prezzo « Dans ce cas (dice Jules Bonan, *op. cit.*) devant imputer un chiffre à l'opération pour en permettre l'enregistrement, il est préférable de lui faire adopter le prix de revient de la marchandise envoyée en consignation. Si le prix de revient ne peut pas être établi le jour de l'envoix des marchandises (ce cas arrive lorsqu'on n'a pas encore reçu la note du transitaire concernant ces marchandises avant leur entrée dans le patrimoine commerciale du commettant) on lui adopte un prix approximatif, quitte à le régulariser par la suite. Le prix de revient est généralment facile à déterminer en se basant sur les opérations antérieures de même nature. Comme la marchandise est à vendre au mieux, lorsqu'on ne connaît pas exactement le prix de revient, on débite au prix de facture, quitte à débiter encore par la suite les frais incombant à ces mêmes marchandises ». Quando invece è stabilito il prezzo minimo, il suddetto autore registra a questo prezzo l'invio delle merci e compila i seguenti articoli:

per l'invio delle merci: *Consignataires à Marchandises;*

per le spese di spedizione: *Consignataires à Caisse;*

per le spese a carico del committente, sostenute dal commissionario e per la provvigione: *Consignataires a Comptes courants.* Portato poi all'avere del conto *Consignataires* (e all'avere del conto *Caisse, Effets à recevoir* ecc.) il netto ricavo, se il saldo del suddetto conto indica eccedenza al dare, compila l'articolo; *Frais sur marchandises à Consignataires;* se indica guadagno (bénéfice supplémentaire) quest'altro: *Consignataires à Exploitation.*

valori da portarsi ai conti delle merci presso terzi e delle merci in magazzino. Il conto delle merci presso terzi accoglie soltanto in dare le spese a carico del committente ed in avere i netti ricavi notificati dal commissionario. Compiuta la vendita, si chiude il conto delle merci presso terzi, portandone il saldo all'avere del conto delle merci in magazzino. Ma così non sono più nei conti distinte le merci in magazzino da quelle presso terzi.

Dobbiamo ora vedere quali registrature si compilano per le commissioni concernenti affari di banca.

Riservandoci di studiare l'organizzazione amministrativa delle banche quando saremo giunti a queste aziende, osserviamo solamente che l'esecuzione e il controllo delle compere e delle vendite per conto altrui, in nome proprio di titoli di rendita, di obbligazioni, di azioni, di valute metalliche, di biglietti di banca esteri, di divise nazionali ed estere ecc. gli incassi per conto altrui di cambiali, cedole scadute, titoli estratti, ecc., possono richiedere speciali uffici, distinti da quello di contabilità, e quindi particolari registrature.

« Gli affari di banca che si effettuano per conto d'altri, osserva Fabio Besta,[1] hanno, il più delle volte, liquidazione pronta e quindi i crediti ed i debiti non liquidi verso chi ha dato la commissione, quando pure sorgano, non possono avere durata notevole, tantochè, in generale, non occorrono appositi conti transitori per raccogliere temporaneamente i dati dei *borderaux* o delle distinte con cui il commissionario comunica al committente come ha potuto eseguire l'ordine avuto da lui o per mettere in evidenza fasi diverse delle operazioni compiute ».

D'ordinario non occorrono conti transitori o intermedi per le compere e per le vendite; d'ordinario si possono portare direttamente i costi al dare ed i netti ricavi all'avere del conto acceso al committente (*conto suo*, se il committente è all'estero).

[1] Lezioni già citate

Ad esempio, per le compere a contanti, si noteranno:

in *dare*	del conto acceso al committente	il prezzo, più le spese e la provvigione
in *avere*	del conto *Cassa*	il prezzo più le spese per contanti
» »	» » *Spese generali*	la quota di spese generali (bolli, posta, telegrafo ecc.).
» »	» » *Provvigioni*	la provvigione

E per le vendite a contanti:

in *dare*	del conto *Cassa*	il prezzo meno le spese per contanti
in *avere*	del conto *Spese generali*	la quota di spese generali
» »	» » *Provvigioni*	la provvigione
» »	» » acceso al committente	il prezzo meno le spese e la provvigione

I titoli e le divise da vendersi per conto altrui dovrebbero essere oggetto di conti distinti da quelli patrimoniali. Volendosi scritture bilancianti, devonsi accendere conti antitetici (a sezioni opposte). Per esempio il conto *Titoli in deposito* e il conto *Depositanti titoli*. Quando saranno venduti, la somma notata in dare del primo ed in avere del secondo (valore nominale, prezzo presunto di vendita ecc.) dovrà essere notata in dare del secondo ed in avere del primo, qualunque sia il prezzo realizzato.[1]

Passiamo ora alle scritture del committente.

Come accendonsi conti alle mercanzie che si mandano ad un commissionario per la vendita (conti intermedi e transitori), si do-

[1] Anche i titoli e gli effetti ricevuti per l'incasso dovrebbero essere oggetto di conti distinti da quelli patrimoniali.

La girata colla clausola *per procura, per incasso, per mandato, valuta in garanzia*, od altra equivalente, non trasferisce la proprietà della cambiale: autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura (Art. 259 Cod. Comm.). Acceso, ad esempio, un conto *Effetti ricevuti al-*

vrebbero accendere conti ai titoli e alle divise che si rimettono per la negoziazione o l'incasso. Addebitare immediatamente il commissionario è illogico o almeno intempestivo, se dei titoli e delle divise il committente conserva la proprietà fino al momento della negoziazione o dell'incasso e il commissionario liquiderà il suo debito, nella propria moneta, solo quando avrà venduto e incassato. Anche per le tratte del committente e di terzi d'ordine del committente sul commissionario, liquidando questi il suo credito, in moneta propria, quando avrà pagato, può essere espediente l'accensione di conti intermedi. Non occorrono, in generale, conti intermedi per le tratte del commissionario o di terzi, d'ordine del

l'incasso, Portafoglio per conto di terzi ecc., ed un conto *Terzi loro effetti all'incasso*, o *Giranti effetti all'incasso* ecc., si dovrebbero compilare i seguenti articoli:

per la recezione degli effetti:

Effetti ricevuti all'incasso
a *Terzi per loro effetti all'incasso*

per l'incasso:

1°) *Terzi per loro effetti all'incasso*
a *Effetti ricevuti all'incasso*
2°) *Cassa*
a *Creditori diversi*
a *Spese generali*
a *Provvigioni*.

I due ultimi articoli, riguardanti l'incasso, potrebbero essere uniti nel giornale; i conti accesi per la recezione degli effetti potrebbero essere allogati nello stesso mastro che accoglie i conti patrimoniali; ma l'incasso sarebbe sempre considerato in due diversi aspetti, si avrebbero sempre *due sistemi* di conti e la partita doppia risulterebbe sempre da conti dello stesso sistema.

Soglionsi invece compilare questi articoli:

per la recezione degli effetti:

Effetti ricevuti all'incasso
a *Creditori diversi*

per l'incasso:

1°) *Cassa*
a *Effetti ricevuti all'incasso*
2°) *Creditori diversi*
a *Spese generali*
a *Provvigioni*

Fra banche poi, l'incasso è, in generale, *franco provvigione* e gli effetti sono passati direttamente a conto corrente, salvo buon fine. Si hanno così gli articoli:

1°) *Effetti ricevuti all'incasso* a *Banca X c. c.*
2°) *Cassa* a *Effetti ricevuti all'incasso*.

Non occorrono però conti distinti da quelli patrimoniali per i titoli di esazione certa e pronta (titoli estratti, cedole scadute) che si possono riguardare

commissionario sul committente e per le rimesse del commissionario al committente, notificando subito il commissionario le somme liquidate a suo debito e quelle liquidate a suo credito.

Se escludonsi i suddetti conti intermedi, devesi seguire una di queste vie: procrastinare la registrazione delle rimesse al commissionario e delle tratte sul commissionario, oppure portare immediatamente a debito (per le rimesse) ed a credito (per le tratte) del commissionario, nel conto *a stime*, i valori (ad esempio, i costi per le rimesse ed i netti ricavi per le tratte) che si dovrebbero invece portare rispettivamente al dare e all'avere dei conti intermedi, salvo a notare nel conto *a quantità*, quando saranno note, le somme liquidate dal commissionario a suo debito ed a suo credito.

Nel giornale possiamo sempre notare un fatto aziendale senza indicazione di conti, *per memoria*, come si suol dire. Le scritture del giornale debbono riguardare i fatti in sè stessi; non è necessario che tali scritture indichino le somme da portarsi al dare e all'avere di diversi conti. Ma se vogliamo questa indicazione e la vogliamo completa, possiamo, quando tutte le suddette somme ci sono note, compilare un'altra scrittura che le metta in evidenza. A cagion d'esempio, se noi rimettiamo al commissionario titoli o divise, ricorderemo sul giornale questo fatto senza indicazione di conti, senza somme nelle colonne dei valori di conto, e quando conosceremo il netto ricavo compileremo un'altra scrittura, per la negoziazione di quei titoli o di quelle divise, indicando nella parte descrittiva la somma che deve essere portata al dare del conto quantitativo, acceso al commissionario, (in moneta del commissionario), nelle colonne dei valori la somma che deve essere portata al dare del conto estimativo, acceso al commissionario (in moneta nostra) e la somma che deve essere portata all'avere del conto *Titoli* o del conto *Portafoglio*.[1] E se noteremo all'avere di questi

---

come denaro nel momento della recezione. Si può dire che questi titoli sono acquistati, non ricevuti in consegna per l'incasso, che si esigono per conto proprio, non per conto altrui, che rispetto ad essi non si agisce nè come commissionari, nè come mandatari.

Riguardo agli effetti girati per l'incasso, il giratario, che riscuote per conto altrui e in nome altrui, non in nome proprio, è un mandatario, non un commissionario.

[1] È ovvio che, dovendosi addizionare nel giornale le somme dei conti a stime e assegnandosi perciò ad esse particolari colonne, non si possono in queste co-

conti, non il netto ricavo, ma il valore d'inventario o il valore già notato in dare (per es. il costo), dovremo indicare anche la somma da portarsi all'avere o al dare di un conto di perdite e profitti (risultando un guadagno o una perdita).

Dobbiamo però avvertire che così sarebbero sempre differite le scritture del mastro.[1]

D'ordinario però le somme che non si possono subito indicare sono quelle da portarsi al conto *quantitativo* del commissionario. Le altre da portarsi al conto *estimativo* si conoscono o si possono calcolare. Siamo adunque in grado, ricordando il fatto nel giornale, di indicare immediatamente queste somme. Per le somme da portarsi al conto quantitativo suddetto, somme in moneta del commissionario, che debbono essere distinte da quelle in moneta nostra, possiamo lasciare spazi in bianco nell'articolo del giornale [2] oppure compilare un articolo supplementare al giornale, con l'indicazione di tali somme quando ci saranno note. È evidente che, non potendo il conto quantitativo essere contrapposto a nessun conto estimativo, l'articolo indicherà tale conto soltanto.[3] Ad esempio, se rimettiamo al commissionario titoli o divise, noteremo questo fatto nel giornale, indicando la somma da portarsi al dare del conto a stime, acceso al commissionario e all'avere del conto *Titoli* o *Por-*

lonne allogare le somme dei conti a quantità. Le somme in moneta del commissionario si indicano nella descrizione del fatto o in una colonna (interna), distinta dalle colonne dei valori (esterne).

[1] Rimandare anche le scritture del giornale al momento in cui potrà il fatto essere compiutamente registrato, oppure sospendere tutte le scritture del giornale e del mastro per registrare il fatto sotto la data della prima notizia sua e quando si avrà di esso notizia piena, non è consigliabile. La data della registrazione non può essere sempre la data del fatto e neppure della rilevazione o della notificazione del fatto che si registra, ma quando un fatto è noto, va registrato e non devesi ritardare la registrazione di fatti noti solo perchè di un altro fatto non si ha piena notizia.

[2] Fabio Besta (Lezioni già citate) osserva che con questo procedimento si notano sotto una sola data fasi diverse di un negozio avvenute e rilevate in tempi diversi, talora lontani. Riguardo agli spazi in bianco, non crede che offendano le prescrizioni di legge, le quali vogliono che il giornale sia tenuto di seguito senza lacune. « Se ben si guarda, egli dice, spazi vuoti proibiti dal legislatore non sono già questi piccoli spazi bastevoli soltanto a scritture che valgono a completare altre poste sotto la giusta data, sibbene quegli spazi maggiori, sufficienti a scritture intere o poche o molte che si volessero poi compilare con date erronee ».

[3] Gli articoli a una sola partita diconsi da noi *zoppi*, dai francesi *borgnes*.

tafoglio. Avuta poi notificazione della vendita e del netto ricavo, ricorderemo la vendita nel giornale, indicando la somma da portarsi al dare del conto a quantità acceso al commissionario.[1]

Unito il conto quantitativo a quello estimativo, avremo: *a*) nella sezione del dare i netti ricavi notificati dal commissionario (colonne interne) ed i valori relativi alle rimesse nostre ed alle tratte su noi (colonne esterne): nella sezione dell'avere i costi notificati dal commissionario (colonne interne) ed i valori relativi alle rimesse del commissionario ed alle tratte sul commissionario (colonne esterne). Notando i valori delle nostre rimesse e tratte prima che il commissionario liquidi le somme a suo debito ed a suo credito, non corrisponderà sempre nel conto ad ogni valore una somma in moneta del commissionario.[2] Riguardo alla chiusura del conto a due monete così tenuto, devesi avvertire che la differenza fra il totale al dare e il totale all'avere della quantità, cioè delle somme in moneta del commissionario (colonne interne), ridotta tale differenza in moneta del committente, non può essere confrontata con la differenza fra il totale al dare o il totale all'avere dei valori, cioè delle somme in moneta del committente (colonne esterne) se il commissionario ha ancora da vendere o incassare titoli o divise o pagare tratte. Fabio Besta[3] dice: « Se il conto è *spento,* cioè se non sussiste più alcun debito o credito del suo titolare e le colonne complementari interne sono pareggiate e non vi hanno titoli invenduti, il cui costo appaia in esso conto, o tratte non pagate, la cui emissione sia stata ivi affermata, allora la differenza

[1] Si potrebbe osservare che, se devesi portare per la rimessa, all'avere del conto *Titoli* o *Portafoglio,* e perciò anche al dare del conto estimativo acceso al commissionario, il valore già attribuito ai titoli o alle divise (ad es. il costo) non il netto ricavo *presunto,* dopo la vendita dovrebbe apparire in dare del suddetto conto acceso al commissionario l'effettivo netto ricavo, ridotto in moneta del committente, a un cambio determinato. Accettando questo criterio, dovrebbesi, quando è noto l'effettivo netto ricavo, portare la differenza fra questo netto ricavo e quel valore al dare del conto (a stime) acceso al commissionario e all'avere di un conto di perdite e profitti, se trattasi di guadagno, oppure al dare del secondo conto e all'avere del primo, se trattasi di perdita. Si potrebbe anche osservare che, lasciando immutati i valori posti nel conto acceso al commissionario, si potrà conoscere l'utile o il danno derivante dall'insieme delle operazioni, ma non l'utile o il danno derivante da ogni operazione registrata.

[2] E neppure a ogni valore di conto corrisponderà sempre una sola somma in moneta del commissionario. Se, per esempio, la vendita dei titoli e delle divise seguisse in più riprese, occorrerebbero più articoli *zoppi.*

[3] Lezioni già citate.

fra i valori di conto del dare e quelli dell'avere è differenza fra i costi delle provviste di fondi da noi fatte al corrispondente ed i netti prodotti dei fondi forniti da lui, e quindi è utile o danno e va riferita al conto *Cambi* od altro somigliante. Se il conto non è spento e trattasi di chiusura annuale o semestrale, devonsi rilevare separatamente i vari componenti disformi dell'oggetto complesso e separatamente riferire al *Bilancio di chiusura*. Il debito o il credito del commissionario che risulta dalla differenza delle colonne interne, devesi ridurre nella moneta di conto al cambio corrente e deve riferirsi in questa moneta in dare o in avere del *Bilancio di chiusura*. Le divise e gli altri titoli di credito invenduti devono parimenti valutarsi ai cambi o ai corsi correnti e scriversi in avere del *conto mio* e nella sola moneta di conto, con riferimento in dare del *Bilancio di chiusura*. Analogamente le *tratte nostre*, se non ancora pagate dal commissionario o le *tratte sue*, se noi non le abbiamo ancora estinte, essendo debiti nostri, vanno ridotte, se ne è il caso, nella moneta nostra ai cambi correnti e scritte in dare del *conto mio*, con riferimento in avere del *Bilancio di chiusura*. La differenza che tuttavia apparisse nel *conto mio* tra i valori di conto del dare e quelli dell'avere è utile o danno e va riferita, come nel caso precedente, al conto *Cambi* od altri somiglianti.

Ritorniamo ai conti intermedi per le rimesse del committente o d'ordine del mittente e per le tratte del commissionario o d'ordine del commissionario. Sono tali conti consigliati da Fabio Besta.[1]

« Il costo delle divise o degli altri titoli di credito rimessi da noi (egli dice) si pongono con articoli normali a partita doppia, a debito del conto *Giro fondi*, con riferimento a credito dei conti di cassa, di banca, di portafoglio, secondo il luogo da cui si tolsero le divise od i titoli di credito spediti o il modo di loro acquisto. Se il costo dei titoli o delle divise non fosse senz'altro noto nella moneta di conto, il valore di conto dovrebbe calcolarsi applicando i cambi o i prezzi correnti. Ogni qualvolta il commissionario incassa o vende in tutto o in parte le divise o gli altri titoli di credito da noi rimessi e ci comunica di aver accreditato il nostro conto di una data somma con una data scadenza, noi, con un articolo normale in partita doppia, registreremo l'incasso, la negoziazione o la vendita di lui nel *conto nostro* e a credito del conto

---

[1] Lezioni già citate.

Giro fondi, assegnando alla somma, come valore di conto il costo della rimessa, quale appare nel dare del conto *Giro fondi* o una quota proporzionale di quel costo, se trattasi di incassi o vendite parziali. Il conto *Giro fondi* non dovrebbe mai offrire utili o danni nella chiusura sua. Analogamente le tratte nostre o di altri per ordine nostro sul commissionario, quando vengono emesse o quando giunge a noi notizia dell'emissione, pongonsi a credito del conto *Giro tratte* e a debito dei conti di banca o di cassa, dei traenti o anche dei conti di mercanzie, essendo frequenti i casi in cui i venditori lontani vengono da noi autorizzati a rivalersi, traendo per il montare delle fatture loro su banchieri che ci abbiano consentito aperture di credito. Il valore di conto di ciascuna scrittura dovrà essere o la somma in moneta di conto da noi ricevuta in seguito all'emissione delle tratte o dell'importo che si ottiene volgendo in quella moneta di conto, ai cambi correnti, a vista, le somme che segnano in moneta straniera il montare delle tratte medesime. Allorchè poi il corrispondente ci avverte di avere accettate o pagate le tratte, si afferma l'accettazione o il pagamento con un articolo normale a partita doppia, a debito del conto *Giro tratte,* ed a credito del *conto nostro* del corrispondente; e la scrittura avrà per valore di conto il valore già scritto nel primo conto o una sua quota proporzionale. I conti *Giro fondi,* in tal modo tenuti, segnano costantemente nei loro bilanci i costi delle rimesse o i netti importi delle tratte non ancora notati nei conti correnti (*conto mio o nostro*). E se qualche divisa o titolo di credito già rimesso al corrispondente ci venisse da lui rimandato o qualche tratta non fosse da lui accettata o pagata, saranno facili le scritture di storno dai conti *Giro fondi* o *Giro tratte.* Rispetto alle rimesse che il corrispondente fa a noi od ai terzi d'ordine nostro, esse possono registrarsi regolarmente, non appena giungono le notificazioni di lui, nel *conto nostro,* senza l'ausilio di conti intermedi.[1]

1 « Mi accadde, dice Fabio Besta (Lezioni già citate) di vedere conti accesi a corrispondenti francesi e svizzeri senza alcuna colonna complementare per l'annotazione dei debiti e dei crediti in franchi. Quando si rimettevano divise o emettevano assegni corrispondenti, si scriveva a debito od a credito loro il costo di quelle o il netto importo di questi, ovvero il loro montare nominale, salvo poi a registrare, quando i corrispondenti titolari dei conti comunicavano di avere incassato le divise o pagati gli assegni, in dare o in avere di essi la

Gli interessi a debito o a credito del commissionario liquidati in moneta del commissionario, si notano nella colonna interna e, ridotti in moneta del committente, nella colonna esterna del dare o dell'avere, portandoli all'avere o al dare di un conto acceso agli interessi attivi e passivi.

Riguardo poi alla chiusura del conto a due monete, così tenuto, basta osservare che, corrispondendo ad ogni somma in moneta del commissionario una somma in moneta del committente, se il saldo delle colonne interne, ridotto in moneta del committente, non risultasse uguale al saldo delle colonne esterne, occorrerebbe fare, per la differenza, una scrittura rettificativa del secondo saldo.[1]

In quanto ai conti *Giro fondi* e *Giro tratte*, è ovvio che il saldo del primo (rettificato, se occorre) si riferisce ai titoli e alle divise che il commissionario ha ancora da negoziare o da incassare, che il saldo del secondo conto concerne le tratte che il commissionario ha ancora da pagare.

---

differenza fra le somme vere del loro debito o credito e quelle anticipatamente scritte nei conti. In tal modo non vi poteva essere diretta concordanza fra il conto acceso al corrispondente e il conto reciproco tenuto da lui, onde il riscontro della liquidazione fatta da lui era reso, se non impossibile, molto difficile ». « E so pure di banche, soggiunge Fabio Besta, che registrano in un unico conto le operazioni che fanno per conto di un'altra banca corrispondente e quelle che la banca corrispondente fa per loro conto, che, insomma riassumono in un solo conto due conti d'indole diversa: un *conto suo* e un *conto mio*, salvo, se le due banche sono d'importanza poco diversa, a procedere una e l'altra alternatamente alla liquidazione del conto. Questa riunione dei due conti in uno solo e questa liquidazione fatta alternatamente dalle due banche è possibile solo per ciò che gli addebitamenti e gli accreditamenti si uguagliano sempre al montare nominale degli effetti rimessi o degli assegni e sono sempre senza eccezione addebiti o accrediti che sorgono nella moneta di conto ».

[1] Se il conto *a quantità* fosse spento, cioè avesse saldo nullo, con la scrittura rettificativa dovrebbesi rendere nullo anche il saldo del conto *a stime*, e la chiusura dei conti metterebbe in evidenza l'eguaglianza fra il dare e l'avere.

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . Pag. 1

I. — **Società commerciali** . . . . . » 3

1. — *Caratteristiche.*

2. — *Società in nome collettivo e società in accomandita semplice.*

a) Costituzione e amministrazione.
b) Calcolazioni e registrazioni riguardanti gli apporti.
c) Calcolazioni e registrazioni riguardanti i guadagni e le perdite.
d) Calcolazioni e registrazioni riguardanti l'esclusione, il recesso e la mutazione di soci.

3. — *Società in accomandita per azioni e società anonime.*

a) Costituzione e amministrazione.
b) Calcolazioni e registrazioni riguardanti gli apporti.
c) Libro dei soci.
d) Calcolazioni e registrazioni riguardanti l'aumento e la riduzione del capitale sociale.
e) Calcolazioni e registrazioni riguardanti l'emissione ed il rimborso di obbligazioni.
f) Bilancio e conto delle perdite e dei profitti.
g) Calcolazioni e registrazioni riguardanti la destinazione dell'utile netto.

II. — **Associazioni in partecipazione** . . . . . » 58

1. — *Caratteristiche.*

2. — *Contabilità.*

III. — **Sindacati** . . . . . » 64

1. — *Caratteristiche.*

2. — *Contabilità.*

3 0112 062049470

IV. — **Aziende divise** . . . . . Pag. 74

1. — *Caratteristiche.*
2. — *Contabilità delle aziende parziali e contabilità generale.*
3. — *Conti riguardanti i rapporti fra le aziende acquisitrici e le aziende erogatrici, aventi comune soggetto.*

V. — **Imprese concessionarie** . . . . . » 88

1. — *Caratteristiche.*
2. — *Contabilità.*

VI. — **Aziende di rappresentanza** . . . . . » 94

1. — *Caratteristiche.*
2. — *Contabilità.*

VII. — **Aziende commissionarie** 101

1. — *Caratteristiche.*
2. — *Contabilità.*

a) Conti di costo e spese e conti di netto ricavo.
b) Registrazioni.